



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXIII - n. 16

**Publicato sul sito www.agcm.it
24 aprile 2023**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
I805B - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE SMURFIT KAPPA ITALIA	
<i>Provvedimento n. 30583</i>	5
I805C - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE ICOM	
<i>Provvedimento n. 30584</i>	8
I805D - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE ONDULATI NORDEST	
<i>Provvedimento n. 30585</i>	11
I805E - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/ RIDETERMINAZIONE SANZIONE ONDULATI E IMBALLAGGI DEL FRIULI	
<i>Provvedimento n. 30586</i>	13
I805F - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE ONDULATO PICENO	
<i>Provvedimento n. 30587</i>	16
I805G - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE SCATOLIFICIO IDEALKART	
<i>Provvedimento n. 30588</i>	19
I805H - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE IMBALLAGGI PIEMONTESE	
<i>Provvedimento n. 30589</i>	21
I805I - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE ADDA ONDULATI	
<i>Provvedimento n. 30590</i>	23
I805L - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE ICO	
<i>Provvedimento n. 30591</i>	25
I805M - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE SANDRA	
<i>Provvedimento n. 30592</i>	27
I805N - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE ONDULATI DEL SAVIO	
<i>Provvedimento n. 30593</i>	29
I805O - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE GRIMALDI	
<i>Provvedimento n. 30594</i>	31
I805P - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE SAICA PACK ITALIA	
<i>Provvedimento n. 30595</i>	33
I805Q - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE TOPAZZINI	
<i>Provvedimento n. 30596</i>	35
I805R - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE MAURO BENEDETTI	
<i>Provvedimento n. 30597</i>	38
I805S - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE INTERNATIONAL PAPER ITALIA	
<i>Provvedimento n. 30598</i>	40
I805T - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE GRUPPO PRO-GEST (PRO-GEST, CARTONSTRONG ITALIA, ONDULATI MARANELLO, ONDULATO TREVIGIANO, PLURIONDA, TRAVILKART)	
<i>Provvedimento n. 30599</i>	42

1805U - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE INNOVA GROUP E INNOVA GROUP STABILIMENTO DI CAINO	
<i>Provvedimento n. 30600</i>	45
1835 - MERCATO DEI CONTATORI D'ACQUA	
<i>Provvedimento n. 30601</i>	48
A559 - META/SIAE	
<i>Provvedimento n. 30606</i>	52
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	80
C12525 - PINI ITALIA-AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY/FERRARINI	
<i>Provvedimento n. 30582</i>	80
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	85
AS1887 - BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI	85
AS1888 - AVVISI PUBBLICI PER L'AFFIDAMENTO ESTERNALIZZATO DEI SERVIZI LEGALI	89
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	93
IP361 - AGM GROUP-PUBBLICITÀ SUPERBONUS	
<i>Provvedimento n. 30602</i>	93
IP364 - ITAL GROUP-VENDITA PRODOTTI VARI PORTA A PORTA	
<i>Provvedimento n. 30603</i>	98
PS12018 - FINECO-GIACENZE OLTRE 100MILA EURO	
<i>Provvedimento n. 30604</i>	102
PS12165 - INTESA SANPAOLO-PREAMMORTAMENTO TECNICO MUTUI IMMOBILIARI	
<i>Provvedimento n. 30605</i>	104

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

I805B - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE SMURFIT KAPPA ITALIA

Provvedimento n. 30583

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 aprile 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014, n. 25152, con cui sono state adottate le *“Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90”* (di seguito, in breve, *“Linee guida”*);

VISTO il proprio provvedimento del 17 luglio 2019, n. 27849 (di seguito anche il Provvedimento), con il quale l’Autorità ha accertato che la società Smurfit Kappa Italia S.p.A. (di seguito anche la Parte) e le società Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., Plurionda S.p.A., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Ondulati Santerno S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l., Adda Ondulati Società per Azioni, Imballaggi Piemontesi S.r.l., Ondulati Nordest S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., ICOM S.p.A., Ondulati del Savio S.r.l., nonché l’associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbrikanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere un’intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 101 TFUE, consistente in un’unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato, e che l’infrazione di Scatolificio Laveggia S.p.A. e Ondulati Santerno S.p.A. viene imputata in solido a Laveggia S.r.l., quella di DS Smith Packaging Italia S.p.A. viene imputata in solido a DS Smith Holding Italia S.p.A., quella di Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A. e Plurionda S.p.A. viene imputata in solido a Pro-Gest S.p.A., mentre quella di Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l. viene imputata in solido a Innova Group S.p.A.;

VISTO che con il richiamato Provvedimento, l’Autorità ha altresì accertato che la Parte e le società DS Smith Packaging Italia S.p.A., Toscana Ondulati S.p.A., International Paper Italia S.r.l., Sandra S.p.A., Saica Pack Italia S.p.A., Mauro Benedetti S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Scatolificio Idealkart S.r.l., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Allibox Italia S.p.A., Innova Group –Stabilimento di Caino S.r.l., Toppazzini S.p.A., Antonio Sada & Figli S.p.A., ICO Industria Cartone Ondulato S.r.l., ICOM S.p.A., Grimaldi S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., MS Packaging S.r.l., Trevikart S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., nonché l’associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbrikanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere un’intesa per oggetto restrittiva

della concorrenza contraria all'articolo 101 TFUE, consistente in un'unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato, e che l'infrazione di Scatolificio Laveggia S.p.A. e Alliabox Italia S.p.A. viene imputata in solido a Laveggia S.r.l., quella di DS Smith Packaging Italia S.p.A. e Toscana Ondulati S.p.A. viene imputata in solido a DS Smith Holding Italia S.p.A., quella di Trevikart.S.r.l. e Ondulati Maranello S.p.A. viene imputata in solido a Pro-Gest S.p.A., quella di Antonio Sada & Figli S.p.A. viene imputata in solido a Sada Partecipazioni S.r.l., mentre quella di Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l. viene imputata in solido a Innova Group S.p.A.;

VISTO che, per la partecipazione alle sopra richiamate intese, Smurfit Kappa Italia S.p.A. è stata sanzionata per 57.108.031 euro (per l'intesa nel mercato dei fogli in cartone ondulato) e per 67.185.919 euro (per l'intesa nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato);

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 2 febbraio 2023, n. 1159 (di seguito anche la sentenza), con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Smurfit Kappa Italia S.p.A. per la riforma della sentenza del TAR del Lazio, Sez. I, n. 6087/2021, è stato annullato il Provvedimento nella sola parte relativa alla determinazione della sanzione disposta a carico di Smurfit Kappa Italia S.p.A.;

VISTA, in particolare, la parte motiva della sentenza nella quale il Consiglio di Stato ha ritenuto che *“lo scarto esistente fra il minimo valore percentuale del 15% del coefficiente in questione e il massimo valore percentuale del tetto imposto dalla norma nel 10%, determina nel concreto un appiattimento della sanzione su quest'ultimo valore frustrando la ratio della disciplina di settore, sia di rango legislativo che regolamentare, astrattamente improntata ad una differenziazione della sanzione in funzione delle specificità delle condotte e dei ruoli imputabili a ciascun singolo operatore”*, aggiungendo inoltre che *“la ratio sottesa alla norma di legge, individuabile nella necessità di contenere l'entità della sanzione entro limiti di sostenibilità finanziaria, di fatto limita, quando non esclude, la possibilità di graduare la stessa adeguandola alle effettive responsabilità degli autori delle condotte illegittime”*, demandando all'Autorità di eliminare *“tale discrasia [...] in sede di ridefinizione degli importi delle sanzioni considerando il valore primario della disposizione di cui all'art. 15 della L n. 287/90”*.

CONSIDERATO inoltre che, nella medesima sentenza, il Consiglio di Stato ricorda come la sanzione *“in coerenza con la finalità che le è propria, dev'essere idonea a fungere da strumento di deterrenza rispetto alla commissione di condotte collusive, ma al contempo dev'essere essere proporzionata all'illecito addebitato, in modo da evitare che diritti fondamentali, anche economici, vengano sacrificati da aggressioni sproporzionate e non giustificate. La quantificazione della pena pecuniaria dovrà, quindi, avvenire sulla base di un equo bilanciamento tra l'interesse perseguito con l'applicazione della misura sanzionatoria e l'oppressione della sfera soggettiva e personale del destinatario della stessa”*;

VISTO che, sempre nella richiamata sentenza, in ragione della natura interconnessa dei mercati su cui ha inciso la condotta anticoncorrenziale, il Consiglio di Stato ha altresì affermato che *“il criterio di calcolo della sanzione basato sul c.d. cumulo materiale, connotato da un certo automatismo, se generalmente adottabile, non risulti conforme al principio di proporzionalità, quanto meno nei casi*

come quello di specie”, ritenendo che “in tali casi, l’istituto penalistico della continuazione, pur non direttamente applicabile alle sanzioni antitrust, debba comunque orientare l’azione dell’Autorità nel determinare in concreto la pena applicabile (restando il cumulo materiale il limite massimo – fra l’altro più favorevole del limite penalistico – ma operando un aumento proporzionato sul richiamato massimo del 10%)” e stabilendo pertanto che “l’Autorità dovrà procedere a rideterminare l’entità delle due sanzioni in osservanza dell’enunciato principio, facendo sì che il loro complessivo ammontare si mantenga, comunque, superato il limite edittale del 10% del fatturato globale dell’impresa, in misura superiore ma proporzionata all’interconnessione – puramente soggettiva – ossia relativa al solo elemento psicologico della Smurfit – non tale da integrare il piano d’insieme – delle due diverse intese”;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato ha demandato all’Autorità di determinare nuovamente le sanzioni da irrogare a Smurfit Kappa Italia S.p.A.;

RITENUTO che la nuova determinazione delle sanzioni da irrogare a Smurfit Kappa Italia S.p.A. debba avvenire in contraddittorio con la Parte;

DELIBERA

a) l’avvio di un procedimento volto alla rideterminazione delle sanzioni nei confronti della società Smurfit Kappa Italia S.p.A.;

b) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla data di notifica del presente Provvedimento, per l’esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il Responsabile del procedimento è il dott. Matteo Pierangelo Negrinotti;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essi delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 ottobre 2023.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

1805C - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE ICOM

Provvedimento n. 30584

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 aprile 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014, n. 25152, con cui sono state adottate le "*Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90*" (di seguito, in breve, "*Linee guida*");

VISTO il proprio provvedimento del 17 luglio 2019, n. 27849 (di seguito anche il Provvedimento), con il quale l'Autorità ha accertato che la società ICOM S.p.A. (di seguito anche la Parte) e le società Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., Plurionda S.p.A., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Ondulati Santerno S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Smurfit Kappa Italia S.p.A., Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l., Adda Ondulati Società per Azioni, Imballaggi Piemontesi S.r.l., Ondulati Nordest S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., Ondulati del Savio S.r.l., nonché l'associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere un'intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 TFUE, consistente in un'unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato, e che l'infrazione di Scatolificio Laveggia S.p.A. e Ondulati Santerno S.p.A. viene imputata in solido a Laveggia S.r.l., quella di DS Smith Packaging Italia S.p.A. viene imputata in solido a DS Smith Holding Italia S.p.A., quella di Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A. e Plurionda S.p.A. viene imputata in solido a Pro-Gest S.p.A., mentre quella di Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l. viene imputata in solido a Innova Group S.p.A.;

VISTO che con il richiamato Provvedimento, l'Autorità ha altresì accertato che la Parte e le società Smurfit Kappa Italia S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Toscana Ondulati S.p.A., International Paper Italia S.r.l., Sandra S.p.A., Saica Pack Italia S.p.A., Mauro Benedetti S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Scatolificio Idealkart S.r.l., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Allibox Italia S.p.A., Innova Group –Stabilimento di Caino S.r.l., Toppazzini S.p.A., Antonio Sada & Figli S.p.A., ICO Industria Cartone Ondulato S.r.l., Grimaldi S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., MS Packaging S.r.l., Trevikart S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., nonché l'associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere un'intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 TFUE, consistente in un'unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato, e che l'infrazione di Scatolificio Laveggia S.p.A. e Allibox Italia S.p.A. viene imputata

in solido a Laveggia S.r.l., quella di DS Smith Packaging Italia S.p.A. e Toscana Ondulati S.p.A. viene imputata in solido a DS Smith Holding Italia S.p.A., quella di Trevikart.S.r.l. e Ondulati Maranello S.p.A. viene imputata in solido a Pro-Gest S.p.A., quella di Antonio Sada & Figli S.p.A. viene imputata in solido a Sada Partecipazioni S.r.l., mentre quella di Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l. viene imputata in solido a Innova Group S.p.A.;

VISTO che, per la partecipazione alle sopra richiamate intese, ICOM S.p.A. è stata sanzionata per 2.660.395 euro (per l'intesa nel mercato dei fogli in cartone ondulato) e per 3.274.332 euro (per l'intesa nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato);

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 12 gennaio 2023, n. 417 (di seguito anche la sentenza), con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto da ICOM S.p.A. per la riforma della sentenza del TAR del Lazio, Sez. I, n. 6051/2021, è stato annullato il Provvedimento nella sola parte relativa alla determinazione della sanzione disposta a carico di ICOM S.p.A.;

VISTA, in particolare, la parte motiva della richiamata sentenza in cui il Consiglio di Stato ha ritenuto che *“le due sanzioni, singolarmente considerate si mantengono nel limite del 10% del fatturato, ma nel loro complesso lo superano in misura consistente”*, ricordando che la sanzione *“in coerenza con la finalità che le è propria, dev'essere idonea a fungere da strumento di deterrenza rispetto alla commissione di condotte collusive, ma al contempo dev'essere essere proporzionata all'illecito addebitato, in modo da evitare che diritti fondamentali, anche economici, vengano sacrificati da aggressioni sproporzionate e non giustificate. La quantificazione della pena pecuniaria dovrà, quindi, avvenire sulla base di un equo bilanciamento tra l'interesse perseguito con l'applicazione della misura sanzionatoria e l'oppressione della sfera soggettiva e personale del destinatario della stessa”*;

VISTO che, nella medesima sentenza, il Consiglio di Stato, in ragione della natura interconnessa dei mercati su cui ha inciso la condotta anticoncorrenziale, ha altresì affermato che *“il criterio di calcolo della sanzione basato sul c.d. cumulo materiale, connotato da un certo automatismo, se generalmente adottabile, non risulti conforme al principio di proporzionalità, quanto meno nei casi come quello di specie”*, ritenendo che *“in tali casi, l'istituto penalistico della continuazione, pur non direttamente applicabile alle sanzioni antitrust, debba comunque orientare l'azione dell'Autorità nel determinare in concreto la pena applicabile (restando il cumulo materiale il limite massimo – fra l'altro più favorevole del limite penalistico – ma operando un aumento proporzionato sul richiamato massimo del 10%)”* e stabilendo pertanto che *“l'Autorità dovrà procedere a rideterminare l'entità delle due sanzioni in osservanza dell'enunciato principio, facendo sì che il loro complessivo ammontare si mantenga, comunque, superato il limite edittale del 10% del fatturato globale dell'impresa, in misura superiore ma proporzionata all'interconnessione delle due diverse intese”*;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato ha demandato all'Autorità di determinare nuovamente le sanzioni da irrogare a ICOM S.p.A.;

RITENUTO che la nuova determinazione delle sanzioni da irrogare a ICOM S.p.A. debba avvenire in contraddittorio con la Parte;

DELIBERA

- a) l'avvio di un procedimento volto alla rideterminazione delle sanzioni nei confronti della società ICOM S.p.A.;
- b) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla data di notifica del presente Provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- c) che il Responsabile del procedimento è il dott. Matteo Pierangelo Negrinotti;
- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essi delegate;
- e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 ottobre 2023.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

**I805D - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE
ONDULATI NORDEST**

Provvedimento n. 30585

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 aprile 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014, n. 25152, con cui sono state adottate le *“Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90”* (di seguito, in breve, *“Linee guida”*);

VISTO il proprio provvedimento del 17 luglio 2019, n. 27849 (di seguito anche il Provvedimento), con il quale l’Autorità ha accertato che la società Ondulati Nordest S.p.A. (di seguito anche la Parte) e le società Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., Plurionda S.p.A., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Ondulati Santerno S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Smurfit Kappa Italia S.p.A., Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l., Adda Ondulati Società per Azioni, Imballaggi Piemontesi S.r.l., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., ICOM S.p.A., Ondulati del Savio S.r.l., nonché l’associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere un’intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 101 TFUE, consistente in un’unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato, e che l’infrazione di Scatolificio Laveggia S.p.A. e Ondulati Santerno S.p.A. viene imputata in solido a Laveggia S.r.l., quella di DS Smith Packaging Italia S.p.A. viene imputata in solido a DS Smith Holding Italia S.p.A., quella di Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A. e Plurionda S.p.A. viene imputata in solido a Pro-Gest S.p.A., mentre quella di Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l. viene imputata in solido a Innova Group S.p.A.;

VISTO che, per la partecipazione alla menzionata intesa nel mercato dei fogli in cartone ondulato, Ondulati Nordest S.p.A. è stata sanzionata per 2.831.489 euro;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 27 gennaio 2023, n. 941 (di seguito anche la sentenza), con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Ondulati Nordest S.p.A. per la riforma della sentenza del TAR del Lazio, Sez. I, n. 6076/2021, è stato annullato il Provvedimento nella sola parte relativa alla determinazione della sanzione disposta a carico di Ondulati Nordest S.p.A.;

VISTA, in particolare, la parte motiva della sentenza in cui il Consiglio di Stato ha ritenuto che *“lo scarto esistente fra il minimo valore percentuale del 15% del coefficiente in questione e il massimo valore percentuale del tetto imposto dalla norma nel 10%, determina nel concreto un appiattimento della sanzione su quest’ultimo valore frustrando la ratio della disciplina di settore, sia di rango legislativo che regolamentare, astrattamente improntata ad una differenziazione della sanzione in*

funzione delle specificità delle condotte e dei ruoli imputabili a ciascun singolo operatore”, aggiungendo inoltre che “la ratio sottesa alla norma di legge, individuabile nella necessità di contenere l’entità della sanzione entro limiti di sostenibilità finanziaria, di fatto limita, quando non esclude, la possibilità di graduare la stessa adeguandola alle effettive responsabilità degli autori delle condotte illegittime”;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato ha demandato all’Autorità di eliminare “*tale discrasia [...] in sede di ridefinizione degli importi delle sanzioni considerando il valore primario della disposizione di cui all’art. 15 della L n. 287/90 rideterminando la sanzione – nella specie invero non di importo proibitivo – specificamente motivando in ordine alla sua adeguatezza e proporzionalità, al fine eventualmente di personalizzarla*”;

RITENUTO che la nuova determinazione della sanzione da irrogare a Ondulati Nordest S.p.A. debba avvenire in contraddittorio con la Parte;

DELIBERA

- a) l’avvio di un procedimento volto alla rideterminazione della sanzione nei confronti della società Ondulati Nordest S.p.A.;
- b) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla data di notifica del presente Provvedimento, per l’esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- c) che il Responsabile del procedimento è il dott. Matteo Pierangelo Negrinotti;
- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essi delegate;
- e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 ottobre 2023.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

**I805E - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/ RIDETERMINAZIONE SANZIONE
ONDULATI E IMBALLAGGI DEL FRIULI***Provvedimento n. 30586*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 aprile 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014, n. 25152, con cui sono state adottate le *“Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90”* (di seguito, in breve, *“Linee guida”*);

VISTO il proprio provvedimento del 17 luglio 2019, n. 27849 (di seguito anche il Provvedimento), con il quale l’Autorità ha accertato che la società Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A. (di seguito anche la Parte) e le società Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., Plurionda S.p.A., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Ondulati Santerno S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Smurfit Kappa Italia S.p.A., Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l., Adda Ondulati Società per Azioni, Imballaggi Piemontesi S.r.l., Ondulati Nordest S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., ICOM S.p.A., Ondulati del Savio S.r.l., nonché l’associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbrikanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere un’intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 101 TFUE, consistente in un’unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato, e che l’infrazione di Scatolificio Laveggia S.p.A. e Ondulati Santerno S.p.A. viene imputata in solido a Laveggia S.r.l., quella di DS Smith Packaging Italia S.p.A. viene imputata in solido a DS Smith Holding Italia S.p.A., quella di Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A. e Plurionda S.p.A. viene imputata in solido a Pro-Gest S.p.A., mentre quella di Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l. viene imputata in solido a Innova Group S.p.A.;

VISTO che con il richiamato Provvedimento, l’Autorità ha altresì accertato che la Parte e le società Smurfit Kappa Italia S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Toscana Ondulati S.p.A., International Paper Italia S.r.l., Sandra S.p.A., Saica Pack Italia S.p.A., Mauro Benedetti S.p.A., Scatolificio Idealkart.S.r.l., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Alliabox Italia S.p.A., Innova Group –Stabilimento di Caino S.r.l., Toppazzini S.p.A., Antonio Sada & Figli S.p.A., ICO Industria Cartone Ondulato S.r.l., ICOM S.p.A., Grimaldi S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., MS Packaging S.r.l., Trevikart.S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., nonché l’associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbrikanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere un’intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 101 TFUE, consistente in un’unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato, e che l’infrazione di Scatolificio Laveggia S.p.A. e Alliabox Italia S.p.A. viene imputata in solido a Laveggia S.r.l., quella

di DS Smith Packaging Italia S.p.A. e Toscana Ondulati S.p.A. viene imputata in solido a DS Smith Holding Italia S.p.A., quella di Trevikart.S.r.l. e Ondulati Maranello S.p.A. viene imputata in solido a Pro-Gest S.p.A., quella di Antonio Sada & Figli S.p.A. viene imputata in solido a Sada Partecipazioni S.r.l., mentre quella di Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l. viene imputata in solido a Innova Group S.p.A.;

VISTO che, per la partecipazione alle sopra richiamate intese, Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., è stata sanzionata per 855.093 euro (per l'intesa nel mercato dei fogli in cartone ondulato) e per 1.052.422 euro (per l'intesa nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato);

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 19 gennaio 2023, n. 671 (di seguito anche la sentenza), con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A. per la riforma della sentenza del TAR del Lazio, Sez. I, n. 6075/2021, è stato annullato il Provvedimento nella sola parte relativa alla determinazione della sanzione disposta a carico di Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A.;

VISTA, in particolare, la parte motiva della sentenza in cui il Consiglio di Stato ha ritenuto che *“lo scarto esistente fra il minimo valore percentuale del 15% del coefficiente in questione e il massimo valore percentuale del tetto imposto dalla norma nel 10%, determina nel concreto un appiattimento della sanzione su quest'ultimo valore frustrando la ratio della disciplina di settore, sia di rango legislativo che regolamentare, astrattamente improntata ad una differenziazione della sanzione in funzione delle specificità delle condotte e dei ruoli imputabili a ciascun singolo operatore”*, aggiungendo inoltre che *“la ratio sottesa alla norma di legge, individuabile nella necessità di contenere l'entità della sanzione entro limiti di sostenibilità finanziaria, di fatto limita, quando non esclude, la possibilità di graduare la stessa adeguandola alle effettive responsabilità degli autori delle condotte illegittime”*;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato ha demandato all'Autorità di eliminare *“tale discrasia [...] in sede di ridefinizione degli importi delle sanzioni considerando il valore primario della disposizione di cui all'art. 15 della L n. 287/90”*, ridefinendo *“gli importi delle stesse alla luce delle considerazioni esposte e dando rilievo al coinvolgimento pieno, medio e lieve di ogni singola impresa coinvolta”*;

RITENUTO che la nuova determinazione delle sanzioni da irrogare a Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A. debba avvenire in contraddittorio con la Parte;

DELIBERA

a) l'avvio di un procedimento volto alla rideterminazione delle sanzioni nei confronti della società di Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A.;

b) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla data di notifica del presente Provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il Responsabile del procedimento è il dott. Matteo Pierangelo Negrinotti;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essi delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 ottobre 2023.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

1805F - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE ONDULATO PICENO

Provvedimento n. 30587

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 aprile 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014, n. 25152, con cui sono state adottate le "*Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90*" (di seguito, in breve, "*Linee guida*");

VISTO il proprio provvedimento del 17 luglio 2019, n. 27849 (di seguito anche il Provvedimento), con il quale l'Autorità ha accertato che la società Ondulato Piceno S.r.l. (di seguito anche la Parte) e le società Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., Plurionda S.p.A., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Ondulati Santerno S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Smurfit Kappa Italia S.p.A., Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l., Adda Ondulati Società per Azioni, Imballaggi Piemontesi S.r.l., Ondulati Nordest S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., ICOM S.p.A., Ondulati del Savio S.r.l., nonché l'associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere un'intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 TFUE, consistente in un'unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato, e che l'infrazione di Scatolificio Laveggia S.p.A. e Ondulati Santerno S.p.A. viene imputata in solido a Laveggia S.r.l., quella di DS Smith Packaging Italia S.p.A. viene imputata in solido a DS Smith Holding Italia S.p.A., quella di Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A. e Plurionda S.p.A. viene imputata in solido a Pro-Gest S.p.A., mentre quella di Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l. viene imputata in solido a Innova Group S.p.A.;

VISTO che con il richiamato Provvedimento, l'Autorità ha altresì accertato che la Parte e le società Smurfit Kappa Italia S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Toscana Ondulati S.p.A., International Paper Italia S.r.l., Sandra S.p.A., Saica Pack Italia S.p.A., Mauro Benedetti S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Scatolificio Idealkart S.r.l., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Alliabox Italia S.p.A., Innova Group –Stabilimento di Caino S.r.l., Toppazzini S.p.A., Antonio Sada & Figli S.p.A., ICO Industria Cartone Ondulato S.r.l., ICOM S.p.A., Grimaldi S.p.A., MS Packaging S.r.l., Trevikart S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., nonché l'associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere un'intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 TFUE, consistente in un'unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato, e che l'infrazione di Scatolificio Laveggia S.p.A. e Alliabox Italia S.p.A. viene imputata in solido a Laveggia S.r.l., quella

di DS Smith Packaging Italia S.p.A. e Toscana Ondulati S.p.A. viene imputata in solido a DS Smith Holding Italia S.p.A., quella di Trevikart. S.r.l. e Ondulati Maranello S.p.A. viene imputata in solido a Pro-Gest S.p.A., quella di Antonio Sada & Figli S.p.A. viene imputata in solido a Sada Partecipazioni S.r.l., mentre quella di Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l. viene imputata in solido a Innova Group S.p.A.;

VISTO che, per la partecipazione alle sopra richiamate intese, Ondulato Piceno S.r.l. è stata sanzionata per 3.674.075 euro (per l'intesa nel mercato dei fogli in cartone ondulato) e per 4.228.903 euro (per l'intesa nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato);

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 27 gennaio 2023, n. 949 (di seguito anche la sentenza), con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Ondulato Piceno S.r.l. per la riforma della sentenza del TAR del Lazio, Sez. I, n. 6079/2021, è stato annullato il Provvedimento nella sola parte relativa alla determinazione della sanzione disposta a carico di Ondulato Piceno S.r.l.;

VISTA, in particolare, la parte motiva della sentenza in cui il Consiglio di Stato ha ritenuto che *“lo scarto esistente fra il minimo valore percentuale del 15% del coefficiente in questione e il massimo valore percentuale del tetto imposto dalla norma nel 10%, determina nel concreto un appiattimento della sanzione su quest'ultimo valore frustrando la ratio della disciplina di settore, sia di rango legislativo che regolamentare, astrattamente improntata ad una differenziazione della sanzione in funzione delle specificità delle condotte e dei ruoli imputabili a ciascun singolo operatore”*, aggiungendo inoltre che *“la ratio sottesa alla norma di legge, individuabile nella necessità di contenere l'entità della sanzione entro limiti di sostenibilità finanziaria, di fatto limita, quando non esclude, la possibilità di graduare la stessa adeguandola alle effettive responsabilità degli autori delle condotte illegittime”*;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato ha demandato all'Autorità di eliminare *“tale discrasia [...] in sede di ridefinizione degli importi delle sanzioni considerando il valore primario della disposizione di cui all'art. 15 della L n. 287/90 il cui effetto non può essere sostanzialmente neutralizzato in applicazione di una disciplina attuativa suscettibile di sterilizzarne la ratio che deve essere volta alla personalizzazione della sanzione secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza incentrati sulla valutazione di tutte le circostanze del caso concreto”*;

RITENUTO che la nuova determinazione delle sanzioni da irrogare a Ondulato Piceno S.r.l. debba avvenire in contraddittorio con la Parte;

DELIBERA

a) l'avvio di un procedimento volto alla rideterminazione delle sanzioni nei confronti della società Ondulato Piceno S.r.l.;

b) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla data di notifica del presente Provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

- c) che il Responsabile del procedimento è il dott. Matteo Pierangelo Negrinotti;
- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essi delegate;
- e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 ottobre 2023.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

**I805G - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE
SCATOLIFICIO IDEALKART**

Provvedimento n. 30588

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 aprile 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014, n. 25152, con cui sono state adottate le *“Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90”* (di seguito, in breve, *“Linee guida”*);

VISTO il proprio provvedimento del 17 luglio 2019, n. 27849 (di seguito anche il Provvedimento), con il quale l’Autorità ha accertato la società Scatolificio Idealkart S.r.l. (di seguito anche la Parte) e le società Smurfit Kappa Italia S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Toscana Ondulati S.p.A., International Paper Italia S.r.l., Sandra S.p.A., Saica Pack Italia S.p.A., Mauro Benedetti S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Alliabox Italia S.p.A., Innova Group –Stabilimento di Caino S.r.l., Toppazzini S.p.A., Antonio Sada & Figli S.p.A., ICO Industria Cartone Ondulato S.r.l., ICOM S.p.A., Grimaldi S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., MS Packaging S.r.l., Trevikart S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., nonché l’associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbrikanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere un’intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 101 TFUE, consistente in un’unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato, e che l’infrazione di Scatolificio Laveggia S.p.A. e Alliabox Italia S.p.A. viene imputata in solido a Laveggia S.r.l., quella di DS Smith Packaging Italia S.p.A. e Toscana Ondulati S.p.A. viene imputata in solido a DS Smith Holding Italia S.p.A., quella di Trevikart S.r.l. e Ondulati Maranello S.p.A. viene imputata in solido a Pro-Gest S.p.A., quella di Antonio Sada & Figli S.p.A. viene imputata in solido a Sada Partecipazioni S.r.l., mentre quella di Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l. viene imputata in solido a Innova Group S.p.A.;

VISTO che, per la partecipazione alla menzionata intesa nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato, la società Scatolificio Idealkart S.r.l. è stata sanzionata per 735.188 euro;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 27 gennaio 2023, n. 951 (di seguito anche la sentenza), con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Scatolificio Idealkart S.r.l. per la riforma della sentenza del TAR del Lazio, Sez. I, n. 6084/2021, è stato annullato il Provvedimento nella sola parte relativa alla determinazione della sanzione disposta a carico di Scatolificio Idealkart S.r.l.;

VISTA, in particolare, nella parte motiva della sentenza, il Consiglio di Stato ha ritenuto che *“lo scarto esistente fra il minimo valore percentuale del 15% del coefficiente in questione e il massimo valore percentuale del tetto imposto dalla norma nel 10%, determina nel concreto un appiattimento*

della sanzione su quest'ultimo valore frustrando la ratio della disciplina di settore, sia di rango legislativo che regolamentare, astrattamente improntata ad una differenziazione della sanzione in funzione delle specificità delle condotte e dei ruoli imputabili a ciascun singolo operatore”, aggiungendo inoltre che “la ratio sottesa alla norma di legge, individuabile nella necessità di contenere l’entità della sanzione entro limiti di sostenibilità finanziaria, di fatto limita, quando non esclude, la possibilità di graduare la stessa adeguandola alle effettive responsabilità degli autori delle condotte illegittime”;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato ha demandato all’Autorità di eliminare “*tale discrasia [...] in sede di ridefinizione degli importi delle sanzioni considerando il valore primario della disposizione di cui all’art. 15 della L n. 287/90 rideterminando la sanzione – nella specie invero non di importo proibitivo – specificamente motivando in ordine alla sua adeguatezza e proporzionalità, al fine eventualmente di personalizzarla*”;

RITENUTO che la nuova determinazione della sanzione da irrogare a Scatolificio Idealkart S.r.l. debba avvenire in contraddittorio con la Parte;

DELIBERA

- a) l’avvio di un procedimento volto alla rideterminazione della sanzione nei confronti della società Scatolificio Idealkart S.r.l.;
- b) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla data di notifica del presente Provvedimento, per l’esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- c) che il Responsabile del procedimento è il dott. Matteo Pierangelo Negrinotti;
- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essi delegate;
- e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 ottobre 2023.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

**I805H - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE
IMBALLAGGI PIEMONTESI**

Provvedimento n. 30589

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 aprile 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014, n. 25152, con cui sono state adottate le *“Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90”* (di seguito, in breve, *“Linee guida”*);

VISTO il proprio provvedimento del 17 luglio 2019, n. 27849 (di seguito anche il Provvedimento), con il quale l’Autorità ha accertato che la società Imballaggi piemontesi S.r.l. (di seguito anche la Parte) e le società Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., Plurionda S.p.A., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Ondulati Santerno S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Smurfit Kappa Italia S.p.A., Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l., Adda Ondulati Società per Azioni, Ondulati Nordest S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., ICOM S.p.A., Ondulati del Savio S.r.l., nonché l’associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere un’intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 101 TFUE, consistente in un’unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato, e che l’infrazione di Scatolificio Laveggia S.p.A. e Ondulati Santerno S.p.A. viene imputata in solido a Laveggia S.r.l., quella di DS Smith Packaging Italia S.p.A. viene imputata in solido a DS Smith Holding Italia S.p.A., quella di Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A. e Plurionda S.p.A. viene imputata in solido a Pro-Gest S.p.A., mentre quella di Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l. viene imputata in solido a Innova Group S.p.A.;

VISTO che, per la partecipazione alla menzionata intesa nel mercato dei fogli in cartone ondulato, la società Imballaggi piemontesi S.r.l. è stata sanzionata per 6.147.746 euro;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 1° marzo 2023, n. 2118 (di seguito anche la sentenza), con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Imballaggi piemontesi S.r.l. per la riforma della sentenza del TAR del Lazio, Sez. I, n. 6052/2021, è stato annullato il Provvedimento nella sola parte relativa alla determinazione della sanzione disposta a carico di Imballaggi piemontesi S.r.l.;

VISTA, in particolare, la parte motiva della sentenza in cui il Consiglio di Stato ha ritenuto che *“lo scarto esistente fra il minimo valore percentuale del 15% del coefficiente in questione e il massimo valore percentuale del tetto imposto dalla norma nel 10%, determina nel concreto un appiattimento della sanzione su quest’ultimo valore frustrando la ratio della disciplina di settore, sia di rango legislativo che regolamentare, astrattamente improntata ad una differenziazione della sanzione in*

funzione delle specificità delle condotte e dei ruoli imputabili a ciascun singolo operatore”, aggiungendo inoltre che “la ratio sottesa alla norma di legge, individuabile nella necessità di contenere l’entità della sanzione entro limiti di sostenibilità finanziaria, di fatto limita, quando non esclude, la possibilità di graduare la stessa adeguandola alle effettive responsabilità degli autori delle condotte illegittime”;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato ha demandato all’Autorità di eliminare “*tale discrasia [...] in sede di ridefinizione degli importi delle sanzioni considerando il valore primario della disposizione di cui all’art. 15 della L n. 287/90 rideterminando la sanzione – nella specie invero non di importo proibitivo – specificamente motivando in ordine alla sua adeguatezza e proporzionalità, al fine eventualmente di personalizzarla*”;

RITENUTO che la nuova determinazione della sanzione da irrogare a Imballaggi piemontesi S.r.l. debba avvenire in contraddittorio con la Parte;

DELIBERA

a) l’avvio di un procedimento volto alla rideterminazione della sanzione nei confronti della società Imballaggi piemontesi S.r.l.;

b) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla data di notifica del presente Provvedimento, per l’esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il Responsabile del procedimento è il dott. Matteo Pierangelo Negrinotti;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essi delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 ottobre 2023.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

**I8051 - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE
ADDA ONDULATI**

Provvedimento n. 30590

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 aprile 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014, n. 25152, con cui sono state adottate le *“Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90”* (di seguito, in breve, *“Linee guida”*);

VISTO il proprio provvedimento del 17 luglio 2019, n. 27849 (di seguito anche il Provvedimento), con il quale l’Autorità ha accertato che la società Adda Ondulati S.p.A. (di seguito anche la Parte) e le società Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., Plurionda S.p.A., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Ondulati Santerno S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Smurfit Kappa Italia S.p.A., Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l., , Imballaggi Piemontesi S.r.l., Ondulati Nordest S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., ICOM S.p.A., Ondulati del Savio S.r.l., nonché l’associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbrikanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere un’intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 101 TFUE, consistente in un’unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato, e che l’infrazione di Scatolificio Laveggia S.p.A. e Ondulati Santerno S.p.A. viene imputata in solido a Laveggia S.r.l., quella di DS Smith Packaging Italia S.p.A. viene imputata in solido a DS Smith Holding Italia S.p.A., quella di Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A. e Plurionda S.p.A. viene imputata in solido a Pro-Gest S.p.A., mentre quella di Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l. viene imputata in solido a Innova Group S.p.A.;

VISTO che, per la partecipazione alla menzionata intesa nel mercato dei fogli in cartone ondulato, Adda Ondulati S.p.A. è stata sanzionata per 3.658.077 euro;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 20 gennaio 2023, n. 690 (di seguito anche la sentenza), con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Adda Ondulati S.p.A. per la riforma della sentenza del TAR del Lazio, Sez. I, n. 6040/2021, è stato annullato il Provvedimento nella sola parte relativa alla determinazione della sanzione disposta a carico di Adda Ondulati S.p.A.;

VISTA, in particolare, la parte motiva della sentenza in cui il Consiglio di Stato ha ritenuto che *“lo scarto esistente fra il minimo valore percentuale del 15% del coefficiente in questione e il massimo valore percentuale del tetto imposto dalla norma nel 10%, determina nel concreto un appiattimento della sanzione su quest’ultimo valore frustrando la ratio della disciplina di settore, sia di rango legislativo che regolamentare, astrattamente improntata ad una differenziazione della sanzione in funzione delle specificità delle condotte e dei ruoli imputabili a ciascun singolo operatore”*,

aggiungendo inoltre che *“la ratio sottesa alla norma di legge, individuabile nella necessità di contenere l’entità della sanzione entro limiti di sostenibilità finanziaria, di fatto limita, quando non esclude, la possibilità di graduare la stessa adeguandola alle effettive responsabilità degli autori delle condotte illegittime”*;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato ha demandato all’Autorità di eliminare *“tale discrasia [...] in sede di ridefinizione degli importi delle sanzioni considerando il valore primario della disposizione di cui all’art. 15 della L n. 287/90”*, ridefinendo *“gli importi delle stesse alla luce delle considerazioni esposte e dando rilievo al coinvolgimento pieno, medio e lieve di ogni singola impresa coinvolta”*;

RITENUTO che la nuova determinazione della sanzione da irrogare a Adda Ondulati S.p.A. debba avvenire in contraddittorio con la Parte;

DELIBERA

- a) l’avvio di un procedimento volto alla rideterminazione della sanzione nei confronti della società Adda Ondulati S.p.A.;
- b) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla data di notifica del presente Provvedimento, per l’esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- c) che il Responsabile del procedimento è il dott. Matteo Pierangelo Negrinotti;
- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essi delegate;
- e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 ottobre 2023.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

I805L - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE ICO
Provvedimento n. 30591

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 aprile 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014, n. 25152, con cui sono state adottate le *“Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90”* (di seguito, in breve, *“Linee guida”*);

VISTO il proprio provvedimento del 17 luglio 2019, n. 27849 (di seguito anche il Provvedimento), con il quale l’Autorità ha accertato che la società ICO – Industria Cartone Ondulato S.r.l. (di seguito anche la Parte o ICO S.r.l.) e le società Smurfit Kappa Italia S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Toscana Ondulati S.p.A., International Paper Italia S.r.l., Sandra S.p.A., Saica Pack Italia S.p.A., Mauro Benedetti S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Scatolificio Idealkart S.r.l., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Allibox Italia S.p.A., Innova Group –Stabilimento di Caino S.r.l., Toppazzini S.p.A., Antonio Sada & Figli S.p.A., ICOM S.p.A., Grimaldi S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., MS Packaging S.r.l., Trevikart S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., nonché l’associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere un’intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 101 TFUE, consistente in un’unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato, e che l’infrazione di Scatolificio Laveggia S.p.A. e Allibox Italia S.p.A. viene imputata in solido a Laveggia S.r.l., quella di DS Smith Packaging Italia S.p.A. e Toscana Ondulati S.p.A. viene imputata in solido a DS Smith Holding Italia S.p.A., quella di Trevikart S.r.l. e Ondulati Maranello S.p.A. viene imputata in solido a Pro-Gest S.p.A., quella di Antonio Sada & Figli S.p.A. viene imputata in solido a Sada Partecipazioni S.r.l., mentre quella di Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l. viene imputata in solido a Innova Group S.p.A.;

VISTO che, per la partecipazione alla sopra richiamata intesa nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato, ICO S.r.l. è stata sanzionata per 7.965.677 euro;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 20 gennaio 2023, n. 689 (di seguito anche la sentenza), con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto da ICO S.r.l. per la riforma della sentenza del TAR del Lazio, Sez. I, n. 6050/2021, è stato annullato il Provvedimento nella sola parte relativa alla determinazione della sanzione disposta a carico di ICO S.r.l.;

VISTA, in particolare, la parte motiva della sentenza in cui il Consiglio di Stato ha ritenuto che *“lo scarto esistente fra il minimo valore percentuale del 15% del coefficiente in questione e il massimo valore percentuale del tetto imposto dalla norma nel 10%, determina nel concreto un appiattimento della sanzione su quest’ultimo valore frustrando la ratio della disciplina di settore, sia di rango*

legislativo che regolamentare, astrattamente improntata ad una differenziazione della sanzione in funzione delle specificità delle condotte e dei ruoli imputabili a ciascun singolo operatore”, aggiungendo inoltre che “la ratio sottesa alla norma di legge, individuabile nella necessità di contenere l’entità della sanzione entro limiti di sostenibilità finanziaria, di fatto limita, quando non esclude, la possibilità di graduare la stessa adeguandola alle effettive responsabilità degli autori delle condotte illegittime”;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato ha demandato all’Autorità di eliminare “*tale discrasia [...] in sede di ridefinizione degli importi delle sanzioni considerando il valore primario della disposizione di cui all’art. 15 della L n. 287/90*”, ridefinendo “*gli importi delle stesse alla luce delle considerazioni esposte e dando rilievo al coinvolgimento pieno, medio e lieve di ogni singola impresa coinvolta*”;

RITENUTO che la nuova determinazione della sanzione da irrogare a ICO S.r.l. debba avvenire in contraddittorio con la Parte;

DELIBERA

a) l’avvio di un procedimento volto alla rideterminazione della sanzione nei confronti della società ICO S.r.l.;

b) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla data di notifica del presente Provvedimento, per l’esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il Responsabile del procedimento è il dott. Matteo Pierangelo Negrinotti;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essi delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 ottobre 2023.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

I805M - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE**SANDRA***Provvedimento n. 30592*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 aprile 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014, n. 25152, con cui sono state adottate le *“Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90”* (di seguito, in breve, *“Linee guida”*);

VISTO il proprio provvedimento del 17 luglio 2019, n. 27849 (di seguito anche il Provvedimento), con il quale l’Autorità ha accertato che la società Sandra S.p.A. (di seguito anche la Parte) e le società Smurfit Kappa Italia S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Toscana Ondulati S.p.A., International Paper Italia S.r.l., Saica Pack Italia S.p.A., Mauro Benedetti S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Scatolificio Idealkart S.r.l., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Alliabox Italia S.p.A., Innova Group –Stabilimento di Caino S.r.l., Toppazzini S.p.A., Antonio Sada & Figli S.p.A., ICO Industria Cartone Ondulato S.r.l., ICOM S.p.A., Grimaldi S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., MS Packaging S.r.l., Trevikart S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., nonché l’associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbrikanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere un’intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 101 TFUE, consistente in un’unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato, e che l’infrazione di Scatolificio Laveggia S.p.A. e Alliabox Italia S.p.A. viene imputata in solido a Laveggia S.r.l., quella di DS Smith Packaging Italia S.p.A. e Toscana Ondulati S.p.A. viene imputata in solido a DS Smith Holding Italia S.p.A., quella di Trevikart S.r.l. e Ondulati Maranello S.p.A. viene imputata in solido a Pro-Gest S.p.A., quella di Antonio Sada & Figli S.p.A. viene imputata in solido a Sada Partecipazioni S.r.l., mentre quella di Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l. viene imputata in solido a Innova Group S.p.A.;

VISTO che, per la partecipazione alla sopra richiamata intesa nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato, Sandra S.p.A. è stata sanzionata per 10.689.458 euro;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 13 gennaio 2023, n. 462 (di seguito anche la sentenza), con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto dall’Autorità, il giudice dell’appello ha riformato la sentenza del TAR del Lazio, Sez. I, n. 6083/2021, annullando tuttavia il Provvedimento nella sola parte relativa alla determinazione della sanzione disposta a carico di Sandra S.p.A.;

VISTA, in particolare, la parte motiva della sentenza in cui il Consiglio di Stato ha ritenuto che *“lo scarto esistente fra il minimo valore percentuale del 15% del coefficiente in questione e il massimo valore percentuale del tetto imposto dalla norma nel 10%, determina nel concreto un appiattimento*

della sanzione su quest'ultimo valore frustrando la ratio della disciplina di settore, sia di rango legislativo che regolamentare, astrattamente improntata ad una differenziazione della sanzione in funzione delle specificità delle condotte e dei ruoli imputabili a ciascun singolo operatore”, aggiungendo inoltre che “la ratio sottesa alla norma di legge, individuabile nella necessità di contenere l’entità della sanzione entro limiti di sostenibilità finanziaria, di fatto limita, quando non esclude, la possibilità di graduare la stessa adeguandola alle effettive responsabilità degli autori delle condotte illegittime”;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato ha demandato all’Autorità di eliminare “*tale discrasia [...] in sede di ridefinizione degli importi delle sanzioni considerando il valore primario della disposizione di cui all’art. 15 della L n. 287/90*”;

VISTO che la società Sandra S.p.A. ha mutato la propria denominazione sociale in FEPA S.p.A.;

RITENUTO che la nuova determinazione della sanzione da irrogare a FEPA S.p.A. (già Sandra S.p.A.) debba avvenire in contraddittorio con la Parte;

DELIBERA

a) l’avvio di un procedimento volto alla rideterminazione della sanzione nei confronti della società FEPA S.p.A. (già Sandra S.p.A.);

b) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla data di notifica del presente Provvedimento, per l’esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il Responsabile del procedimento è il dott. Matteo Pierangelo Negrinotti;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essi delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 ottobre 2023.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

**I805N - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE
ONDULATI DEL SAVIO**

Provvedimento n. 30593

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 aprile 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014, n. 25152, con cui sono state adottate le *“Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90”* (di seguito, in breve, *“Linee guida”*);

VISTO il proprio provvedimento del 17 luglio 2019, n. 27849 (di seguito anche il Provvedimento), con il quale l’Autorità ha accertato che la società Ondulati del Savio S.r.l. (di seguito anche la Parte) e le società Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., Plurionda S.p.A., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Ondulati Santerno S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Smurfit Kappa Italia S.p.A., Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l., Adda Ondulati Società per Azioni, Imballaggi Piemontesi S.r.l., Ondulati Nordest S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., ICOM S.p.A., nonché l’associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere un’intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 101 TFUE, consistente in un’unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato, e che l’infrazione di Scatolificio Laveggia S.p.A. e Ondulati Santerno S.p.A. viene imputata in solido a Laveggia S.r.l., quella di DS Smith Packaging Italia S.p.A. viene imputata in solido a DS Smith Holding Italia S.p.A., quella di Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A. e Plurionda S.p.A. viene imputata in solido a Pro-Gest S.p.A., mentre quella di Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l. viene imputata in solido a Innova Group S.p.A.;

VISTO che, per la partecipazione alla menzionata intesa nel mercato dei fogli in cartone ondulato, Ondulati del Savio S.r.l. è stata sanzionata per 1.866.071 euro;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 13 gennaio 2023, n. 461 (di seguito anche la sentenza), con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto dall’Autorità, il giudice dell’appello ha riformato la sentenza del TAR del Lazio, Sez. I, n. 6074/2021, annullando tuttavia il Provvedimento nella sola parte relativa alla determinazione della sanzione disposta a carico di Ondulati del Savio S.r.l.;

VISTA, in particolare, la parte motiva della sentenza in cui il Consiglio di Stato ha ritenuto che *“lo scarto esistente fra il minimo valore percentuale del 15% del coefficiente in questione e il massimo valore percentuale del tetto imposto dalla norma nel 10%, determina nel concreto un appiattimento della sanzione su quest’ultimo valore frustrando la ratio della disciplina di settore, sia di rango legislativo che regolamentare, astrattamente improntata ad una differenziazione della sanzione in*

funzione delle specificità delle condotte e dei ruoli imputabili a ciascun singolo operatore”, aggiungendo inoltre che “la ratio sottesa alla norma di legge, individuabile nella necessità di contenere l’entità della sanzione entro limiti di sostenibilità finanziaria, di fatto limita, quando non esclude, la possibilità di graduare la stessa adeguandola alle effettive responsabilità degli autori delle condotte illegittime”;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato ha demandato all’Autorità di eliminare “*tale discrasia [...] in sede di ridefinizione degli importi delle sanzioni considerando il valore primario della disposizione di cui all’art. 15 della L n. 287/90;*

RITENUTO che la nuova determinazione della sanzione da irrogare a Ondulati del Savio S.r.l. debba avvenire in contraddittorio con la Parte;

DELIBERA

a) l’avvio di un procedimento volto alla rideterminazione della sanzione nei confronti della società Ondulati del Savio S.r.l.;

b) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla data di notifica del presente Provvedimento, per l’esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il Responsabile del procedimento è il dott. Matteo Pierangelo Negrinotti;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essi delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 ottobre 2023.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

I8050 - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE GRIMALDI

Provvedimento n. 30594

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 aprile 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014, n. 25152, con cui sono state adottate le *“Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90”* (di seguito, in breve, *“Linee guida”*);

VISTO il proprio provvedimento del 17 luglio 2019, n. 27849 (di seguito anche il Provvedimento), con il quale l’Autorità ha accertato che la società Grimaldi S.p.A. (di seguito anche la Parte) e le società Smurfit Kappa Italia S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Toscana Ondulati S.p.A., International Paper Italia S.r.l., Sandra S.p.A., Saica Pack Italia S.p.A., Mauro Benedetti S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Scatolificio Idealkart S.r.l., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Allibox Italia S.p.A., Innova Group –Stabilimento di Caino S.r.l., Toppazzini S.p.A., Antonio Sada & Figli S.p.A., ICO Industria Cartone Ondulato S.r.l., ICOM S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., MS Packaging S.r.l., Trevikart S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., nonché l’associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbrikanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere un’intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 101 TFUE, consistente in un’unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato, e che l’infrazione di Scatolificio Laveggia S.p.A. e Allibox Italia S.p.A. viene imputata in solido a Laveggia S.r.l., quella di DS Smith Packaging Italia S.p.A. e Toscana Ondulati S.p.A. viene imputata in solido a DS Smith Holding Italia S.p.A., quella di Trevikart S.r.l. e Ondulati Maranello S.p.A. viene imputata in solido a Pro-Gest S.p.A., quella di Antonio Sada & Figli S.p.A. viene imputata in solido a Sada Partecipazioni S.r.l., mentre quella di Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l. viene imputata in solido a Innova Group S.p.A.;

VISTO che, per la partecipazione alla sopra richiamata intesa nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato, Grimaldi S.p.A. è stata sanzionata per 2.106.898 euro;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 1° marzo 2023, n. 2117 (di seguito anche la sentenza), con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Grimaldi S.p.A. per la riforma della sentenza del TAR del Lazio, Sez. I, n. 6049/2021, è stato annullato il Provvedimento nella sola parte relativa alla determinazione della sanzione disposta a carico di Grimaldi S.p.A.;

VISTA, in particolare, la parte motiva della sentenza in cui il Consiglio di Stato ha ritenuto che *“lo scarto esistente fra il minimo valore percentuale del 15% del coefficiente in questione e il massimo valore percentuale del tetto imposto dalla norma nel 10%, determina nel concreto un appiattimento della sanzione su quest’ultimo valore frustrando la ratio della disciplina di settore, sia di rango*

legislativo che regolamentare, astrattamente improntata ad una differenziazione della sanzione in funzione delle specificità delle condotte e dei ruoli imputabili a ciascun singolo operatore”, aggiungendo inoltre che “la ratio sottesa alla norma di legge, individuabile nella necessità di contenere l’entità della sanzione entro limiti di sostenibilità finanziaria, di fatto limita, quando non esclude, la possibilità di graduare la stessa adeguandola alle effettive responsabilità degli autori delle condotte illegittime”;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato ha demandato all’Autorità di eliminare “*tale discrasia [...] in sede di ridefinizione degli importi delle sanzioni considerando il valore primario della disposizione di cui all’art. 15 della l. n. 287/1990 rideterminando la sanzione – nella specie invero discretamente elevata – specificamente motivando in ordine alla sua adeguatezza e proporzionalità, al fine di eventualmente personalizzarla*”;

RITENUTO che la nuova determinazione della sanzione da irrogare a Grimaldi S.p.A. debba avvenire in contraddittorio con la Parte;

DELIBERA

- a) l’avvio di un procedimento volto alla rideterminazione della sanzione nei confronti della società Grimaldi S.p.A.;
- b) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla data di notifica del presente Provvedimento, per l’esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- c) che il Responsabile del procedimento è il dott. Matteo Pierangelo Negrinotti;
- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essi delegate;
- e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 ottobre 2023.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

**1805P - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE
SAICA PACK ITALIA**

Provvedimento n. 30595

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 aprile 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014, n. 25152, con cui sono state adottate le *“Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90”* (di seguito, in breve, *“Linee guida”*);

VISTO il proprio provvedimento del 17 luglio 2019, n. 27849 (di seguito anche il Provvedimento), con il quale l’Autorità ha accertato che la società Saica Pack Italia S.p.A. (di seguito anche la Parte) e le società Smurfit Kappa Italia S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Toscana Ondulati S.p.A., International Paper Italia S.r.l., Sandra S.p.A., Mauro Benedetti S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Scatolificio Idealkart S.r.l., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Alliabox Italia S.p.A., Innova Group –Stabilimento di Caino S.r.l., Toppazzini S.p.A., Antonio Sada & Figli S.p.A., ICO Industria Cartone Ondulato S.r.l., ICOM S.p.A., Grimaldi S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., MS Packaging S.r.l., Trevikart S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., nonché l’associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbrikanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere un’intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 101 TFUE, consistente in un’unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato, e che l’infrazione di Scatolificio Laveggia S.p.A. e Alliabox Italia S.p.A. viene imputata in solido a Laveggia S.r.l., quella di DS Smith Packaging Italia S.p.A. e Toscana Ondulati S.p.A. viene imputata in solido a DS Smith Holding Italia S.p.A., quella di Trevikart S.r.l. e Ondulati Maranello S.p.A. viene imputata in solido a Pro-Gest S.p.A., quella di Antonio Sada & Figli S.p.A. viene imputata in solido a Sada Partecipazioni S.r.l., mentre quella di Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l. viene imputata in solido a Innova Group S.p.A.;

VISTO che, per la partecipazione alla sopra richiamata intesa nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato, Saica Pack Italia S.p.A. è stata sanzionata per 5.898.448 euro;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 20 gennaio 2023, n. 691 (di seguito anche la sentenza), con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Saica Pack Italia S.p.A. per la riforma della sentenza del TAR del Lazio, Sez. I, n. 6082/2021, è stato annullato il Provvedimento nella sola parte relativa alla determinazione della sanzione disposta a carico di Saica Pack Italia S.p.A.;

VISTA, in particolare, la parte motiva della sentenza in cui il Consiglio di Stato ha ritenuto che *“lo scarto esistente fra il minimo valore percentuale del 15% del coefficiente in questione e il massimo valore percentuale del tetto imposto dalla norma nel 10%, determina nel concreto un appiattimento*

della sanzione su quest'ultimo valore frustrando la ratio della disciplina di settore, sia di rango legislativo che regolamentare, astrattamente improntata ad una differenziazione della sanzione in funzione delle specificità delle condotte e dei ruoli imputabili a ciascun singolo operatore”, aggiungendo inoltre che “la ratio sottesa alla norma di legge, individuabile nella necessità di contenere l’entità della sanzione entro limiti di sostenibilità finanziaria, di fatto limita, quando non esclude, la possibilità di graduare la stessa adeguandola alle effettive responsabilità degli autori delle condotte illegittime”;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato ha demandato all’Autorità di eliminare “*tale discrasia [...] in sede di ridefinizione degli importi delle sanzioni considerando il valore primario della disposizione di cui all’art. 15 della L n. 287/90*”, ridefinendo “*gli importi delle stesse alla luce delle considerazioni esposte e dando rilievo al coinvolgimento pieno, medio e lieve di ogni singola impresa coinvolta*”;

RITENUTO che la nuova determinazione della sanzione da irrogare a Saica Pack Italia S.p.A. debba avvenire in contraddittorio con la Parte;

DELIBERA

- a) l’avvio di un procedimento volto alla rideterminazione della sanzione nei confronti della società Saica Pack Italia S.p.A.;
- b) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla data di notifica del presente Provvedimento, per l’esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- c) che il Responsabile del procedimento è il dott. Matteo Pierangelo Negrinotti;
- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essi delegate;
- e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 ottobre 2023.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

**I805Q - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE
TOPAZZINI**

Provvedimento n. 30596

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 aprile 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014, n. 25152, con cui sono state adottate le *“Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90”* (di seguito, in breve, *“Linee guida”*);

VISTO il proprio provvedimento del 17 luglio 2019, n. 27849 (di seguito anche il Provvedimento), con il quale l’Autorità ha accertato che la società Topazzini S.p.A. (di seguito anche la Parte) e le società Smurfit Kappa Italia S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Toscana Ondulati S.p.A., International Paper Italia S.r.l., Sandra S.p.A., Saica Pack Italia S.p.A., Mauro Benedetti S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Scatolificio Idealkart S.r.l., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Alliabox Italia S.p.A., Innova Group –Stabilimento di Caino S.r.l., Antonio Sada & Figli S.p.A., ICO Industria Cartone Ondulato S.r.l., ICOM S.p.A., Grimaldi S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., MS Packaging S.r.l., Trevikart S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., nonché l’associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbrikanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere un’intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 101 TFUE, consistente in un’unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato, e che l’infrazione di Scatolificio Laveggia S.p.A. e Alliabox Italia S.p.A. viene imputata in solido a Laveggia S.r.l., quella di DS Smith Packaging Italia S.p.A. e Toscana Ondulati S.p.A. viene imputata in solido a DS Smith Holding Italia S.p.A., quella di Trevikart S.r.l. e Ondulati Maranello S.p.A. viene imputata in solido a Pro-Gest S.p.A., quella di Antonio Sada & Figli S.p.A. viene imputata in solido a Sada Partecipazioni S.r.l., mentre quella di Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l. viene imputata in solido a Innova Group S.p.A.;

VISTO che, per la partecipazione alla sopra richiamata intesa nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato, Topazzini S.p.A. è stata sanzionata per 350.406 euro;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 27 gennaio 2023, n. 938 (di seguito anche la sentenza), con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto dall’Autorità, il giudice dell’appello ha riformato la sentenza del TAR del Lazio, Sez. I, n. 6090/2021, annullando tuttavia il Provvedimento nella sola parte relativa alla determinazione della sanzione disposta a carico di Topazzini S.p.A.;

VISTA, in particolare, la parte motiva della sentenza in cui il Consiglio di Stato ha ritenuto che *“lo scarto esistente fra il minimo valore percentuale del 15% del coefficiente in questione e il massimo valore percentuale del tetto imposto dalla norma nel 10%, determina nel concreto un appiattimento*

della sanzione su quest'ultimo valore frustrando la ratio della disciplina di settore, sia di rango legislativo che regolamentare, astrattamente improntata ad una differenziazione della sanzione in funzione delle specificità delle condotte e dei ruoli imputabili a ciascun singolo operatore”, aggiungendo inoltre che “la ratio sottesa alla norma di legge, individuabile nella necessità di contenere l’entità della sanzione entro limiti di sostenibilità finanziaria, di fatto limita, quando non esclude, la possibilità di graduare la stessa adeguandola alle effettive responsabilità degli autori delle condotte illegittime”;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato ha demandato all’Autorità di eliminare “*tale discrasia [...] in sede di ridefinizione degli importi delle sanzioni considerando il valore primario della disposizione di cui all’art. 15 della L n. 287/90 e motivando in modo specifico sulla concreta adeguatezza e proporzionalità della sanzione al fine della sua eventuale personalizzazione, senza necessaria comparazione con le altre posizioni dei partecipanti all’intesa ma tenendo conto del complesso delle circostanze del caso e non solo degli automatismi delle Linee Guida (producenti un pericolo di effetto di appiattimento come prima evidenziato)*”;

RITENUTO che la nuova determinazione della sanzione da irrogare a Topazzini S.p.A. debba avvenire in contraddittorio con la Parte;

DELIBERA

- a) l’avvio di un procedimento volto alla rideterminazione della sanzione nei confronti della società Topazzini S.p.A.;
- b) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla data di notifica del presente Provvedimento, per l’esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- c) che il Responsabile del procedimento è il dott. Matteo Pierangelo Negrinotti;
- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essi delegate;
- e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 ottobre 2023.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

**1805R - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE
MAURO BENEDETTI**

Provvedimento n. 30597

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 aprile 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014, n. 25152, con cui sono state adottate le *“Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90”* (di seguito, in breve, *“Linee guida”*);

VISTO il proprio provvedimento del 17 luglio 2019, n. 27849 (di seguito anche il Provvedimento), con il quale l’Autorità ha accertato che la società Mauro Benedetti S.p.A. (di seguito anche la Parte) e le società Smurfit Kappa Italia S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Toscana Ondulati S.p.A., International Paper Italia S.r.l., Sandra S.p.A., Saica Pack Italia S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Scatolificio Idealkart S.r.l., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Alliabox Italia S.p.A., Innova Group –Stabilimento di Caino S.r.l., Toppazzini S.p.A., Antonio Sada & Figli S.p.A., ICO Industria Cartone Ondulato S.r.l., ICOM S.p.A., Grimaldi S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., MS Packaging S.r.l., Trevikart S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., nonché l’associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere un’intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 101 TFUE, consistente in un’unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato, e che l’infrazione di Scatolificio Laveggia S.p.A. e Alliabox Italia S.p.A. viene imputata in solido a Laveggia S.r.l., quella di DS Smith Packaging Italia S.p.A. e Toscana Ondulati S.p.A. viene imputata in solido a DS Smith Holding Italia S.p.A., quella di Trevikart S.r.l. e Ondulati Maranello S.p.A. viene imputata in solido a Pro-Gest S.p.A., quella di Antonio Sada & Figli S.p.A. viene imputata in solido a Sada Partecipazioni S.r.l., mentre quella di Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l. viene imputata in solido a Innova Group S.p.A.;

VISTO che, per la partecipazione alla sopra richiamata intesa nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato, Mauro Benedetti S.p.A. è stata sanzionata per 2.708.871 euro;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 20 gennaio 2023, n. 688 (di seguito anche la sentenza), con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Mauro Benedetti S.p.A. per la riforma della sentenza del TAR del Lazio, Sez. I, n. 6072/2021, è stato annullato il Provvedimento nella sola parte relativa alla determinazione della sanzione disposta a carico di Mauro Benedetti S.p.A.;

VISTA, in particolare, la parte motiva della sentenza in cui il Consiglio di Stato ha ritenuto che *“lo scarto esistente fra il minimo valore percentuale del 15% del coefficiente in questione e il massimo valore percentuale del tetto imposto dalla norma nel 10%, determina nel concreto un appiattimento*

della sanzione su quest'ultimo valore frustrando la ratio della disciplina di settore, sia di rango legislativo che regolamentare, astrattamente improntata ad una differenziazione della sanzione in funzione delle specificità delle condotte e dei ruoli imputabili a ciascun singolo operatore”, aggiungendo inoltre che “la ratio sottesa alla norma di legge, individuabile nella necessità di contenere l'entità della sanzione entro limiti di sostenibilità finanziaria, di fatto limita, quando non esclude, la possibilità di graduare la stessa adeguandola alle effettive responsabilità degli autori delle condotte illegittime”;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato ha demandato all'Autorità di eliminare “tale discrasia [...] in sede di ridefinizione degli importi delle sanzioni considerando il valore primario della disposizione di cui all'art. 15 della l. n. 287/90”, ridefinendo “gli importi delle stesse alla luce delle considerazioni esposte e dando rilievo al coinvolgimento pieno, medio e lieve di ogni singola impresa coinvolta”;

RITENUTO che la nuova determinazione della sanzione da irrogare a Mauro Benedetti S.p.A. debba avvenire in contraddittorio con la Parte;

DELIBERA

- a) l'avvio di un procedimento volto alla rideterminazione della sanzione nei confronti della società Mauro Benedetti S.p.A.;
- b) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla data di notifica del presente Provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- c) che il Responsabile del procedimento è il dott. Matteo Pierangelo Negrinotti;
- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essi delegate;
- e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 ottobre 2023.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

**1805S - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE
INTERNATIONAL PAPER ITALIA**

Provvedimento n. 30598

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 aprile 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014, n. 25152, con cui sono state adottate le *“Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90”* (di seguito, in breve, *“Linee guida”*);

VISTO il proprio provvedimento del 17 luglio 2019, n. 27849 (di seguito anche il Provvedimento), con il quale l’Autorità ha accertato che la società International Paper S.p.A. (di seguito anche la Parte) e le società Smurfit Kappa Italia S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Toscana Ondulati S.p.A., Sandra S.p.A., Saica Pack Italia S.p.A., Mauro Benedetti S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Scatolificio Idealkart S.r.l., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Allibox Italia S.p.A., Innova Group –Stabilimento di Caino S.r.l., Toppazzini S.p.A., Antonio Sada & Figli S.p.A., ICO Industria Cartone Ondulato S.r.l., ICOM S.p.A., Grimaldi S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., MS Packaging S.r.l., Trevikart S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., nonché l’associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbrikanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere un’intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 101 TFUE, consistente in un’unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato, e che l’infrazione di Scatolificio Laveggia S.p.A. e Allibox Italia S.p.A. viene imputata in solido a Laveggia S.r.l., quella di DS Smith Packaging Italia S.p.A. e Toscana Ondulati S.p.A. viene imputata in solido a DS Smith Holding Italia S.p.A., quella di Trevikart S.r.l. e Ondulati Maranello S.p.A. viene imputata in solido a Pro-Gest S.p.A., quella di Antonio Sada & Figli S.p.A. viene imputata in solido a Sada Partecipazioni S.r.l., mentre quella di Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l. viene imputata in solido a Innova Group S.p.A.;

VISTO che, per la partecipazione alla sopra richiamata intesa nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato, International Paper S.p.A. è stata sanzionata per 28.954.305 euro;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 20 marzo 2023, n. 2823 (di seguito anche la sentenza), con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto da International Paper S.p.A. per la riforma della sentenza del TAR del Lazio, Sez. I, n. 6054/2021, è stato annullato il Provvedimento nella sola parte relativa alla determinazione della sanzione disposta a carico di International Paper S.p.A.;

VISTA, in particolare, la parte motiva della sentenza in cui il Consiglio di Stato ha ritenuto che *“lo scarto esistente fra il minimo valore percentuale del 15% del coefficiente in questione e il massimo valore percentuale del tetto imposto dalla norma nel 10%, determina nel concreto un appiattimento*

della sanzione su quest'ultimo valore frustrando la ratio della disciplina di settore, sia di rango legislativo che regolamentare, astrattamente improntata ad una differenziazione della sanzione in funzione delle specificità delle condotte e dei ruoli imputabili a ciascun singolo operatore”, aggiungendo inoltre che “la ratio sottesa alla norma di legge, individuabile nella necessità di contenere l'entità della sanzione entro limiti di sostenibilità finanziaria, di fatto limita, quando non esclude, la possibilità di graduare la stessa adeguandola alle effettive responsabilità degli autori delle condotte illegittime”;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato ha demandato all'Autorità di eliminare “tale discrasia [...] in sede di ridefinizione degli importi delle sanzioni considerando il valore primario della disposizione di cui all'art. 15 della L n. 287/90”, ridefinendo “gli importi delle stesse alla luce delle considerazioni esposte e dando rilievo al coinvolgimento pieno, medio e lieve di ogni singola impresa coinvolta”;

RITENUTO che la nuova determinazione della sanzione da irrogare a International Paper S.p.A. debba avvenire in contraddittorio con la Parte;

DELIBERA

- a) l'avvio di un procedimento volto alla rideterminazione della sanzione nei confronti della società International Paper S.p.A.;
- b) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla data di notifica del presente Provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- c) che il Responsabile del procedimento è il dott. Matteo Pierangelo Negrinotti;
- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essi delegate;
- e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 ottobre 2023.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

**I805T - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE
GRUPPO PRO-GEST (PRO-GEST, CARTONSTRONG ITALIA, ONDULATI
MARANELLO, ONDULATO TREVIGIANO, PLURIONDA, TRAVILKART)
Provvedimento n. 30599**

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 aprile 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014, n. 25152, con cui sono state adottate le *“Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90”* (di seguito, in breve, *“Linee guida”*);

VISTO il proprio provvedimento del 17 luglio 2019, n. 27849 (di seguito anche il Provvedimento), con il quale l’Autorità ha accertato che le società Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., Plurionda S.p.A., tutte appartenenti al Gruppo Pro-Gest, e le società Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Ondulati Santerno S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Smurfit Kappa Italia S.p.A., Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l., Adda Ondulati Società per Azioni, Imballaggi Piemontesi S.r.l., Ondulati Nordest S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., ICOM S.p.A., Ondulati del Savio S.r.l., nonché l’associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbrikanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere un’intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 101 TFUE, consistente in un’unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato, e che l’infrazione di Scatolificio Laveggia S.p.A. e Ondulati Santerno S.p.A. viene imputata in solido a Laveggia S.r.l., quella di DS Smith Packaging Italia S.p.A. viene imputata in solido a DS Smith Holding Italia S.p.A., quella di Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A. e Plurionda S.p.A. viene imputata in solido a Pro-Gest S.p.A., mentre quella di Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l. viene imputata in solido a Innova Group S.p.A.;

VISTO che con il richiamato Provvedimento, l’Autorità ha altresì accertato che le società Pro-Gest S.p.A., Trevikart S.p.A. e Ondulati Maranello S.p.A., tutte appartenenti al Gruppo Pro-Gest, e le società Smurfit Kappa Italia S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Toscana Ondulati S.p.A., International Paper Italia S.r.l., Sandra S.p.A., Saica Pack Italia S.p.A., Mauro Benedetti S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Scatolificio Idealkart S.r.l., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Allibox Italia S.p.A., Innova Group –Stabilimento di Caino S.r.l., Toppazzini S.p.A., Antonio Sada & Figli S.p.A., ICO Industria Cartone Ondulato S.r.l., ICOM S.p.A., Grimaldi S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., MS Packaging S.r.l., nonché l’associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbrikanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere un’intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 101 TFUE, consistente in un’unica e complessa intesa continuata

nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato, e che l'infrazione di Scatolificio Laveggia S.p.A. e Alliabox Italia S.p.A. viene imputata in solido a Laveggia S.r.l., quella di DS Smith Packaging Italia S.p.A. e Toscana Ondulati S.p.A. viene imputata in solido a DS Smith Holding Italia S.p.A., quella di Trevikart S.r.l. e Ondulati Maranello S.p.A. viene imputata in solido a Pro-Gest S.p.A., quella di Antonio Sada & Figli S.p.A. viene imputata in solido a Sada Partecipazioni S.r.l., mentre quella di Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l. viene imputata in solido a Innova Group S.p.A.;

VISTO che, per la partecipazione alle sopra richiamate intese, le società Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., Plurionda S.p.A. sono state sanzionate, in solido, per 24.502629 euro (per l'intesa nel mercato dei fogli in cartone ondulato) e le società Pro-Gest S.p.A., Trevikart S.p.A. e Ondulati Maranello S.p.A. sono state sanzionate, in solido, per 23.061.298 euro (per l'intesa nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato);

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 22 marzo 2023, n. 2906 (di seguito anche la sentenza), con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., Plurionda S.p.A., Trevikart S.p.A. per la riforma della sentenza del TAR del Lazio, Sez. I, n. 6080/2021, è stato annullato il Provvedimento nella sola parte relativa alla determinazione delle sanzioni disposte a carico delle società ricorrenti;

VISTA, in particolare, la parte motiva della sentenza nella quale il Consiglio di Stato ha ritenuto che *“lo scarto esistente fra il minimo valore percentuale del 15% del coefficiente in questione e il massimo valore percentuale del tetto imposto dalla norma nel 10%, determina nel concreto un appiattimento della sanzione su quest'ultimo valore frustrando la ratio della disciplina di settore, sia di rango legislativo che regolamentare, astrattamente improntata ad una differenziazione della sanzione in funzione delle specificità delle condotte e dei ruoli imputabili a ciascun singolo operatore”*, aggiungendo inoltre che *“la ratio sottesa alla norma di legge, individuabile nella necessità di contenere l'entità della sanzione entro limiti di sostenibilità finanziaria, di fatto limita, quando non esclude, la possibilità di graduare la stessa adeguandola alle effettive responsabilità degli autori delle condotte illegittime”*;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato ha demandato all'Autorità di eliminare *“tale discrasia [...] in sede di ridefinizione degli importi delle sanzioni considerando il valore primario della disposizione di cui all'art. 15 della L n. 287/90”*, ridefinendo *“gli importi delle stesse alla luce delle considerazioni esposte e dando rilievo al coinvolgimento pieno, medio e lieve di ogni singola impresa coinvolta”*;

RITENUTO che la nuova determinazione della sanzione da irrogare a Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., Plurionda S.p.A., in solido, per l'intesa anticoncorrenziale accertata nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato e della sanzione da irrogare, in solido, a Pro-Gest S.p.A., Trevikart S.p.A. e Ondulati Maranello S.p.A., per l'intesa anticoncorrenziale accertata nel

mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato, debba avvenire in contraddittorio;

DELIBERA

a) l'avvio di un procedimento volto alla rideterminazione delle sanzioni nei confronti della società Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., Plurionda S.p.A., Trevikart S.p.A.;

b) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla data di notifica del presente Provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il Responsabile del procedimento è il dott. Matteo Pierangelo Negrinotti;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essi delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 ottobre 2023.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

**I805U - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE
INNOVA GROUP E INNOVA GROUP STABILIMENTO DI CAINO**
Provvedimento n. 30600

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 aprile 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014, n. 25152, con cui sono state adottate le *“Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90”* (di seguito, in breve, *“Linee guida”*);

VISTO il proprio provvedimento del 17 luglio 2019, n. 27849 (di seguito anche il Provvedimento), con il quale l’Autorità ha accertato che le società Innova Group S.p.A. e Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l., appartenenti al gruppo Innova, e le società Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., Plurionda S.p.A., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Ondulati Santerno S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Smurfit Kappa Italia S.p.A., , Adda Ondulati Società per Azioni, Imballaggi Piemontesi S.r.l., Ondulati Nordest S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., ICOM S.p.A., Ondulati del Savio S.r.l., nonché l’associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere un’intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 101 TFUE, consistente in un’unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato, e che l’infrazione di Scatolificio Laveggia S.p.A. e Ondulati Santerno S.p.A. viene imputata in solido a Laveggia S.r.l., quella di DS Smith Packaging Italia S.p.A. viene imputata in solido a DS Smith Holding Italia S.p.A., quella di Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A. e Plurionda S.p.A. viene imputata in solido a Pro-Gest S.p.A., mentre quella di Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l. viene imputata in solido a Innova Group S.p.A.;

VISTO che con il richiamato Provvedimento, l’Autorità ha altresì accertato che le società Innova Group S.p.A. e Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l., appartenenti al gruppo Innova, e le società Smurfit Kappa Italia S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Toscana Ondulati S.p.A., International Paper Italia S.r.l., Sandra S.p.A., Saica Pack Italia S.p.A., Mauro Benedetti S.p.A., Scatolificio Idealkart S.r.l., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Allibox Italia S.p.A., Toppazzini S.p.A., Antonio Sada & Figli S.p.A., ICO Industria Cartone Ondulato S.r.l., ICOM S.p.A., Grimaldi S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., MS Packaging S.r.l., Trevikart S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., nonché l’associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbricanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere un’intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 101 TFUE, consistente in un’unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della

produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato, e che l'infrazione di Scatolificio Laveggia S.p.A. e Allibox Italia S.p.A. viene imputata in solido a Laveggia S.r.l., quella di DS Smith Packaging Italia S.p.A. e Toscana Ondulati S.p.A. viene imputata in solido a DS Smith Holding Italia S.p.A., quella di Trevikart S.r.l. e Ondulati Maranello S.p.A. viene imputata in solido a Pro-Gest S.p.A., quella di Antonio Sada & Figli S.p.A. viene imputata in solido a Sada Partecipazioni S.r.l., mentre quella di Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l. viene imputata in solido a Innova Group S.p.A.;

VISTO che, per la partecipazione alle sopra richiamate intese, le società Innova Group S.p.A. e Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l. sono state sanzionate, in solido, per 5.283.001 euro (per l'intesa nel mercato dei fogli in cartone ondulato) e per 6.502.155 euro (per l'intesa nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato);

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 22 marzo 2023, n. 2929 (di seguito anche la sentenza), con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Innova Group S.p.A. e Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l. per la riforma della sentenza del TAR del Lazio, Sez. I, n. 6053/2021, è stato annullato il Provvedimento nella sola parte relativa alla determinazione della sanzione disposta a carico di Innova Group S.p.A. e Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l.;

VISTA, in particolare, la parte motiva della sentenza in cui il Consiglio di Stato ha ritenuto che *“lo scarto esistente fra il minimo valore percentuale del 15% del coefficiente in questione e il massimo valore percentuale del tetto imposto dalla norma nel 10%, determina nel concreto un appiattimento della sanzione su quest'ultimo valore frustrando la ratio della disciplina di settore, sia di rango legislativo che regolamentare, astrattamente improntata ad una differenziazione della sanzione in funzione delle specificità delle condotte e dei ruoli imputabili a ciascun singolo operatore”*, aggiungendo inoltre che *“la ratio sottesa alla norma di legge, individuabile nella necessità di contenere l'entità della sanzione entro limiti di sostenibilità finanziaria, di fatto limita, quando non esclude, la possibilità di graduare la stessa adeguandola alle effettive responsabilità degli autori delle condotte illegittime”*;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato ha demandato all'Autorità di eliminare *“tale discrasia [...] in sede di ridefinizione degli importi delle sanzioni considerando il valore primario della disposizione di cui all'art. 15 della L n. 287/90”*, ridefinendo *“gli importi delle stesse alla luce delle considerazioni esposte e dando rilievo al coinvolgimento pieno, medio e lieve di ogni singola impresa coinvolta”*;

RITENUTO che la nuova determinazione delle sanzioni da irrogare, in solido, a Innova Group S.p.A. e Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l. debba avvenire in contraddittorio;

DELIBERA

a) l'avvio di un procedimento volto alla rideterminazione delle sanzioni nei confronti della società Innova Group S.p.A. e Innova Group Stabilimento di Caino S.r.l.;

b) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrente dalla data di notifica del presente Provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali della Parte del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Cartelli, Leniency e

Whistleblowing di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il Responsabile del procedimento è il dott. Matteo Pierangelo Negrinotti;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing di questa Autorità dai legali rappresentanti della Parte o da persone da essi delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 ottobre 2023.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

I835 - MERCATO DEI CONTATORI D'ACQUA*Provvedimento n. 30601*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 aprile 2023;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le *“Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie”* irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/1990 (di seguito, in breve, *Linee guida sanzioni*);

VISTO il proprio provvedimento del 1° febbraio 2022, n. 29981, di chiusura dell'istruttoria *I835 - Mercato dei contatori d'acqua*, con il quale l'Autorità ha accertato che le società G2 Misuratori S.r.l., Itron Italia S.p.A., Itron Inc., Maddalena S.p.A., Sensus Italia S.r.l. a Socio Unico, Sensus Metering Systems (LuxCo 3) Sàrl, WaterTech S.p.A. e Arad Ltd. hanno posto in essere, dal dicembre 2011 fino al settembre 2019, un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), volta a condizionare gli esiti delle gare per la fornitura di contatori idrici attraverso l'eliminazione del confronto concorrenziale e la spartizione dei lotti;

VISTA la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 4.458.536,00 euro irrogata, con il provvedimento sopra citato, alla società WaterTech S.p.A., in solido con la società controllante Arad Ltd., per la violazione accertata ad esito del procedimento *I835 - Mercato dei contatori d'acqua*;

VISTA l'istanza del 3 marzo 2022 delle società WaterTech S.p.A. e Arad Ltd. di rettifica della sanzione di cui al provvedimento citato e la lettera di rigetto dell'istanza citata comunicata il 30 marzo 2022;

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I, n. 3699/2023, con cui il Giudice ha accolto parzialmente i ricorsi n. 4546/2022 e n. 4554/2022 proposti, rispettivamente, dalle società WaterTech S.p.A. e Arad Ltd. e, per l'effetto, ha annullato, oltre alla predetta lettera di rigetto dell'istanza di rettifica, il provvedimento dell'Autorità n. 29981 del 1° febbraio 2022, limitatamente alla quantificazione della sanzione *“nella parte in cui è stata ravvisata l'imputabilità, e la connessa responsabilità solidale, di Arad per le condotte tenute prima dell'acquisizione della partecipazione in Watertech”*;

VISTA, in particolare, la motivazione della sentenza citata, con cui il TAR Lazio ha disposto che *“è invece fondata la censura concernente la commisurazione del limite massimo della sanzione al fatturato della controllante Arad, piuttosto che a quello della controllata WaterTech, con riferimento al periodo intercorso fino all'ottobre del 2018, rispetto al quale, come detto, non è ravvisabile una situazione di influenza dominante di Arad su WaterTech [...]”*;

CONSIDERATO quindi che il Tar Lazio, nell'esercizio della sua giurisdizione di merito, tenendo conto delle motivazioni sopra evidenziate, ha intimato all'Autorità di procedere alla quantificazione in concreto dell'importo irrogabile alle predette società, considerando che la sanzione *“dovrà essere*

contenuta nei limiti del 10% del fatturato di Watertech con riferimento al periodo antecedente all'acquisizione della partecipazione da parte di Arad" e che nel provvedere alla rideterminazione della sanzione per Arad Ltd. si deve tenere conto dell'imputabilità nei suoi confronti delle sole condotte contestate a decorrere dall'ottobre 2018;

CONSIDERATO che tali criteri di rideterminazione risultano puntuali, oggettivi e di applicazione automatica, non lasciando alcun margine discrezionale nell'attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire;

CONSIDERATO, peraltro, che le parti hanno rappresentato la propria posizione sul punto nell'ambito dell'istanza di rettifica sopra citata;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza all'indicata sentenza del giudice amministrativo e in conformità alle indicazioni e ai criteri ivi enucleati, a rideterminare la sanzione di 4.458.536,00 euro, irrogata in solido alle società ricorrenti con il provvedimento del 1° febbraio 2022, n. 29981, e pagata da WaterTech S.p.A. il 27 giugno 2022;

Tutto ciò premesso e considerato;

I. LA RIDETERMINAZIONE DELLA SANZIONE IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL TAR LAZIO 3699/2023

1. All'esito del procedimento istruttorio I835, la società WaterTech S.p.A. è stata condannata al pagamento, in solido con Arad Ltd., di una sanzione pecuniaria di 4.458.536,00 euro, avendo come riferimento, ai fini del limite del 10% il fatturato complessivo realizzato a livello mondiale da Arad Ltd nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, ossia quello del 2020.
2. Pertanto, in ottemperanza alla sentenza del Tar Lazio n. 3699/2023 e in conformità al principio e ai parametri ivi indicati, che conducono in modo chiaro ed univoco all'individuazione della nuova sanzione, l'importo sopra citato deve essere rideterminato come segue:

i) periodo antecedente all'ottobre 2018

3. Per il periodo precedente all'acquisizione di WaterTech S.p.A. da parte di Arad Ltd., ai fini del calcolo della sanzione da imputare esclusivamente a WaterTech S.p.A., occorre prendere in considerazione, il valore complessivo delle vendite di tale società, – corrispondente all'importo di aggiudicazione e/o di offerta di ciascun lotto cui la stessa ha partecipato – relativo al periodo che va da dicembre 2011 ad ottobre 2018, il cui ammontare è pari a 12.425.716 euro¹.
4. In applicazione dei criteri utilizzati nel provvedimento finale, confermati nella sentenza in esame, a tale importo deve poi applicarsi un coefficiente di gravità pari al 15% e una percentuale del 15% a titolo di "entry fee". All'importo base della sanzione così ottenuto (pari a 3.727.715 euro) deve poi essere aggiunta un'aggravante del 10% (per il ruolo svolto nell'intesa)². Così facendo la nuova sanzione di WaterTech S.p.A. risulta pari a 4.100.486 euro.

¹ Cfr. appendice 1 – elenco gare condizionate - provvedimento finale del caso I835.

² Criterio utilizzato nel provvedimento finale del caso I835, confermato dal Tar Lazio.

5. Considerando, infine, come indicato dal giudice amministrativo, il limite edittale del 10%, da commisurare al solo fatturato complessivo realizzato da WaterTech S.p.A. nel 2020³, la sanzione irrogabile a tale società, per la condotta illecita tenuta sino all'ottobre del 2018, risulta pari a 2.995.580 euro.

ii) periodo successivo all'ottobre 2018

6. Per il periodo successivo all'acquisizione del controllo di WaterTech S.p.A. da parte di Arad Ltd., con riferimento alla rideterminazione della sanzione irrogabile in solido alle società citate, occorre prendere in considerazione l'unica procedura oggetto del provvedimento I835 a cui ha partecipato WaterTech S.p.A. successivamente all'ottobre 2018 (procedura ACEA del 2019) il cui valore è pari a 1.085.000 euro⁴.

7. L'importo base, ottenuto dopo aver applicato un coefficiente di gravità pari al 15% e una percentuale del 15% a titolo di "entry fee"⁵, risulta dunque pari a 325.500 euro; per cui la sanzione imputabile in solido alle società citate, a seguito dell'applicazione di un'aggravante del 10% (per il ruolo svolto nell'intesa)⁶, è pari a 358.050 euro.

8. Tale importo si attesta ampiamente al di sotto del limite edittale commisurato, come richiesto dal giudice amministrativo, al fatturato totale realizzato a livello mondiale nel 2020 dalla società controllante Arad Ltd. (ossia 203.891.288 euro).

CONSIDERATO dunque che, in ottemperanza alla sentenza n. 3699/2023 del Tar Lazio, la sanzione da applicare alla società WaterTech S.p.A. per il periodo precedente all'acquisizione da parte di Arad Ltd., risulta pari a 2.995.580 euro e che la sanzione da applicare in solido alle società WaterTech S.p.A. e alla sua controllante Arad Ltd., per il periodo successivo all'ottobre 2018, risulta pari a 358.050 euro⁷;

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società WaterTech S.p.A. per il comportamento alla stessa ascritto nel provvedimento dell'Autorità del 1° febbraio 2022, n. 29981, in relazione al periodo antecedente alla sua acquisizione da parte della società Arad Ltd., è quantificata nella misura di 2.995.580,00 € (duemilioninovecentonovantacinquemilacinquecentottanta/00) e che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società WaterTech S.p.A. in solido con la società controllante Arad Ltd. per la condotta alle stesse ascritta con provvedimento dell'Autorità dell'1° febbraio 2022, n. 29981, per il periodo successivo all'ottobre 2018, è quantificata nella misura di 358.050,00 € (trecentocinquantottomilacinquanta/00).

³ Si tratta del fatturato totale realizzato a livello mondiale nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, come stabilito dalle linee guida (cfr. par. VI linee guida) ed indicato dalla stessa parte nell'istanza di rettifica.

⁴ Cfr. appendice 1 – elenco gare condizionate - provvedimento finale del caso I835.

⁵ In applicazione ai criteri utilizzati nel provvedimento finale del caso I835, confermati dal Tar Lazio.

⁶ In applicazione ai criteri utilizzati nel provvedimento finale del caso I835, confermati dal Tar Lazio.

⁷ La rideterminazione effettuata coincide peraltro con quella prospettata dalle parti nell'istanza di rettifica.

Per le società aventi sede legale in Italia, la sanzione amministrativa deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Per le società aventi sede legale in uno Stato estero, la sanzione amministrativa deve essere pagata entro il termine di trenta giorni, tramite bonifico (in euro) a favore del Bilancio dello Stato, utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che corrisponde alla terna contabile 18/3592/14.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

A559 - META/SIAE*Provvedimento n. 30606*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 aprile 2023;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 18 giugno 1998, n. 192 e, in particolare, l'articolo 9, così come modificato dall'art. 33 della legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la Comunicazione relativa all'applicazione dell'articolo 14 *bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottata con provvedimento del 12 dicembre 2006, n. 16218;

VISTA la segnalazione, con istanza di adozione di misure cautelari, della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), pervenuta in data 24 marzo 2023, in merito alla negoziazione per la stipulazione di una nuova licenza con Meta Platforms Ireland Limited avente a oggetto l'utilizzazione, sulle proprietà di Meta, delle opere oggetto dei diritti degli autori rappresentati da SIAE;

VISTE le memorie e i documenti pervenuti, in data 13 aprile 2023, da SIAE e, in data 15 aprile 2023, da Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l.;

SENTITI in audizione innanzi al Collegio, in data 17 aprile 2023, i rappresentanti di Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l. e di SIAE;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Meta Platforms Inc. (di seguito, anche Meta USA), Meta Platforms Ireland Limited (di seguito, anche Meta Ireland), Meta Platforms Technologies UK Limited (di seguito, anche Meta UK) e Facebook Italy S.r.l. (di seguito, anche Facebook Italy e tutte e quattro indicate complessivamente "Meta"), sono tutte società del gruppo Meta e, tra queste, Meta Platforms Inc., con sede legale negli Stati Uniti, è la società controllante a monte del gruppo.

Il gruppo Meta (precedentemente denominato Facebook) è attivo a livello globale nell'offerta, ai propri utenti, di piattaforme digitali c.d. *social*, di messagistica, funzioni, *app*, servizi, tecnologie e *software*. Tra le piattaforme *social* più diffuse a livello globale e in Italia si segnalano Facebook e Instagram (di seguito, rispettivamente anche FB e IG).

Nel 2022, Meta ha sviluppato a livello mondiale circa 116 miliardi di dollari¹. Solo considerando la piattaforma Facebook, Meta ha registrato, nel 2022, una media mensile di utenti attivi pari a 2,6 miliardi e una media giornaliera pari a circa 2 miliardi².

2. La Società Italiana degli Autori ed Editori (di seguito, SIAE) è un ente pubblico economico a base associativa, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2008, n. 2.

L'attività di SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato e SIAE è un “*organismo di gestione collettiva*” (di seguito anche OGC), ai sensi della Direttiva 2014/26/UE del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on-line* nel mercato interno; la SIAE opera nell'attività di gestione e intermediazione dei diritti d'autore, stipulando a tal fine le licenze per l'utilizzazione delle opere protette, riscuotendo i compensi per diritto d'autore e ripartendo i proventi che ne derivano.

II. IL PROCEDIMENTO

II.1 L'avvio del procedimento

3. Con delibera del 4 aprile 2023, l'Autorità ha avviato il procedimento istruttorio, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti di Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l., onde accertare l'esistenza di una possibile violazione dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192.

In particolare, la delibera di avvio ipotizza che Meta, in violazione dell'art. 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, potrebbe aver abusato dello squilibrio del potere di negoziazione di cui beneficia rispetto a SIAE e potrebbe aver posto in essere una pratica abusiva consistente nell'aver violato i doveri di buona fede, correttezza e trasparenza nella negoziazione della nuova licenza con SIAE.

II.2 Il sub procedimento cautelare

4. Contestualmente al procedimento principale, l'Autorità ha avviato il procedimento cautelare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/1990, volto a verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari all'adozione di misure cautelari atte a evitare che, nelle more della definizione del procedimento principale, la pratica di abuso di dipendenza economica, come delineata nella delibera dell'Autorità del 4 aprile 2023, determini danni gravi e irreparabili per la concorrenza nei mercati della intermediazione dei diritti d'autore relativi alle utilizzazioni dei contenuti *on line* e, in particolare, sulle piattaforme digitali di *social network*.

5. Ai fini del corretto instaurarsi del contraddittorio con Meta, si evidenzia che Facebook Italy ha esercitato il diritto di accesso a tutti i documenti su cui si basa l'avvio di istruttoria in data 6 aprile 2023.

¹ Cfr. *Meta Reports Fourth Quarter and Full Year 2022 Results* disponibile sul sito *internet* (<https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2023/Meta-Reports-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2022-Results/default.aspx>).

² Cfr. *Meta Reports Fourth Quarter and Full Year 2022 Results* disponibile sul sito *internet* (<https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2023/Meta-Reports-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2022-Results/default.aspx>).

Le seguenti Parti hanno prodotto memorie e documenti: SIAE in data 13 aprile 2023, mentre Meta in data 15 aprile 2023.

A seguito delle apposite istanze presentate dalle Parti, in data 17 aprile 2023, si è svolta l'audizione delle Parti innanzi al Collegio³.

III. LE CONDOTTE CONTESTATE

6. Qui di seguito viene illustrato lo svolgimento, così come emerge dalla documentazione in atti⁴, delle negoziazioni tra Meta e SIAE.

Le negoziazioni hanno a oggetto la stipulazione di una nuova licenza, in merito all'utilizzazione, sulle piattaforme di proprietà di Meta, delle opere musicali tutelate da SIAE su mandato dei singoli autori, essendo quella precedentemente in essere giunta a scadenza (di seguito denominata, *Music Rights Agreement* o "MRA"⁵).

Infatti, attraverso il MRA, le opere degli autori rappresentati da SIAE possono essere rese disponibili in tutto il mondo sulle piattaforme *social* di Meta, e, in questa sede, rilevano in particolare le piattaforme Instagram e Facebook.

Al riguardo, oltre ai dati già riportati sulla dimensione economica di Meta, si evidenzia che, in Italia, Facebook ha 39 milioni di utenti, Instagram 28 milioni di utenti, il principale concorrente TikTok si attesta su 18 milioni di utenti⁶.

Attraverso le piattaforme Meta, gli autori rappresentati da SIAE possono raggiungere una quota di utenti pari almeno a circa il 60% della popolazione italiana, oltre a tutti gli utenti che ascoltano a livello globale le opere degli autori medesimi.

La remunerazione versata da Meta per l'utilizzazione di queste opere viene prima incassata da SIAE e poi, secondo le proprie procedure interne, ripartita tra i titolari dei diritti di autore interessati, al netto del compenso spettante alla stessa SIAE per l'attività di intermediazione svolta.

7. Prima di entrare nel merito delle condotte, è utile ricordare che la licenza di SIAE oggetto delle negoziazioni qui in esame avrebbe costituito il terzo accordo stipulato con Meta (allora Facebook), essendo stata una prima licenza stipulata nel 2018 (MRA1) e una seconda nel 2020 (MRA2).

Sia il MRA1 che il MRA2 prevedevano un sistema di remunerazione basato solo su una *flat fee*. È quindi con questa terza licenza che Meta ha inteso introdurre un diverso modello di remunerazione, così come già effettuato in altri paesi⁷.

8. In questo contesto, prima della scadenza del MRA, Meta e SIAE hanno iniziato a discutere una nuova bozza della licenza⁸ in base alla quale, Meta - a fronte del diritto di utilizzare, sulle proprie piattaforme e nei limiti concordati, i contenuti musicali tutelati da SIAE - avrebbe versato a SIAE una remunerazione articolata sulle due componenti di seguito richiamate.

³ Cfr. Doc. 36, Verbale di audizione cautelare innanzi al Collegio del 17 aprile 2023.

⁴ Doc. 1, Esposto SIAE, pervenuto in data 24 marzo 2023, il doc. 26, SIAE, Aggiornamento del quadro fattuale, pervenuto in data 13 aprile 2023, doc. 34, Memoria Meta pervenuta in data 15 aprile 2023.

⁵ Doc. 1, Esposto SIAE, all. 1, contenente il MRA.

⁶ Fonte: Audiweb/AGCOM, Osservatorio sulle Comunicazioni n. 4/2022.

⁷ Cfr. Doc. 34, Memoria Meta.

⁸ Doc. 1, Esposto SIAE, cfr. anche all. 3, contenente la bozza della nuova licenza.

9. La prima componente della remunerazione, di natura variabile, sarebbe stata calcolata sulla base del modello denominato “*revenue sharing*” o “*post-claim*”, con pagamento da parte di META di un’aliquota sui ricavi direttamente legati alla quota parte dei c.d. *long-form* video contenenti pubblicità (vale a dire un video di durata pari, o superiore, a sessanta secondi) e specificamente identificati e rivendicati da parte di SIAE.

A sua volta questa aliquota sarebbe stata diversificata distinguendo tra le utilizzazioni nei video dove il contenuto musicale ha natura prevalente, dagli altri⁹.

10. La seconda componente, di natura fissa, sarebbe stata costituita dalla “*flat fee*”, corrispondente ad un importo forfettario per tutti gli altri utilizzi di musica e, in particolare, per l’utilizzazione dei contenuti musicali nei c.d. *short videos*, ovvero i video di durata inferiore ai 60 sec., quali, ad esempio, nel caso di Instagram le musiche presenti nelle c.d. *stories* e nei c.d. *reels*.

È sulla definizione di questa *flat fee* che si sono incentrate le difficoltà delle negoziazioni, successivamente sfociate nella loro interruzione e nella rimozione dei contenuti tutelati da SIAE dalle piattaforme Meta a partire dal 16 marzo 2023.

11. Al riguardo, occorre sottolineare che gli *short videos* sono una componente tutt’altro che trascurabile dei contenuti presenti nelle piattaforme di Meta e rivestano una crescente importanza per amplificare gli effetti di rete delle piattaforme. Secondo quanto pubblicamente affermato dalla stessa Meta, essi rappresentano almeno il 50% di ciò che viene visualizzato dagli utenti (anche se SIAE ritiene che l’incidenza sia anche superiore)¹⁰.

Inoltre, in base alle stesse dichiarazioni di Meta, la quota mondiale di utenti che condividono Reels è più che raddoppiata su FB e IG negli ultimi 6 mesi¹¹ e oltre 140 miliardi di Reels sono visualizzati ogni giorno su FB e IG¹² nel mondo.

A ciò si aggiunga che anche gli *short videos* contribuiscono alla crescita economica di Meta e al riguardo il *management* di Meta ha recentemente dichiarato che solo gli Instagram Reels hanno superato il tasso di entrate annuali di \$1 miliardo: «*last quarter [...] Instagram Reels had crossed \$1 billion annual revenue run rate. We continue scaling monetization across both Instagram and Facebook, and the combined run rate across these apps is now \$3 billion*» (dati 2022)¹³.

Infine, Meta è consapevole che gli *short videos* costituiscono un potente strumento per gli autori in quanto «*Reels the best way for creators to get discovered, connect with their audience and earn money*»¹⁴ (enfasi aggiunta).

12. In questo contesto, la documentazione in atti riguarda la fase delle negoziazioni intercorse tra Meta e SIAE dal luglio 2022 alla data di svolgimento dell’audizione cautelare nell’ambito del procedimento ai fini dell’applicazione dell’art. 14 *bis* della legge n. 287/90.

⁹ Cfr. Doc. 1, Esposto SIAE, v, anche allegato 3, bozza accordo rinnovo licenza.

¹⁰ V. *Meta’s response to the Australian Treasury Department’s review of the news media bargaining law*, Maggio 2022, ove si afferma: “*Watching video is half of time spent on Facebook and Instagram, and Reels is our fastest growing content format by far*”.

¹¹ V. *Meta, Third Quarter 2022 Results – Prepared Remarks October 26th, 2022*.

¹² V. *Meta, Third Quarter 2022 Results – Prepared Remarks October 26th, 2022*.

¹³ V. *Meta, Third Quarter 2022 Results – Prepared Remarks October 26th, 2022*.

¹⁴ V. *Meta, sezione Newsroom, Launching Facebook Reels Globally and New Ways for Creators to Make Money* del 22 febbraio 2022.

Al riguardo, si osserva che Meta, nel corso delle negoziazioni, ha fornito a SIAE numerose informazioni¹⁵ e ha nel tempo incrementato la propria offerta iniziale per l'utilizzo del repertorio tutelato dalla *collecting*. Tuttavia, come emerge dal prosieguito, le trattative non sono sfociate nella stipulazione della licenza, per quanto di seguito illustrato.

III.1 Le fasi iniziali delle negoziazioni tra il 12 luglio 2022 e il 3 gennaio 2023

13. La *mail* agli atti che segna i primi contatti tra Meta e SIAE per il rinnovo della licenza è del 12 luglio 2022, nella quale un'esponente di SIAE scrive a esponenti di Meta ricordando che da lì a qualche mese sarebbe scaduta la licenza in essere e che sarebbe stato quindi opportuno iniziare le opportune discussioni al riguardo¹⁶.

Si noti che nelle *mail* si sovrappongono a volte due piani su cui si svolgono le negoziazioni:

- i) concordare la remunerazione l'utilizzazione dei contenuti di SIAE durante il periodo di negoziazione, ovvero nel limbo temporale in cui la licenza in essere è oramai scaduta e non è ancora stipulata quella nuova;
- ii) il contenuto della nuova licenza.

Sul primo profilo, le evidenze indicano una crescente divaricazione: mentre Meta è propensa a prorogare la licenza scaduta, SIAE preferirebbe che una volta perfezionato il nuovo accordo, questo regolasse anche il periodo delle negoziazioni; sul secondo profilo, come già evidenziano, la divaricazione delle posizioni si concentra sulla remunerazione degli *short videos*, ovvero sull'importo della *flat fee*.

14. In questo contesto, nella *mail* del 27 settembre 2022, inviata da Meta a SIAE, sono delineati alcuni elementi essenziali per le negoziazioni della nuova licenza che si ritrovano anche nelle mail successive e sono qui di seguito riassunti.

In primo luogo, Meta sottolinea l'importanza dell'introduzione della componente variabile e del ruolo ancora svolto dalla componente fissa: "... *The transition is part of a wider initiative and shift away from flat fee deals in the hopes that in the future, we could be in a position to apply full rev-share a cross all elements of our agreement. ...*"¹⁷.

In altri termini, Meta afferma l'importanza di avere introdotto il modello di *revenue sharing* per i *long video* e riconosce che anche per gli *short videos* forse si arriverà nel tempo a questo approdo.

15. SIAE riscontra la suddetta *mail* il successivo 5 ottobre 2022, non condividendo le basi sulle quali Meta vuole negoziare *more tempore* un'estensione della MRA oramai scaduto (nel quale la remunerazione è solo basata sulla *flat fee*). In particolare, SIAE chiede maggiori certezze sul fatto che la remunerazione "...*is fair considering the exploitation of our musical repertoire on your Properties...*"¹⁸.

Queste perplessità sono rappresentate con maggiore chiarezza nella *mail* di SIAE a Meta del successivo 6 ottobre 2022, nella quale SIAE evidenzia che dalla documentazione finanziaria di Meta si evince una significativa crescita dei ricavi che non è stata presa in considerazione nella *flat fee* concordata nella licenza scaduta.

¹⁵ Cfr. doc. 34, Memoria Meta, allegato 3.

¹⁶ Cfr. Memoria di Meta, Doc. 34 all. 1, *mail* del 12 luglio 2022.

¹⁷ Memoria di Meta, Doc. 34, all. 1, *mail* Meta a SIAE del 27 settembre 2022, ore 17:32.

¹⁸ Memoria di Meta, Doc. 34, all. 1, *mail* da SIAE a Meta del 5 ottobre 2022, ore 17:41.

Pertanto, SIAE teme che la nuova *flat fee* in corso di negoziazione non rifletta il valore delle utilizzazioni dei contenuti musicali: “... *The past period flat fee model has shown how risky is for SIAE to license a black box of contents/products at a flat value established at the beginning of the period...*”¹⁹.

16. Nella successiva *mail* del 25 ottobre 2022²⁰, Meta chiarisce che la remunerazione proposta è strutturata ripartendo tra i *long form video* (superiori ai 60 sec.) e gli *short form video* (inferiori a tale durata, di seguito anche SFV) perché riflette le abitudini di visualizzazione degli utenti e che, allo stato, i ricavi derivanti dai *short video* non sono “monetizzati”: gli SFV infatti non sono “... *yet actively monetised due to early stages of the video format and Meta needing time to find ways to introduce monetisation without disrupting the user experience...*”²¹.

A stretto giro, in data 4 novembre 2022²², SIAE, replica che la *flat fee* rischia di avere un oggetto più ampio di quello indicato da Meta, oggetto di cui SIAE non ha neanche piena contezza.

Inoltre, SIAE ribadisce che la crescita dei ricavi di Meta negli ultimi tre anni è stata molto significativa²³.

In ogni caso, SIAE si rende disponibile a rimodulare la propria posizione nella misura in cui Meta fornisca dati idonei a dimostrare che l’offerta di Meta anche per i *long video*, ovvero la tariffa *flat*, sia proporzionata ai ricavi sviluppati da Meta in Italia: “*that the incomes produced by LFV (as per your definition) and by the other content included within the Flat Fee are aligned (on a Country by Country basis). In such a case, we might re-evaluate our position*”²⁴, dimostrazione che Meta non risulta avere, allo stato, mai fornito.

17. In data 14 novembre 2022²⁵, Meta propone una nuova offerta sulla quale SIAE si esprime il successivo 21 novembre 2022²⁶.

In quest’ambito, SIAE apprezza lo sforzo fatto e, ribadendo che vi è molta incertezza sull’oggetto della remunerazione della *flat fee* e sull’andamento dei ricavi di Meta, propone di ridurre la durata della licenza ad un anno, in modo da rivedere in tempi ragionevoli l’adeguatezza del nuovo modello di remunerazione²⁷. Inoltre, SIAE propone un’ulteriore riduzione dell’ammontare della *flat fee* rispetto alle sue precedenti proposte²⁸.

Meta, con la *mail* del 28 novembre 2022, tuttavia rifiuta categoricamente di accorciare il periodo di validità della licenza²⁹.

¹⁹ Memoria di Meta, Doc. 34, all. 1, *mail* da SIAE a Meta del 6 ottobre 2022, ore 18:23.

²⁰ Memoria di Meta, Doc. 34, all. 1, *mail* da Meta a SIAE del 25 ottobre 2022, ore 12:47.

²¹ Memoria di Meta, Doc. 34, all. 1, *mail* da Meta a SIAE del 25 ottobre 2022, ore 12:47. V. anche Meta, *Fourth Quarter 2022 Results – Prepared Remarks February 1st, 2023*.

²² Memoria di Meta, Doc. 34, all. 1, *mail* da SIAE a Meta del 4 novembre 2022, ore 16:23.

²³ Memoria di Meta, Doc. 34, all. 1, *mail* da SIAE a Meta del 4 novembre 2022, ore 16:23.

²⁴ Memoria di Meta, Doc. 34, all. 1, *mail* da SIAE a Meta del 4 novembre 2022, ore 16:23.

²⁵ Memoria di Meta, Doc. 34, all. 1, *mail* da Meta a SIAE del 14 novembre 2022, ore 19:44.

²⁶ Memoria di Meta, Doc. 34, all. 1, *mail* da SIAE a Meta del 21 novembre 2022, ore 14:53.

²⁷ Memoria di Meta, Doc. 34, all. 1, *mail* da SIAE a Meta del 21 novembre 2022, ore 14:53.

²⁸ Memoria di Meta, Doc. 34, all. 1, *mail* da SIAE a Meta del 21 novembre 2022, ore 14:53.

²⁹ Memoria di Meta, Doc. 34, all. 1, *mail* da Meta a SIAE del 28 novembre 2022, ore 14:24.

18. Le discussioni successive tra le Parti non presentano apprezzabili elementi di novità, essendo per lo più finalizzate a disciplinare l'uso dei contenuti nel periodo delle negoziazioni e a ridurre la distanza sulla *flat fee*³⁰.

Appare indicativa, al riguardo, la *mail* inviata da SIAE a Meta in data 7 dicembre 2022³¹, dalla quale traspare un sostanziale accordo sugli elementi principali della licenza, tranne che sulla *flat fee* in quanto, secondo SIAE, l'importo offerto da Meta, "*could not constitute fair remuneration for the exploitation of our rightsholders' musical repertoire since we do not have clear visibility on META's future revenues. The Flat Fee agreed [...] were not proportionate to the actual Facebook Ireland Limited's revenues; SIAE cannot take such a risk anymore, we need to engage with Meta Platforms Ireland Limited ("META") in a sincere and open discussion to calculate in a transparent way the amount to be paid.*

*The adoption of the "Flat Fee model" encompasses any risks related to the growth of its Services, for this reason, we stress that such a model is an exception to our standard modus operandi which would require the application of our published tariffs"*³².

Si sottolinea quindi che le posizioni delle Parti espresse sin dall'ottobre 2022 rimangono sostanzialmente le stesse anche a dicembre 2022: SIAE, pur affermando che la *flat fee* costituisce un rischio e un'eccezione rispetto a quello che dovrebbe essere il modello privilegiato del *revenue sharing*, non è pregiudizialmente contraria ad accettare l'impostazione applicata da Meta ma manifesta l'esigenza di avere maggiori garanzie che la *flat fee* sia stata calcolata in maniera trasparente e proporzionata ai ricavi di Meta.

III.2 L'escalation delle negoziazioni sino alla rimozione dei contenuti in data 16 marzo 2023

19. Nella prima decade di gennaio, Meta formula una nuova proposta a SIAE che si avvicina a quella che sarebbe stata poi quella definitiva.

In particolare, rileva la *mail* del 10 gennaio 2023³³, inviata a SIAE nella quale Meta espone due argomentazioni che sono ricorrenti nelle negoziazioni:

- i) questa offerta sarebbe in linea con gli accordi che Meta applica agli altri licenzianti e
- ii) riflette i limiti di budget.

Meta, infatti, afferma che "*... we remain committed to our principle of fair and equitable treatment of similarly-situated partners, and our offer reflects this commitment to fairness. It also reflects the constraints of our budget (which have been acceptable to the vast majority of the global publishing market)...*"³⁴.

Questa offerta di Meta è rifiutata da SIAE il successivo 13 gennaio 2023 ribadendo che l'offerta di Meta e le informazioni fornite non danno alcuna certezza che la *flat fee* proposta sia adeguata rispetto ai ricavi di Meta e lamentando quindi una non condivisibile asimmetria informativa³⁵.

³⁰ Memoria di Meta, Doc. 34, spec. all. 7, le *mail* intercorse tra il 30 novembre e il 9 dicembre 2022, nonché all. 2, le *mail* intercorse tra il 1° dicembre e il 3 gennaio 2023.

³¹ Memoria di Meta, Doc. 34, all. 2, *mail* da SIAE a Meta del 7 dicembre 2022, ore 17:27.

³² Memoria di Meta, Doc. 34, all. 2, *mail* da SIAE a Meta del 7 dicembre 2022, ore 17:27.

³³ Memoria di Meta, Doc. 34, all. 2, *mail* da Meta a SIAE del 10 gennaio 2023, ore 20:08.

³⁴ Memoria di Meta, Doc. 34, all. 2, *mail* da Meta a SIAE del 10 gennaio 2023, ore 20:08.

³⁵ Memoria di Meta, Doc. 34, all. 2, *mail* da SIAE a Meta del 13 gennaio 2023, ore 14:05.

20. Successivamente, tra il 27 gennaio e il 2 febbraio 2023, in particolare, le Parti concordano di proseguire in buona fede le negoziazioni e, essendo venuta meno la precedente licenza che forniva il titolo giuridico a Meta per usare le opere tutelate da SIAE, convengono - non avendo trovato un accordo né sulla proroga della vecchia licenza, né sulla ultrattività della nuova licenza in corso di stipulazione - sul patto di *covenant not to sue* (CNS) sino al 17 febbraio 2023, ovvero convengono che, sino a tale data, l'uso da parte di Meta dei contenuti musicali non sarà oggetto di contestazioni da parte di SIAE³⁶.

Si noti che questo impegno di SIAE a non contestare l'uso delle opere da parte di Meta si protrae per tutte le negoziazioni e la disponibilità in questo senso da parte di SIAE non è mai venuta sostanzialmente meno³⁷.

21. Una volta convenuta l'estensione del periodo di negoziazione, SIAE, nella *mail* inviata il 3 febbraio 2023, sottolinea nuovamente l'importanza che Meta condivida alcune informazioni sui propri ricavi, al fine di ridurre l'asimmetria informativa tra le parti. In particolare, SIAE chiede a Meta:

- la ripartizione dei ricavi di Meta per territorio e
- l'incidenza dei contenuti musicali con riferimento alle diverse forme di utilizzazione.

SIAE, considera l'accesso a queste informazioni come la condizione minima necessaria per arrivare a un accordo equo, ma rimanendo comunque disponibile a ricevere ogni altra informazione che Meta ritenga utile a tale scopo³⁸.

Meta riscontra la *mail* di SIAE il successivo 9 febbraio 2023, negando l'accesso alle informazioni sopra menzionate, rivendicando la peculiarità di Meta rispetto ad altre piattaforme in quanto l'utilizzo di contenuti musicali non è *on-demand*³⁹.

22. Il successivo 8 marzo 2023, SIAE, oltre a reiterare le richieste in merito agli elementi informativi sopra richiamati, ha formulato un'ulteriore proposta economica volta a venire incontro alla posizione di Meta⁴⁰.

In particolare, SIAE ha condiviso con Meta di aver stimato di detenere, in Europa, una quota di mercato nel periodo luglio 2021 – giugno 2022 pari a circa *[omissis]** % e di avere utilizzato, al fine

³⁶ Cfr. Doc. 1, Esposto SIAE, all. 2, scambio di *mail* da Meta a SIAE e viceversa intervenuto dal 27 gennaio al 2 febbraio 2023.

³⁷ Cfr. Doc. 1, Esposto SIAE, all. 2, scambio di *mail* da Meta a SIAE del 13 e 15 febbraio, il successivo scambio di *mail* del 22 e 24 febbraio 2023 nel quale le Parti hanno concordato un'ulteriore proroga e, infine, lo scambio di *mail* del 6 e 7 marzo 2023 con un'ulteriore estensione del periodo delle negoziazioni.

³⁸ Cfr. Doc. 1, Esposto SIAE pervenuto in data 24 marzo 2023, all. 2, *mail* del 3 febbraio 2023 da SIAE a Meta: “*Since it is a commonly recognized principle that the remuneration of authors should be appropriate and proportionate to user’s revenues, META’s relevant revenues are the basic data required. As you will see from the attached file – which of course is only intended to be a guideline – it would be ideal to receive the revenues split for each territory (or group of territories). In addition to that, and with the aim of applying the more analytical and adequate conditions, we would need to know the incidence of music contents for each kind of exploitation. Please consider that they are the minimum conditions necessary to work on any accurate assessment, but we are open to receive any other information that you may consider useful.*”

³⁹ Cfr. Doc. 1, Esposto SIAE, all. 2, *mail* del 9 febbraio 2023 da Meta a SIAE.

⁴⁰ Cfr. Doc. 1, Esposto SIAE, all. 2, *mail* dell'8 marzo 2023 da SIAE a Meta.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

di pervenire alla definizione di un'equa remunerazione, una stima della quota di mercato di SIAE comunque inferiore e pari al [omissis] %.

Inoltre, in questa stessa *mail*, SIAE viene ulteriormente incontro alla posizione di Meta.

23. Meta ha fornito riscontro a SIAE il 13 marzo 2023 nei termini di seguito descritti.

Soffermandosi sulla negoziazione della *flat fee*, Meta, pur apprezzando la riduzione prospettata da SIAE, afferma che le posizioni delle parti sono ancora troppo distanti e contropropone una somma inferiore, affermando di avere oramai esaurito tutto il *budget* disponibile e di essere quindi arrivata alla fine delle negoziazioni. Il mancato accoglimento di quest'ultima proposta determinerà, quindi, la eliminazione dei contenuti di SIAE dalle piattaforme Meta.

In particolare, Meta evidenzia che, come già spiegato nel corso delle negoziazioni, questa proposta *"brings us to the absolute top end of our budget. As previously emphasized, both the budget and SIAE's share have been calculated to ensure fairness and equitable treatment for SIAE and all of our music partners globally. When we spoke last, we mentioned that there was room in our budget for a very small increase. This last offer has now exhausted all of that room"* ⁴¹.

Inoltre, in questa *mail*, Meta afferma che la mancata accettazione da parte di SIAE di quest'ultima offerta determinerà la conseguenza che i contenuti musicali tutelati da SIAE verranno eliminati dalle piattaforme social: *"...We have invested significant time and effort into these negotiations, and have escalated our positions to the highest levels within our company. We feel confident that we have explored all options and made every effort to conclude a fair deal with SIAE. At this point, given the lack of significant progress on the fee, further extensions and negotiations seem unlikely to result in a mutually agreeable deal. It's our sincere hope that you can understand our position and ultimately agree to our offer as stated above. In the absence of such agreement, we will have no choice but to begin the removal of your repertoire from our platforms, as we have the utmost respect for your members' and affiliated societies' copyrights"* ⁴².

In aggiunta, malgrado l'ultimo *covenant not to sue* concordato copriva le utilizzazioni musicali sino al 17 marzo 2023, Meta concede a SIAE il termine per rispondere entro il giorno successivo, ovvero entro e non oltre il 14 marzo ore 21 (ora italiana): *"Our current CNS expires Friday, 17 March. In order to conclude content removal before the expiration, we would need to begin our process for removing content the morning of Wednesday, 15 March. Therefore, we request a response on this, our final offer, by 9pm Italy time Tuesday, 14 March. Absent a response by that time, we will assume that our offer is not accepted and begin content removal processes Wednesday AM.*

Contestualmente, Meta apre tuttavia ad un'ulteriore proroga sino al 24 marzo, per consentire a SIAE la condivisione negli organi interni della proposta e non per negoziarne ulteriormente i contenuti: *"If you need time beyond Tuesday at 9PM to review with your Board, we would agree to a further extension of up to one week (up to 24 March) on the same terms as previous extensions"* ⁴³.

24. SIAE, con *mail* del 14 marzo 2023, attesta il ricevimento della *mail* di cui sopra e accoglie con favore la possibilità di un'estensione delle negoziazioni sino al 24 marzo 2023⁴⁴.

⁴¹ Cfr. Doc. 1, Esposto SIAE, all. 2, *mail* del 13 marzo 2023 da Meta a SIAE.

⁴² Cfr. Doc. 1, Esposto SIAE, all. 2, *mail* del 13 marzo 2023 da Meta a SIAE.

⁴³ Cfr. Doc. 1, Esposto SIAE, all. 2, *mail* del 13 marzo 2023 da Meta a SIAE.

⁴⁴ Cfr. Doc. 1, Esposto SIAE, all. 2, *mail* del 14 marzo 2023 da SIAE a Meta.

Il successivo 15 marzo 2023⁴⁵, Meta tuttavia chiarisce che l'estensione fino al 24 marzo 2023 non si può più basare, come attuato fino ad allora sul *covenant not to sue* tramite *mail*, ma deve poggiare sulla firma di un vero e proprio accordo avente a oggetto la proroga del MRA e la definizione della remunerazione dei diritti musicali *more tempore* utilizzati.

In assenza della firma da parte di SIAE di questo accordo, la proroga fino al 24 marzo 2023 non potrà essere concessa e Meta, come anticipato nella *mail* del 13 marzo 2023, ribadisce che avrebbe iniziato a rimuovere i contenuti tutelati da SIAE dalle proprie piattaforme: “*This extension [...] In the absence of such a signed extension, we'll regretfully have no choice but to continue forward with our plans to remove SIAE content from the Meta platforms*”⁴⁶.

È importante sottolineare che in questa *mail* Meta afferma l'impossibilità di proseguire a negoziare la nuova licenza con SIAE in termini non coerenti con loro modello, utilizzato a livello globale: “*...we've been clear and transparent about the limits of our ability to continue negotiating past the bounds of our widely accepted global model*”⁴⁷.

25. Poche ore dopo, sempre il 15 marzo 2023, SIAE risponde a Meta e il primo tema sollevato è la costante asimmetria informativa che ha caratterizzato le negoziazioni, a svantaggio di SIAE; infatti, le negoziazioni si sarebbero basate sulla “*... significant information asymmetry on your part. Among other things, we would like to remind you that we explicitly asked for more specific information in our email dated February 3, 2023, but none of the requested data was shared by Meta. This information was critical for us and our stakeholders.*

Nevertheless, we did not receive any disclosure from you on the matter. On the contrary, we were obliged to build our model to evaluate the lump sum based on data available on open sources”⁴⁸.

Fatta questa premessa, SIAE ripercorre nella *mail* il proprio modello costruito, in assenza delle informazioni fornite da Meta, sulla base di stime reputate prudenziali e favorevoli a Meta.

SIAE inoltre afferma che la proposta di Meta non è supportata da alcun dato effettivo e per questo non può essere accolta: “*... given that Meta did not provide any visibility on the model behind the proposal of [omissis], SIAE is not in a position to accept such an offer. As already mentioned, Meta is not sharing any reasonable explanation supporting its whole offer, unless you consider your own budget a fair explanation (and it is not). On this respect, we wish to confirm to you that we respect your decision to set forth a budget, but we cannot be bound by it without any reasoning since the data we have is clearly different*”⁴⁹.

In questo contesto, SIAE si rende altresì disponibile a firmare *more tempore* un accordo sui profili nei quali è raggiunta una convergenza di posizioni⁵⁰, ma questa strada non è ritenuta percorribile da Meta.

26. Si arriva così alla fase conclusiva delle negoziazioni: Meta, in data 16 marzo 2023, afferma che la soluzione prospettata da SIAE non è accoglibile e ribadisce l'indisponibilità a modificare il proprio modello: “*Moreover, as a noted repeatedly throughout these negotiations, doing so would be unfair*

⁴⁵ Cfr. Doc. 1, Esposto SIAE, all. 2, *mail* del 15 marzo 2023 da Meta a SIAE.

⁴⁶ Cfr. Doc. 1, Esposto SIAE, all. 2, *mail* del 15 marzo 2023 da Meta a SIAE.

⁴⁷ Cfr. Doc. 1, Esposto SIAE, all. 2, *mail* del 15 marzo 2023 da Meta a SIAE.

⁴⁸ Cfr. Doc. 1, Esposto SIAE, all. 2, *mail* del 15 marzo 2023, ore 6:14PM, da SIAE a Meta.

⁴⁹ Cfr. Doc. 1, Esposto SIAE, all. 2, *mail* del 15 marzo 2023, ore 6:14PM, da SIAE a Meta.

⁵⁰ Cfr. Doc. 1, Esposto SIAE, all. 2, *mail* del 15 marzo 2023, ore 6:14PM, da SIAE a Meta.


to all the other hundreds of partners who have agreed upon our model based on our principles and assurances of fair treatment across the music industry”⁵¹.

Soprattutto, in questa *mail*, Meta afferma che avrebbe proceduto, come prospettato nella *mail* del 13 marzo 2023 sopra illustrata, alla rimozione dei contenuti musicali tutelati da SIAE dalle proprie piattaforme.

27. In conclusione, con l’ultima *mail* disponibile, Meta ha interrotto definitivamente le negoziazioni, senza aver dato a SIAE i dati economici posti alla base della loro proposta economica⁵² e ha affermato la volontà di procedere all’eliminazione dei contenuti musicali riconducibili agli autori rappresentati da SIAE.

Ai fini del presente procedimento, si sottolinea che Meta ha dato effettivamente seguito nei giorni successivi alla minaccia di eliminare progressivamente tali contenuti dalle piattaforme di Instagram e Facebook. Qui di seguito sono riportate alcune immagini della mancata visualizzazione dei contenuti musicali tutelati da SIAE, postati da parte di utenti o artisti.

Figura 1: alcuni esempi di rimozione dei contenuti per utenti, artisti in short videos, stories e reels di FB e IG.



Fonte: AGCM e stampa nazionale.

III.3 I contatti tra Meta e SIAE successivi alla rimozione dei contenuti

28. SIAE ha depositato, in data 13 aprile 2023, lo scambio di *mail* successivamente intercorso con Meta nel periodo intercorrente tra il 16 e il 30 marzo 2023, dal quale non si evincono apprezzabili novità e nelle quali Meta, pur rivendicando la correttezza del suo operato e l’ampia *disclosure* garantita, ribadisce la sua indisponibilità a fornire dati sui propri ricavi: “*For the record, Meta does not publish nor share with the public, including its partners, sub-regional or country-level revenue data as such information is business confidential and does not directly relate to any use of SIAE’s*

⁵¹ Cfr. Doc. 1, Esposto SIAE, all. 2, *mail* del 16 marzo 2023 da Meta a SIAE.

⁵² Cfr. Memoria di Meta, Doc. XXX, all. 3, nel quale sono sintetizzate le informazioni condivise da Meta con SIAE nel quale non figurano informazioni sui ricavi associati alle utilizzazioni diverse dai *long video*.

content”⁵³, e che il modello economico di Meta, così come affermato sin dall’inizio delle negoziazioni, “... *provides for revenue share (alongside a guarantee) for eligible longform content (with different rates depending on the music density of the video), alongside a lump sum that covers short-form and other content...*”⁵⁴.

Dopo l’avvio del presente procedimento, nel corso dell’audizione innanzi al Collegio svoltasi in data 17 aprile 2023, Meta ha sottolineato di avere effettuato una nuova proposta in merito al periodo necessario a svolgere le negoziazioni, ovvero di *[omissis]*, proposta alla quale SIAE non ha fornito risposta.

IV. LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI

29. Le Parti hanno avuto modo di esporre le proprie posizioni e difese sia tramite memorie scritte, sia in occasione dell’audizione cautelare svoltasi innanzi al Collegio in data 17 aprile 2023. Di seguito si riportano le principali argomentazioni sollevate nel corso del sub-procedimento cautelare.

IV.1 La posizione di SIAE

30. SIAE condivide l’ipotesi istruttoria come delineata nel provvedimento di avvio, ricordando, in primo luogo, che Meta è, a pieno titolo, soggetta alla normativa della Direttiva Copyright quale prestatore di servizi di condivisione di contenuti online. Tale circostanza è confermata dallo stesso comunicato stampa del Parlamento Europeo, in occasione dell’approvazione della Direttiva stessa⁵⁵.

31. SIAE ritiene che Meta – attraverso le proprie *app* – costituisca una controparte obbligata al fine di raggiungere gli utenti attivi sui *social media*, in quanto dotato di un potere di mercato significativo e che per tali ragioni sia altresì soggetta all’applicazione dell’art. 9 della legge n. 192 del 1998.

32. Al riguardo, nelle proprie memorie e nel corso dell’audizione cautelare, SIAE ha sottolineato come META, nel corso del periodo di rinegoziazione delle licenze, non abbia mai condiviso i dati e le informazioni richieste da SIAE, indispensabili per intraprendere una trattativa *fair*⁵⁶. In particolare, SIAE lamenta che META non abbia fornito adeguati riscontri sul modello di remunerazione nei confronti di SIAE e non abbia indicato quale passaggio di detto modello richiedesse ulteriori elaborazioni e/o integrazioni, limitandosi a giustificare la propria *take-it-or-leave-it-offer* sulla circostanza per cui la maggioranza dei licenzianti avesse accettato le proposte di META e, quindi, invitando SIAE ad accettare *sic et simpliciter* detta proposta.

33. Quanto poi alla condotta, SIAE ha sottolineato di aver chiesto la sottoscrizione della licenza per le parti sulle quali è stato raggiunto un consenso, ottenendo anche in questo caso, un rifiuto immotivato. SIAE ritiene quindi che la rimozione dei contenuti di SIAE da parte di Meta sia stata una decisione unilaterale adottata per costringere SIAE ad accettare la proposta di Meta, che

⁵³ Cfr. Doc. 26, SIAE, Aggiornamento fattuale, all. 1, *mail* da Meta a SIAE del 30 marzo 2023, ore 13:19.

⁵⁴ Cfr. Doc. 26, SIAE, Aggiornamento fattuale, all. 1, *mail* da Meta a SIAE del 30 marzo 2023, ore 13:19.

⁵⁵ V. intervento di SIAE durante l’audizione dinanzi al Collegio del 17 aprile 2023. In particolare, il comunicato stampa del Parlamento Europeo del 29 marzo 2019: “*The directive aims to ensure that the longstanding rights and obligations of copyright law also apply to the internet. YouTube, Facebook and Google News are some of the internet household names that will be most directly affected by this legislation*”.

⁵⁶ V. memoria SIAE del 14 marzo 2023.

pregiudica irrimediabilmente gli autori e gli utenti, prima ancora di SIAE, il cui compito è quello di svolgere l'intermediazione tra gli utilizzatori dei contenuti (ovvero Meta) e gli autori.

34. In conclusione, SIAE ritiene che Meta abbia violato l'art. 9 della legge n. 192/1998 e ha chiesto l'adozione di misure cautelari in ragione del grave pregiudizio subito, richiedendo la riattivazione delle negoziazioni sulla base di quanto prefigurato nel provvedimento di avvio, derivante dall'eliminazione dei contenuti dalla stessa tutelati.

IV.2 La posizione di META

35. Nelle proprie memorie, nonché in sede di audizione dinanzi al Collegio, Meta ha rappresentato di non ritenere che la Direttiva Copyright si applichi nel caso di specie in quanto le informazioni richieste da SIAE non sono pertinenti rispetto agli obblighi previsti in tale disciplina. Più in particolare, Meta ha contestato la sussistenza nel caso di specie sia del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora* ritenendo, pertanto, non sussistenti i presupposti per l'adozione di misure cautelari⁵⁷.

36. In particolare, con riferimento al *fumus boni iuris*, Meta sostiene che non vi sia prova di alcuna dipendenza economica di SIAE rispetto a Meta. A sostegno di tale argomentazione Meta ricorda che SIAE è un'impresa (super)dominante rispetto alla concessione di licenze di diritti d'autore su contenuti musicali, mentre le piattaforme del gruppo Meta sono solo alcuni dei diversi canali attraverso cui SIAE può commercializzare la musica parte del proprio repertorio protetto dal diritto d'autore. A riprova di ciò Meta segnala che ricavi derivati dalla fruizione di contenuti musicali sulle piattaforme di Meta sono una porzione molto limitata del fatturato generato da SIAE in relazione ai diritti d'autore su opere musicali.

37. Non vi sarebbe inoltre, secondo Meta, prova di *periculum in mora* in quanto, sulla base del peso limitato dei ricavi generati dalla utilizzazione dei contenuti musicali del repertorio SIAE sulle piattaforme di Meta, la rimozione dei contenuti non è tale da mettere a repentaglio la sua sopravvivenza economica o i risultati economici della *collecting*. Al riguardo, Meta afferma di essere disponibile, a determinate condizioni, a ripristinare i contenuti musicali di SIAE sulle proprie piattaforme.

38. Quanto alla condotta contestata, Meta ritiene di aver portato avanti la trattativa in modo equo e trasparente, offrendo tra l'altro più volte a SIAE di estendere la licenza precedentemente concordata (oltre a proporre un aumento dei compensi). Secondo Meta, la rimozione dei contenuti musicali dalle piattaforme è stata una conseguenza imposta *ob torto collo* a Meta in ragione del fatto che SIAE non ha rivoltato estendere la precedente licenza. Ciò è accaduto dopo sette mesi di trattative durante le quali Meta ha condiviso informazioni dettagliate e utili a pervenire ad un buon esito delle trattative. A sua volta, le richieste di SIAE di accedere ad informazioni relative ai ricavi complessivi di Meta a livello regionale risultano per la società irragionevoli e prive di qualsivoglia fondamento, in quanto estranee rispetto al valore dei contenuti musicali rispetto al modello di business di Meta.

39. Meta, inoltre, non ritiene vi sia alcun impatto negativo determinato dalla condotta in analisi sulle dinamiche concorrenziali. La vicenda attiene infatti ad una negoziazione tra operatori commerciali in un contesto di mercato, il cui esito può avere solo effetti distributivi.

⁵⁷ V. memoria Meta del 17 aprile 2023.

40. Con riferimento alle informazioni relativi ai ricavi generati da Meta tramite il repertorio di SIAE, richiesti dalla *collecting* nel corso della negoziazione e sulla possibilità di considerare un accordo sulle sole parti sulle quali si è raggiunta una posizione condivisa, la società statunitense sostiene sussistano problemi tecnici oggettivi che impediscono l'accoglimento.

41. Da ultimo, Meta ha reso noto di aver comunicato a SIAE, in data 14 aprile, di star predisponendo – oltre alle informazioni già fornite durante le negoziazioni – ulteriori informazioni per chiarire alcune delle preoccupazioni sollevate da SIAE e di aver elaborato una proposta che *[omissis]*. Pertanto, Meta non ritiene sussistano i presupposti per l'adozione di misure cautelari.

V. LE VALUTAZIONI

V.1 L'abuso di dipendenza economica

42. L'Autorità ritiene che le condotte precedentemente illustrate integrano un abuso di dipendenza economica, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 192/1998, così come novellato dalla legge n. 118/2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), posto in essere da Meta nei confronti di SIAE. A questi fini, vengono qui ripercorsi, anche alla luce delle difese di Meta, gli elementi costitutivi della fattispecie qui valutata, ovvero:

- a) la sussistenza dello stato di dipendenza economica di SIAE nei confronti di Meta;
- b) l'abusività della condotta di Meta;
- c) la rilevanza per la tutela della concorrenza della fattispecie in esame.

43. Si anticipa che le valutazioni qui di seguito svolte sulla sussistenza della violazione dell'art. 9 della legge n. 192/1998 forniscono anche gli elementi per la valutazione della sussistenza del *fumus bonis iuris* che costituisce il primo dei due presupposti per l'applicazione nel caso di specie delle misure cautelari sui quali si rinvia alla sezione successiva.

a) Sulla sussistenza dello stato di dipendenza economica di SIAE nei confronti di Meta

i) Lo sviluppo normativo sulle piattaforme digitali

44. L'articolo 9 della legge n. 192/1998, vieta l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica, definita come “*la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti*”.

Inoltre, con specifico riferimento alle piattaforme digitali, la recente novella introdotta dalla legge n. 118/2022, ha stabilito la presunzione della sussistenza della dipendenza economica di un'impresa che utilizzi i servizi di intermediazione: “*Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati*” (art. 9 della legge n. 198/1998, enfasi aggiunta).

45. In via preliminare, occorre svolgere alcune osservazioni sulla novella dell'art. 9 della legge n. 192/1998 che ha introdotto la presunzione della sussistenza della dipendenza economica esercitata dalle piattaforme digitali che rivestono “... *un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori*...”.

Innanzitutto, questo intervento normativo si inserisce in un complesso sistema di revisione normativa - comune all'ordinamento dell'Unione europea, di altri Stati membri e a livello nazionale -, volto a creare nuovi strumenti normativi ovvero ad adattare quelli esistenti per garantire, anche nell'economia digitale in cui le piattaforme digitali svolgono un ruolo predominante, corrette dinamiche competitive e l'equità dei mercati digitali.

Con riferimento all'Unione europea, è necessario, in primo luogo, richiamare il *Regolamento UE 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE)2020/1828* (di seguito, il DMA), che introduce un'articolata disciplina volta a garantire l'equità dei mercati digitali alla luce della presenza di imprese, tra le quali verosimilmente la stessa Meta, che esercitano un controllo su interi ecosistemi di piattaforme nell'economia digitale⁵⁸.

46. In secondo luogo, appare estremamente rilevante richiamare la Direttiva c.d. Copyright, ovvero la *Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE*, che ancora prima del DMA ha inteso, proprio con specifico riferimento all'uso delle opere protette dalle normative sul diritto d'autore sull'online, fornire strumenti utili a tutelare i creatori delle opere – considerati la parte debole del rapporto – rispetto alle piattaforme digitali di modo che queste ultime remunerino adeguatamente gli autori per le utilizzazioni dei contenuti, riconoscendo a questi ultimi una porzione del “valore”, che essi stessi hanno contribuito a creare per la piattaforma digitale.

Come noto la Direttiva Copyright è stata recepita in Italia con il d.lgs. n. 177/2021.

47. Caratteristica comune di questi strumenti normativi, congegnati appositamente per l'economia digitale e funzionali a disciplinare le grandi piattaforme digitali, tra le quali ricade senz'altro Meta, è che affiancano con altri criteri, e in qualche caso superano, i criteri tipicamente utilizzati per misurare il potere di mercato delle imprese⁵⁹. In particolare, è oramai fattore acquisito che il fatturato non sia più l'unico parametro idoneo ad apprezzare il potere di mercato e/o i rapporti di forza tra due o più imprese e anzi, in alcuni casi, possa essere elemento fuorviante.

48. Quanto qui premesso, vale a sottolineare che la novella dell'art. 9 della legge n. 192/1998 non deve essere apprezzata solo in relazione alla presunzione della sussistenza dipendenza economica delle imprese innanzi alle piattaforme digitali e conseguente inversione dell'onere della prova tra le parti.

Infatti, la fattispecie dell'abuso di dipendenza economica nell'economia delle piattaforme assume delle peculiarità che discendono dalle caratteristiche proprie del funzionamento delle piattaforme digitali e che sono alla base degli interventi normativi precedentemente richiamati.

⁵⁸ Come noto, il DMA, già pienamente in vigore, sarà applicabile alle imprese dal prossimo 2 maggio 2023 e solo all'esito di un complesso iter saranno individuati i c.d. *gatekeeper*, ovvero imprese che generalmente “... vantano una capacità di connettere molti utenti commerciali con molti utenti finali attraverso i loro servizi e ciò, a sua volta, consente loro di sfruttare i vantaggi acquisiti in un settore di attività, quali l'accesso a grandi quantità di dati, in un altro settore. Alcune di tali imprese esercitano un controllo su interi ecosistemi di piattaforme nell'economia digitale e per gli operatori di mercato esistenti o nuovi è estremamente difficile, a livello strutturale, sfidarle o contrastarle, indipendentemente dal livello di innovazione o efficienza di tali operatori di mercato” (Considerando 3).

⁵⁹ Al riguardo, occorre richiamare le recenti innovazioni in materia di concentrazione e la modifica all'art. 16 della legge n. 287/90.

In altri termini, nella valutazione del caso in esame non si può prescindere dalla circostanza che anche l'abuso di dipendenza economica, così come è accaduto per altre fattispecie la cui disciplina contribuisce a garantire dinamiche competitive piene nei mercati interessati, assume connotati e criteri ermeneutici diversi e innovativi e pur tuttavia indispensabili per cogliere pienamente le dinamiche interne agli ecosistemi digitali.

ii) *Le piattaforme digitali e gli effetti di rete*

49. Le piattaforme di *social media* sono "servizi online che consentono agli utenti di partecipare a reti sociali, comunicare con altri utenti e condividere e consumare contenuti generati da altri utenti (compresi gli editori professionisti)"⁶⁰.

50. Le piattaforme di *social media* generalmente consentono la visualizzazione di contenuti per il consumo in sequenza da parte di utenti come "feed" lineari, curati da algoritmi secondo un sistema di preferenze o visualizzati cronologicamente. Le piattaforme possono anche offrire funzioni aggiuntive, tra cui servizi di messaggistica istantanea.

51. Dal punto di vista dell'esperienza dell'utente, il *feed* dei *social platform* di Meta, in particolare, prevede tre funzioni principali per gli utenti:

- la visualizzazione e scoperta di contenuti: la visualizzazione di *post* (o *stories*⁶¹) di altri utenti cui si è collegati o di pagine seguite; la visualizzazione di inserzioni pubblicitarie; la visualizzazione suggerita di video e *reels*⁶²; pagine ufficiali di prodotti o personaggi pubblici; altri contenuti (l'acquisto o vendita di prodotti);

- la creazione di contenuti: messaggi, *post* o collegamenti ad altri siti internet; *stories*; *reels*;

- il dialogo diretto tra utenti e/o in piccoli gruppi e la condivisione, tramite messaggistica istantanea (attività nella quale Meta opera tramite Whatsapp e Facebook Messenger)⁶³.

52. La fruizione di contenuti – di vario genere – è parte dell'esperienza fondamentale dei consumatori sulle piattaforme di *social network*. Infatti, il successo di una piattaforma digitale è

⁶⁰ V. *Australian Competition & Consumer Commission – Digital Platforms Inquiry – Final Report*, giugno 2019, pagina 41.

⁶¹ V. Facebook, <https://www.facebook.com/business/help/329494947852688?id=2331035843782460>: "Le Stories sono un formato delle creatività immersivo che consente alle persone su Facebook, Instagram e Messenger di vedere e condividere momenti della vita di tutti i giorni tramite foto e video che non sono più visibili (se non vengono salvati) dopo 24 ore. [...] Ogni giorno in tutto il mondo vengono condivise un miliardo di Storie su Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp. Creare Stories e inserzioni nelle Stories è un ottimo modo con cui le aziende possono coinvolgere le persone:

- Oltre la metà delle persone su Instagram a livello globale usa le Stories e il Feed ogni giorno.

- Oltre la metà delle persone intervistate che usano le Stories ha affermato di effettuare più acquisti online grazie a quest'ultime.

- Circa il 68% delle persone intervistate ha affermato di usare le Storie su tre o più app almeno una volta a settimana."

⁶² V. Facebook, <https://www.facebook.com/help/398606435303267>: "I reel su Facebook sono video brevi. Inoltre, puoi visualizzare i reel pubblici di Instagram, se il creator li consiglia su Facebook. I reel vengono consigliati sulla base dei contenuti che potrebbero essere rilevanti per te e potrebbero apparire nel feed e su Facebook Watch. [...] Quando guardi i reel su Facebook, potresti vedere anche altri video brevi. Questi video brevi sono creati da Pagine e hanno una durata inferiore a 60 secondi. Quando guardi i video brevi delle Pagine, non vedrai il numero di riproduzioni".

⁶³ Al riguardo, e a titolo di esempio, Meta stima che solo su Instagram gli utenti abbiano già condiviso *reels* un miliardo di volte: "First is that our discovery engine work allows us to recommend all types of content beyond Reels as well, including photos, text, links, communities, short and long-form videos, and more. Second is that we can mix this content alongside posts from your family and friends, which can't be generated by AI alone. Third, as more social interactions move to messaging, we're developing a flywheel between discovery and messaging that are going to make these apps stronger. On Instagram alone, people already reshare Reels 1 billion times a day through DMs". V. *Meta Third Quarter 2022 Results – Prepared Remarks, October 26th, 2022*.

determinato dalla capacità di catturare l'attenzione dell'utente e, tramite i dati individuali dell'utente, migliorare l'efficacia degli annunci pubblicitari attraverso un migliore *targeting* o una maggiore personalizzazione⁶⁴.

53. Al riguardo, la principale fonte di ricavi di Meta (circa il 97%⁶⁵) deriva dai ricavi pubblicitari delle inserzioni che vengono proposte in varie modalità all'interno dei contenuti disponibili sulle proprie app e in particolare su Facebook e Instagram.

54. Sulla base di queste caratteristiche, le piattaforme di *social network* riescono a generare effetti di rete per tutti i partecipanti (siano essi semplici utenti, personaggi pubblici o imprese dotate di pagine ufficiali e, per l'appunto inserzionisti), consentendo a ognuno di loro di creare *community* di utenti accomunate da interessi simili.

55. Tipicamente un effetto di rete è una situazione in cui ogni nuovo utente che si unisce a una piattaforma apporta benefici a tutti gli utenti che già ne fanno parte. La rete acquista quindi più valore per gli utenti man mano che più persone la utilizzano. Nel settore dei *social media*, Facebook (ora Meta) ha assunto un ruolo di primo piano, sfruttando l'innata spinta delle persone a proiettare la propria identità digitale e la propria rete verso altri utenti. Con l'espansione della base di utenti, l'effetto rete si è trasformato in un effetto *bandwagon*: nessuno voleva rimanere escluso da questa piattaforma. Questa spirale di attrazione consente di incrementare ulteriormente il numero di utenti e imprese operative sulla piattaforma. Inoltre, all'aumento del numero degli utenti deriva un effetto di rete positivo su un gruppo diverso di soggetti quali sono gli inserzionisti pubblicitari, per i quali cresce l'audience dei propri servizi, consentendo a Meta di generare ricavi.

56. Al riguardo, infatti, simili effetti di rete si rinvengono per personaggi pubblici, artisti, *influencer* e imprese: la presenza su Facebook e Instagram, anche eventuale con propri negozi virtuali⁶⁶ consente di raggiungere gli utenti, e quindi i potenziali consumatori, in maniera diretta⁶⁷. È la stessa Meta a ricordare che “*le persone possono accedere allo shop dalla tua Pagina Facebook, dal profilo Instagram, dalle inserzioni con tag dei prodotti su Instagram o da contenuti con prodotti da acquistare presenti in feed, Stories e reel*” (enfasi aggiunta)⁶⁸.

57. All'interno di siffatto contesto, perciò, le piattaforme *social* di Meta hanno “*un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori*”, in quanto con un solo *click* si può passare dalla visualizzazione di un contenuto a una più estesa fruizione di parte di esso o al diretto acquisto di un prodotto. Ed è la stessa Meta a consigliare gli utenti *business* (pagine ufficiali, personaggi pubblici, artisti, imprese) su come incrementare la propria *community*, ovvero gli utenti che

⁶⁴ V. ACCC - *Digital platform services inquiry Interim report No. 5 – Regulatory reform*, Sezione 1.4 *Economic and commercial characteristics of digital platforms*.

⁶⁵ V. Meta Annual report 2022.

⁶⁶ V. <https://it-it.facebook.com/business/shops>.

⁶⁷ V. European Parliament “*The impact of influencers on advertising and consumer protection in the Single Market*” dove afferma: “*Over 50% of European businesses use social media; in some countries, this share has reached nearly three quarters of all companies. Social media platforms and influencer marketing have hence become key aspects to be considered from an Internal Market perspective, since product updates, product tests or errors can make or break entire revenue streams of companies whose traffic and visibility is to a substantial extent dependent on these actors and their activities on platforms*”.

⁶⁸ V. <https://it-it.facebook.com/business/shops>.

direttamente (tramite un collegamento da o sui *social network*) o indirettamente tramite la reputazione guadagnata sui *social*⁶⁹.

58. Per queste ragioni, la creazione e la fruizione di contenuti è il meccanismo che consente al *social network* di guadagnare ricavi tramite le inserzioni pubblicitarie.

59. Le opere tutelate da diritto d'autore – e in particolare la musica –, proprio per il loro carattere creativo e innovativo, costituiscono una componente fondamentale per la creazione di contenuti fruibili che consentano al *social network* di mantenere l'attenzione dell'utente sulla propria piattaforma e al contempo assolvere alla funzione pubblicitaria. È la stessa Meta peraltro a ricordare nella propria memoria l'importanza del catalogo musicale di SIAE proprio per la creazione di contenuti per i propri utenti⁷⁰.

60. Si consideri al riguardo che le modifiche che Meta ha richiesto di apportare ai video che contenevano brani del repertorio SIAE sono ormai permanenti (vedi immagini *supra*) e quindi non è più possibile per gli utenti/creatori – anche ove volessero – recuperare il contenuto creato.

61. Tale effetto cancella i potenziali ricavi derivanti dall'utilizzo delle opere protette da diritto d'autore, la visibilità derivante dall'utilizzo, e – per effetto dell'algoritmo utilizzato – porta di fatto a rendere meno utilizzati i video che in passato hanno utilizzato tali contenuti.

62. Tale effetto di rete negativo si ripercuote perciò su tutta la filiera di utenti, creatori di contenuti, artisti. Al riguardo si ricorda che l'Italia è uno dei principali Paesi europei per creazione di contenuti e *influencer*⁷¹.

63. Alla luce di quanto precede nell'analisi della fattispecie relativa alla sussistenza della dipendenza economica ex art. 9 della legge n. 192/1998, così come recentemente novellato, considerato che le piattaforme di *social network* fondano la propria redditività sulla *customer experience* degli utenti e sugli effetti di rete (v. *supra*), il parametro di riferimento è, quindi, individuato nei volumi di utenti raggiungibili, mediante la piattaforma digitale, dalla controparte (ovvero, in questo caso, SIAE e, in ultima analisi, gli artisti rappresentati da tale *collecting*). Pertanto, nel caso di specie, non assumono decisiva rilevanza i parametri tipicamente utilizzati nelle ipotesi classiche di dipendenza economica, ovvero gli indicatori economici o finanziari quale il fatturato maturato dal soggetto in posizione di dipendenza economica all'interno dei rapporti bilaterali con il soggetto predominante.

iii) La sussistenza dello stato della dipendenza economica di SIAE rispetto a Meta

64. Tanto premesso e ai fini della sussistenza dell'abuso di dipendenza economica, senza soffermarsi sugli altri servizi offerti da Meta, si evidenzia che Instagram e Facebook rappresentano le piattaforme digitali di *social network* di maggior rilievo negli Stati Uniti e a livello europeo, ivi inclusa l'Italia. Meta infatti è tipicamente qualificata come impresa dominante o comunque dotata

⁶⁹ V. <https://www.facebook.com/business/learn/lessons/grow-page-following-public-figures>.

⁷⁰ V. doc. 34, Memoria Meta, pagina 18.

⁷¹ V. European Parliament “*The impact of influencers on advertising and consumer protection in the Single Market*” dove afferma: “[t]he percentage of influencers per population also sheds light on the relevance of these new market actors in the Member States. **The country with the highest share of influencers per population is Italy (2.22%), followed by Spain (1.94%), Ireland (1.35%) and Portugal (1.18%)**”.

di una posizione preminente rispetto agli altri operatori proprio con riferimento all'offerta delle piattaforme *social*⁷².

Infatti, le piattaforme di *social network* Instagram e Facebook hanno un numero estremamente elevato di utenti attivi e, nel corso dell'indagine conoscitiva I53 *Big data*, è stato rilevato come in un solo minuto, la piattaforma Facebook possa registrare 3 milioni di condivisioni.

Inoltre, come sopra riportato, in Italia, Facebook ha 39 milioni di utenti, Instagram 28 milioni di utenti, il principale concorrente TikTok si attesta su 18 milioni di utenti⁷³.

65. Per quanto riguarda SIAE, quest'ultima costituisce un'impresa che offre i servizi di intermediazione e gestione ai titolari dei diritti d'autore.

Per quanto in Italia SIAE sia la *collecting ex incumbent*, non si può non evidenziare che, in questo contesto, tra Meta e SIAE esista, a vantaggio della prima, un'enorme sproporzione in termini di potere di mercato e di dimensione economica.

Per SIAE, la stipulazione degli accordi di licenza con le diverse categorie di utilizzatori, tra le quali Meta, è un tratto essenziale della sua attività di impresa e, negli anni, l'utilizzazione delle opere *on line*, in particolare musicali, è un fenomeno di rilevanza crescente. Inoltre, nell'ambito delle piattaforme *social*, quelle digitali gestite da Meta, ossia Facebook e Instagram, sono, come già evidenziato, tra le piattaforme più rilevanti.

Pertanto, attraverso la stipulazione della licenza con Meta, SIAE garantisce agli autori rappresentati la possibilità di raggiungere l'ampia categoria di utenti che utilizzano queste piattaforme *social*.

SIAE e Meta avevano, a tali fini, già stipulato una licenza che tuttavia, essendo venuta a scadenza, necessita di una riformulazione per consentire, a SIAE e agli autori da questa rappresentati, di continuare ad accedere alle più importanti piattaforme *social on line*.

66. Alla luce di tutto quanto precede, si ritiene che sia applicabile la presunzione, introdotta dalla legge di concorrenza 2021 all'art. 9 della legge n. 192/1998, in merito alla sussistenza di un rapporto di dipendenza economica, per cui SIAE versi in una situazione di dipendenza rispetto a Meta e che, le argomentazioni da quest'ultima prospettate per contestare l'applicabilità della disposizione appena richiamata non siano accoglibili, per i motivi di seguito esposti.

67. In primo luogo, la circostanza che SIAE sia la principale *collecting* attiva in Italia, alla luce di quanto sopra esposto, non è indicativa dei rapporti di forza che sussistono quando SIAE si trova a negoziare le licenze con le piattaforme digitali e, in particolare, con Meta.

In questi ambiti, è SIAE a rappresentare la parte debole del rapporto e, tramite essa, tutti gli autori che la stessa rappresenta. Giova infatti richiamare anche la Direttiva Copyright, ove si rinviene che *“Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) si trovano tendenzialmente in una posizione contrattuale più debole quando concedono una licenza o trasferiscono i loro diritti, anche attraverso le proprie società, ai fini dello sfruttamento in cambio di una remunerazione, e tali persone fisiche necessitano della protezione prevista dalla presente direttiva per poter beneficiare appieno dei*

⁷² Cfr. la decisione del Bundeskartellamt del 2 maggio 2022, *Meta: paramount significance for competition across markets pursuant to Section 19a(1) of the German Competition Act*, decisione del 2 maggio 2022, Official convenience translation; Competition and Markets Authority, *Completed acquisition by Facebook, Inc (now Meta Platforms, Inc) of Giphy, Inc.*, *Final report on the case remitted to the CMA by the Competition Appeal Tribunal*, 18 Ottobre 2022; nonché il procedimento in corso innanzi alla Commissione europea per una possibile violazione da parte di Meta dell'art. 102 TFUE (comunicato stampa della Commissione europea del 19 dicembre 2022, AT.40684 Facebook Marketplace).

⁷³ Fonte: Audiweb/AGCOM, Osservatorio sulle Comunicazioni n. 4/2022.

diritti, armonizzati a norma del diritto dell'Unione. Tale necessità di protezione non sussiste nei casi in cui la controparte contrattuale agisce in qualità di utente finale e non sfrutta l'opera o l'esecuzione in sé, il che potrebbe, ad esempio, verificarsi nel caso di alcuni contratti di lavoro.” (Considerando 72° Direttiva Copyright).

Pertanto, la stessa Meta più volte ha sottolineato che il modello che intende applicare a SIAE è lo stesso utilizzato a livello globale e ciò appare coerente con l'ampia sproporzione tra Meta e SIAE nella quale è la prima e non la seconda ad imporre, addirittura a livello globale, il proprio modello di licenza.

68. Inoltre, alla luce di tutto quanto illustrato, anche la circostanza che SIAE non sviluppa una parte significativa del proprio fatturato con Meta non è un indicatore apprezzabile che dimostra che Meta sia una piattaforma sostituibile per SIAE come *collecting* e per gli autori da essa rappresentati.

Lo sviluppo dei mercati *on line* è relativamente recente e SIAE è storicamente l'incumbent che ha costruito la propria forza di *collecting* nel rilascio delle licenze nelle utilizzazioni *off-line*.

In una visione prospettica, tuttavia, l'online sarà sempre più rilevante e questa visione è alla base della Direttiva Copyright *“Negli ultimi anni il funzionamento del mercato dei contenuti online si è fatto sempre più complesso. I servizi di condivisione di contenuti online che danno accesso a una grande quantità di contenuti protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti sono diventati una delle principali fonti di accesso ai contenuti online. I servizi online permettono un accesso più ampio alle opere culturali e creative e offrono al settore culturale e creativo grandi opportunità di sviluppare nuovi modelli di business”* (Considerando 61°).

Pertanto, lo scarso fatturato che Meta rappresenta per SIAE potrebbe essere conseguenza della difficoltà nel portare le piattaforme digitali al tavolo delle negoziazioni e ad arrivare a colmare il c.d. *value gap*, come è già si è verificato nei precedenti *Google news* svolti sia dall'Autorità di concorrenza francese⁷⁴ che tedesca⁷⁵.

69. Come sopra illustrato, la sussistenza della dipendenza economica in un caso come quello di specie deve essere valutata in relazione alla realistica possibilità di SIAE, e degli autori da questa rappresentati, di raggiungere, in assenza della licenza con Meta, tutto il pubblico che utilizza le piattaforme *social*.

Alla luce delle caratteristiche di Meta, SIAE non ha sul mercato effettive alternative in tal senso.

Infatti, Meta è a conoscenza diretta sia delle caratteristiche della domanda pubblicitaria sulle proprie piattaforme, tramite la quale genera ricavi, sia della domanda di contenuti da parte degli utenti sulle proprie piattaforme e dei servizi a essa collegati, anche con specifico riferimento alle opere tutelate. Infatti, a titolo esemplificativo, dalla visualizzazione di un semplice *short video/reels/story*: i) è possibile raggiungere una pagina dedicata al brano musicale utilizzato per la formazione del contenuto; ii) vi è la possibilità di collegarsi direttamente alla pagina pubblica dell'artista e connettersi alla sua *community*; iii) in alcuni casi, è possibile raggiungere direttamente un negozio *online* collegato, nel quale effettuare i propri acquisti. Tutti questi passaggi sono misurabili e registrati dalla piattaforma.

La presenza sulle piattaforme di *social network* è pertanto un modello di *business* fondamentale e irrinunciabile sia per SIAE come *collecting* che per l'ampio numero di artisti da essa rappresentata.

⁷⁴ V. DECISION 22-D-13 del 21 giugno 2022 da parte dell'Autorité de la concurrence.

⁷⁵ V. Google News Showcase, Bundeskartellamt del 21 dicembre 2022.

Infine, quanto apportato da Meta non ha dimostrato che tra Meta e SIAE non sussista un enorme squilibrio contrattuale a favore della prima.

70. In conclusione, si ritiene che Meta abbia il requisito indicato dall'art. 9, comma 2, della legge n. 192/1998 sopra richiamato, ovvero di essere una piattaforma digitale che riveste un ruolo determinante “*per raggiungere utenti finali*” e che sussista lo stato di dipendenza economica di SIAE rispetto a Meta.

b) Sull'abusività della condotta di Meta

71. Nell'abuso di dipendenza economica, la illiceità della condotta può “... *anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto*” (art. 9, comma 2, della legge n. 192/1998).

Inoltre, sempre con riferimento alle piattaforme digitali, l'art. 9, comma 2 della legge n. 192/1998, la recente novella ha specificato che l'abusività della condotta può consistere anche “...*nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio erogato ...*”.

Orbene, premettendo che l'esemplificazione delle pratiche abusive di cui all'art. 9 non esaurisce le condotte che possono essere qualificate come tali, risulta che, allo stato degli atti, sia evidente che Meta abbia abusato dello squilibrio del potere di negoziazione di cui beneficia rispetto a SIAE e potrebbe aver posto in essere una pratica abusiva consistente nell'aver violato i doveri di buona fede, correttezza e trasparenza nella negoziazione della nuova licenza con SIAE. Infatti, dalla documentazione in atti sopra illustrata emerge che Meta:

- i) ha indebitamente interrotto le negoziazioni;
- ii) non ha fornito a SIAE tutte le informazioni necessarie per svolgere le negoziazioni nel pieno rispetto del principio di trasparenza ed equità, in tal modo squilibrando gravemente il rapporto sinallagmatico nelle trattative.

i) L'interruzione delle trattative

72. Sul primo profilo, ovvero la repentina interruzione delle trattative e la susseguente rimozione dei contenuti, si ritiene che Meta ha abusato dello squilibrio contrattuale di cui beneficia nei confronti di SIAE, avendo messo quest'ultima innanzi alla prospettiva di dovere accettare un'offerta economica la cui congruità SIAE non era in grado di apprezzare in assenza delle informazioni di cui sopra.

La mail del 13 marzo 2023 sopra illustrata segna infatti un punto di rottura nelle trattative basato su:

- i) il ripetuto diniego di fornire a SIAE le informazioni richieste per valutare la congruità dell'offerta;
- ii) i vincoli di *budget* stabiliti unilateralmente dalla stessa Meta;
- iii) la indisponibilità a incidere sul proprio modello contrattuale.

In altri termini, diversamente da quanto affermato da Meta, si ritiene che la stessa abbia proposto a SIAE un'offerta “prendere o lasciare” e che Meta, nel complesso delle condotte sopra descritte, abbia abusato del proprio potere contrattuale e abbia violato i principi di buona fede e correttezza nello svolgimento delle trattative.

73. Al riguardo, si osserva che costituisce manifesta lesione del principio della buona fede nel corso delle trattative la circostanza che Meta abbia predefinito aprioristicamente l'esito delle stesse in

termini di budget, già definito a monte, in un processo nel quale SIAE non ha, né può avere, alcuna voce in merito. Ciò soprattutto in un contesto in cui la normativa di riferimento prevede che la remunerazione per gli autori delle opere debba essere equa e adeguata rispetto a parametri di riferimento ivi indicati, tra i quali non figurano i limiti di spesa prefissati internamente da un utilizzatore.

74. Inoltre, è necessario contestualizzare la rimozione dei contenuti tutelati di SIAE nell'ambito della negoziazione per la nuova licenza.

Tuttavia, la rimozione discende dalla decisione unilaterale di Meta di arrivare a un punto di rottura nelle negoziazioni con SIAE, in violazione, per i motivi sopra illustrati, dei criteri di trasparenza e buona fede.

Inoltre, come da prassi del settore, SIAE si è resa disponibile a non contestare l'uso di Meta dei contenuti tutelati per tutto il periodo necessario a concludere le negoziazioni, anche attraverso il *covenant not to sue*.

Pertanto, se Meta avesse protratto le negoziazioni nel rispetto dei principi di trasparenza e buona fede, anziché perpetuare il diniego a fornire le necessarie informazioni e a imporre vincoli di *budget* unilateralmente stabiliti, l'esito della trattativa non avrebbe portato alla rimozione dei contenuti tutelati da SIAE.

75. In conclusione, si ritiene che la condotta di Meta, e, in particolare, l'interruzione delle trattative e la mancata trasmissione delle informazioni necessarie appare caratterizzarsi per la violazione dei canoni di buona fede, correttezza e trasparenza che devono invece permeare le negoziazioni degli accordi, tanto più in un caso come quello di specie, caratterizzato da un grande squilibrio economico tra le parti interessate.

ii) La violazione del canone di buona fede in relazione alla mancanza di disclosure

76. Su questo profilo, ovvero la rilevanza della *disclosure* delle informazioni richieste da SIAE, giova richiamare, oltre l'art. 9 della legge n. 192/1998 nella parte in cui associa la pratica abusiva alla carenza informativa, l'evoluzione della normativa del settore dell'intermediazione dei diritti d'autore.

Questa normativa infatti ha, da un lato, attribuito una crescente importanza all'uso delle opere tutelate *online* e, dall'altro, ha affermato sempre più la necessità che le negoziazioni si svolgano riducendo l'asimmetria informativa tra le parti, al fine di pervenire alla definizione di una remunerazione equa per l'utilizzazione delle opere ancorata ai ricavi dell'utilizzatore e all'ampiezza della diffusione delle stesse. Ciò al fine di assicurare che i titolari dei diritti, una volta in possesso delle adeguate informazioni, possano in maniera equa e proporzionata, beneficiare del "valore" creato dalla loro stessa opera.

77. Al riguardo, si richiamano, in primo luogo, la Direttiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi (di seguito, Direttiva Barnier), recepita dal Decreto Legislativo n. 35/2017 e s.m., e la più recente Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (Direttiva Copyright), recepita dal Decreto Legislativo 177/2021.

78. In particolare, la Direttiva Copyright, così come la normativa nazionale di recepimento, sanciscono alcuni principi essenziali per garantire che gli autori (anche mediante chi per loro

interviene nelle trattative) partecipino, attraverso una remunerazione equa, al valore che essi stessi hanno contribuito a creare e che in questa sede è opportuno richiamare.

Innanzitutto, la remunerazione dovrebbe essere proporzionata al valore economico effettivo o potenziale dei diritti concessi in licenza⁷⁶. In questo contesto, un *“pagamento forfettario può costituire una remunerazione proporzionata, ma non dovrebbe rappresentare la norma”* (Direttiva Copyright, Considerando 73).

In secondo luogo, per pervenire ad una remunerazione proporzionata ai ricavi, gli utilizzatori devono fornire le necessarie informazioni⁷⁷ e le negoziazioni devono essere svolte tra le *collecting* e gli utilizzatori scambiandosi tutte le informazioni necessarie⁷⁸.

79. In questo contesto, lo svolgimento della negoziazione di una licenza che definisce la remunerazione per l'utilizzazione delle opere nelle piattaforme digitali, non può prescindere da una corretta *disclosure* di tutte le informazioni necessarie (ma ovviamente solo di quelle) a stabilire un compenso, non solo per SIAE, ma in ultima analisi per gli autori da essa rappresentati, equo e, quindi, proporzionato rispetto ai ricavi che Meta trae dall'uso di quelle stesse opere. E ciò non si è verificato nel caso di specie.

⁷⁶ Cfr. considerando 73° della Direttiva Copyright *“... La remunerazione degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) dovrebbe essere adeguata e proporzionata al valore economico effettivo o potenziale dei diritti concessi in licenza o trasferiti...”* e il successivo articolo 18, *Principio di una remunerazione adeguata e proporzionata*, prevede che *“1. Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), se concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o altri materiali, abbiano il diritto di ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata...”*.

Sul piano nazionale, cfr. l'art. 107 della legge 22 aprile 1941, n. 633, legge sul diritto d'autore (LdA), come modificato dal d.lgs. 177/2021: *“... Gli autori, gli adattatori dei dialoghi, i direttori del doppiaggio e gli artisti interpreti e esecutori, inclusi i doppiatori, che concedono in licenza o trasferiscono i propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o di altri materiali protetti hanno il diritto, direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35 cui abbiano conferito apposito mandato, a una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti, nonché commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento, anche tenendo conto, in quanto pertinenti, della particolarità del settore di riferimento...”*.

⁷⁷ Cfr. il 74° Considerando della Direttiva Copyright *“... Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) hanno bisogno di informazioni per poter quantificare il valore economico dei loro diritti che sono armonizzati a norma del diritto dell'Unione...”*, nonché il 75° Considerando *“... Essendo tendenzialmente in una posizione contrattuale più debole nel concedere licenze o trasferire diritti, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) necessitano di informazioni per poter valutare il perdurante valore economico dei loro diritti rispetto alla remunerazione percepita all'atto della concessione o del trasferimento, ma spesso si imbattono in una mancanza di trasparenza. La condivisione di informazioni adeguate e accurate da parte delle controparti contrattuali o degli aventi causa è quindi importante ai fini della trasparenza e dell'equilibrio del sistema che disciplina la loro remunerazione... Tali informazioni dovrebbero essere... complete, in modo da includere tutte le pertinenti fonti di proventi, inclusi se del caso i proventi derivanti dal merchandising...”* e cfr. il successivo art. 19 della Direttiva.

⁷⁸ Cfr. al riguardo, l'art. 22 del d.lgs. n. 35/2017 che così dispone: *“1. Gli organismi di gestione collettiva, da un lato, e gli utilizzatori, dall'altro, conducono in buona fede le negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti, scambiandosi a tal fine tutte le informazioni necessarie.*

2. Gli organismi di gestione collettiva rispondono per iscritto senza indebito ritardo alle richieste degli utilizzatori specificando, fra l'altro, le informazioni che devono essere loro fornite per concedere una licenza. Ricevute tutte le informazioni pertinenti, tali organismi, senza indebito ritardo, concedono una licenza o forniscono agli utilizzatori una dichiarazione motivata in cui spiegano i motivi per cui non intendono sottoporre a licenza un determinato servizio.

3. La concessione delle licenze avviene a condizioni commerciali eque e non discriminatorie e sulla base di criteri semplici, chiari, oggettivi e ragionevoli ...

4. Le tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso devono garantire ai titolari dei diritti una adeguata remunerazione ed essere ragionevoli e proporzionate in rapporto, tra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati, tenendo conto della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall'organismo di gestione collettiva. Quest'ultimo informa gli utilizzatori interessati in merito ai criteri utilizzati per stabilire tali tariffe...”.

80. In particolare, vale osservare che tra Meta e SIAE esiste, in favore della prima, un'ampia asimmetria informativa, in quanto solo Meta, anche in virtù degli effetti di rete sopramenzionati, è a conoscenza delle caratteristiche di redditività e consumo di ogni componente dei propri contenuti. Al contrario, SIAE – tenuta all'oscuro delle necessarie informazioni - non è in grado di stimare quanta parte dei ricavi generati dalla piattaforma derivino dall'utilizzo delle opere tutelate.

81. Dalla documentazione precedentemente illustrata emerge infatti che Meta, non solo prevede un modello in cui una parte consistente dei contenuti musicali visualizzati sulle proprie piattaforma sia remunerato con una tariffa *flat* – che, in base alla Direttiva Copyright, non dovrebbe tuttavia rappresentare la norma – ma si è costantemente rifiutata di porre SIAE nelle condizioni di poter valutare se l'offerta fatta era congrua e rispondente agli stessi criteri che sono oramai affermati dalla normativa di settore e che costituiscono in questa sede un indispensabile parametro di riferimento.

82. Al riguardo, giova infatti ricordare che gli *short video* sono, per stesso riconoscimento di Meta, un fattore essenziale per l'esperienza del consumatore che fruisce delle piattaforme di Meta e che contribuisce alla crescita economica della stessa (v. *supra* dove Meta afferma che solo i *reel* di IG già garantiscono entrate annue per 1 miliardo di dollari)⁷⁹.

Se così è, i canoni della buona fede e della trasparenza nelle negoziazioni obbligano Meta a fornire elementi idonei a porre SIAE nella condizione di valutare la congruità dell'offerta, ma Meta è rimasta totalmente inadempiente a tale obbligo di legge.

Orbene, se gli *short video* sono una componente importante dell'offerta e addirittura Meta riconosce che su IG vi sono 140 miliardi di visualizzazioni al giorno, appare poco verosimile che tra i *reel* (e quindi i contenuti musicali ivi presenti) e i ricavi di Meta, intesa come ecosistema digitale, non vi sia alcuna connessione.

83. In conclusione, vi è piena prova che Meta, abusando della dipendenza economica di SIAE, ha violato i criteri di buona fede e trasparenza, non comunicando a SIAE tutte le informazioni utili a pervenire ad una remunerazione equa e proporzionata, essendo palese che nessuna delle informazioni fornite era idonea a consentire a SIAE di valutare la congruità dell'offerta di Meta.

c) Sulla rilevanza per la tutela della concorrenza della fattispecie in esame

84. Come noto, l'art. 9 della legge n. 192/1998, prevede che l'Autorità possa intervenire in una fattispecie di abuso di dipendenza economica qualora “... *abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato...*”.

All'uopo, si ritiene che la condotta di Meta qui in esame abbia un impatto che trascenda i meri rapporti contrattuali tra Meta e SIAE e rechi un forte pregiudizio alle dinamiche competitive nei mercati dei diritti d'autore e dei diritti connessi a questi ultimi nonché un grave danno per gli utenti finali.

85. In via preliminare, si osserva che le argomentazioni di Meta non appaiano condivisibili. Meta infatti afferma che le condotte contestate non incidono sulle dinamiche competitive dei mercati interessati e, in ogni caso, possano produrre al più un danno meramente economico che è per sua natura “riparabile”.

⁷⁹ V. Meta, *Third Quarter 2022 Results – Prepared Remarks October 26th, 2022*: “I mentioned last quarter that Instagram Reels had crossed \$1 billion annual revenue run rate. We continue scaling monetization across both Instagram and Facebook, and the combined run rate across these apps is now \$3 billion”.

86. Al riguardo, è palese che la pratica abusiva sopra illustrata incide su tutti i soggetti che compongono la filiera dei mercati dell'intermediazione dei diritti d'autore delle opere musicali, fino a recare un danno significativo agli utenti finali.

In primo luogo, la condotta comprime significativamente la capacità competitiva di SIAE, come *collecting society*, sui mercati relativi alla gestione dei diritti d'autore.

Dopo il superamento del monopolio, gli autori hanno un maggiore potere di scegliere la *collecting* alla quali affidare i propri diritti. Tenuto conto che le utilizzazioni *on line* rappresentano un settore in crescita, la circostanza che SIAE non stipuli una licenza con la più importante piattaforma attiva in Italia indebolisce la sua posizione sui mercati interessati e può indurre gli autori verso *collecting* concorrenti.

87. In secondo luogo, la condotta in esame impedisce agli autori rappresentati da SIAE, che costituiscono una componente significativa degli autori attivi in Italia, di raggiungere la categoria di utenti, sempre più ampia, che fruisce delle piattaforme *social*. Al riguardo, come sopra illustrato la condivisione dei contenuti sulle piattaforme *social* costituisce un nuovo modello di *business* che può riservare agli autori significative opportunità di crescita e incentivare un ampliamento dell'offerta di opere musicali, opportunità che sono allo stato pregiudicate.

Inoltre, dalla condotta di Meta potrebbero essere interessati anche gli autori rappresentati da altre *collecting* e che siano contitolari dei diritti con gli autori tutelati da SIAE.

88. A ciò si aggiunga che l'ostacolo all'accesso dei contenuti musicali tutelati da SIAE alle piattaforme di Meta non soltanto provoca un'eliminazione dei diritti d'autore per tale forma di utilizzazione, ma ha effetti negativi anche per la remunerazione dei diritti connessi dei produttori di opere musicali e di tutte le altre posizioni giuridiche tutelate nell'ambito della legge sul diritto d'autore. Non essendo infatti utilizzati i contenuti musicali, non maturano neanche i diritti in senso lato connessi a quelli dell'autore.

89. Infine, la pratica abusiva di Meta appare limitare significativamente la possibilità di scelta dei consumatori finali, essendo privati della possibilità di fruire delle opere tutelate da SIAE che rappresentano una componente significativa dell'offerta musicale italiana e non solo.

Emblematiche appaiono al riguardo le immagini sopra riportate che evidenziano la totale impossibilità degli utenti di fruire dei contenuti tutelati da SIAE e di vedere significativamente alterato il contenuto, in quanto privato della musica, che volevano condividere con gli altri utenti sulle piattaforme *social* di Meta.

V.2 Le misure cautelari

a) Sul fumus boni iuris e sul periculum in mora

90. Con riferimento alla pratica abusiva di Meta qui ipotizzata, si ritiene che ricorrano i presupposti per un intervento cautelare ai sensi dell'articolo 14 *bis* della legge n. 287/90, secondo cui: "*Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l'Autorità può, d'ufficio, ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di misure cautelari*".

91. Con riferimento al *fumus boni iuris*, la documentazione agli atti induce a ritenere sussistente la pratica abusiva in esame e vale richiamare integralmente le valutazioni sopra svolte sulla violazione dell'art. 9 della legge n. 192/98.

In particolare, dalla documentazione in atti emerge che Meta ha posto SIAE innanzi alla scelta tra accettare l'ultima offerta, senza tuttavia poterne apprezzare la congruità in assenza delle informazioni di cui sopra, oppure rifiutare la proposta e avere preclusa qualsiasi possibilità che i contenuti musicali da essa tutelati potessero continuare a raggiungere i milioni di utenti che fruiscono delle piattaforme di Meta, così come è effettivamente accaduto nei giorni successivi alla interruzione delle trattative.

Parimenti, dallo scambio dalla corrispondenza tra Meta e SIAE in atti, risulta che SIAE ha chiesto le informazioni sui dati economici di Meta in modo da pervenire ad una remunerazione equa per l'utilizzazione delle opere e che tali informazioni le siano state negate.

92. Quanto al requisito del *periculum in mora*, la pratica abusiva qui ipotizzata appare idonea a determinare un danno grave e, soprattutto, irreparabile alle dinamiche competitive nei mercati relativi all'intermediazione dei diritti d'autore per le utilizzazioni *online* e, in quest'ambito, sulle piattaforme digitali di *social network*.

Come già evidenziato, la condotta in esame ha determinato che una componente significativa dell'offerta dei contenuti *online* in Italia, ovvero quelle relative alle opere tutelate da SIAE, sia stata *ex abrupto* resa inaccessibile sulle più importanti piattaforme *social* attive in Italia.

In un contesto nel quale i *social media* rappresentano per i propri utenti una attività quotidiana, vale ricordare come le politiche di produzione e di sponsorizzazione musicale contemplino e prevedano strategie di approccio e diffusione dei propri contenuti sulle piattaforme digitali, al fine di massimizzare la popolarità degli artisti e delle loro opere. Tra gli effetti di rete delle piattaforme *social* vi sono infatti altresì politiche commerciali volte a sfruttare la c.d. "viralità" di un contenuto anche per brevi periodi al fine di ottenere una visibilità e diffusione più duratura. Ciò accade non solo all'interno di *stories/reels/short videos* di utenti e artisti ma altresì tramite l'utilizzo di opere all'interno di contenuti pubblicitari di aziende.

Al riguardo, occorre osservare che le opere create degli artisti italiani vengono utilizzate e riprodotte non solo da utenti italiani ma anche a livello mondiale. Come noto, un numero sempre più ampio di artisti italiani utilizza la propria presenza sulle piattaforme di *social media*, al fine di raggiungere con le proprie opere un numero più ampio di utenti anche a livello mondiale.

93. L'interruzione della negoziazione sopra illustrata produce, quindi, un pregiudizio immediato sulle dinamiche competitive, incidendo in via diretta e indiretta su tutti i soggetti che compongono la filiera dei mercati dell'intermediazione dei diritti d'autore delle opere musicali, ovvero: gli autori, i soggetti che contribuiscono alla creazione dell'opera e la cui attività trova tutela nella legge sul diritto d'autore, sulle *collecting* che tutelano tali diritti e gli utenti finali, privati della possibilità di accedere a una gamma molto significativa di opere.

b) Sul contenuto delle misure cautelari

94. Alla luce di tutto quanto precede, appare evidente la necessità di imporre adeguate misure cautelari a Meta in modo che quest'ultima riattivi immediatamente il processo di negoziazione con SIAE nell'effettivo rispetto dei canoni della buona fede, trasparenza e equità, al fine di agevolare, entro un termine ragionevole, la conclusione di un accordo.

In particolare, a tali fini è necessario che Meta:

a) provveda a ripristinare immediatamente le trattative, mantenendo un comportamento ispirato ai canoni di buona fede e correttezza;

- b) all'uopo, provveda a fornire tutte le sole informazioni necessarie onde consentire a SIAE di ristabilire un equilibrio nell'intero rapporto commerciale con Meta;
- c) previa autorizzazione da parte di SIAE, provveda a ripristinare tempestivamente, in modo pieno, la disponibilità dei contenuti musicali tutelati da SIAE sulle proprietà di Meta per tutto il periodo necessario alla conclusione delle negoziazioni;
- d) in caso di disaccordo tra le parti, in ordine alla quantità e alla qualità delle informazioni di cui al punto b), provveda a nominare un apposito soggetto fiduciario come di seguito specificato.

95. Entro dieci giorni dalla richiesta di una delle parti, Meta individuerà una rosa di tre candidati da sottoporre, unitamente ai *curricula* e al mandato, all'approvazione dell'Autorità, fra i quali l'Autorità attingerà il fiduciario al quale affidare l'incarico sopra indicato.

Il fiduciario deve: i) essere indipendente rispetto a tutte le Società del Gruppo Meta; ii) possedere le qualifiche necessarie per svolgere il suo mandato; iii) non essere, né essere stato esposto, a un conflitto di interessi. In particolare, il fiduciario non può aver ricoperto alcun incarico significativo per conto della Parte nell'anno precedente la propria nomina, né potrà svolgere incarichi per l'anno successivo alla terminazione del presente incarico.

RITENUTO, pertanto, che, alla luce delle considerazioni esposte, i comportamenti posti in essere da Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l., appaiono, a una delibazione sommaria propria della fase cautelare, suscettibili di configurare un abuso di dipendenza economica in violazione dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192;

RITENUTO, inoltre, che dall'esame degli atti del procedimento emergono, a una prima delibazione, elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza, al fine di evitare che i comportamenti posti in essere da Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l. consistenti nel succitato abuso di dipendenza economica, determinino, durante il tempo necessario per lo svolgimento dell'istruttoria, danni gravi e irreparabili per la concorrenza nei mercati rilevanti;

RITENUTO che sussistono i presupposti per l'adozione di misure cautelari ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90, nei confronti di Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l.;

DELIBERA

di adottare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90, nei confronti di Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l., le misure cautelari previste ai §§ 94-95 del presente provvedimento, al fine di riattivare immediatamente il processo di negoziazione con SIAE nell'effettivo rispetto dei canoni della buona fede, trasparenza e equità.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12525 - PINI ITALIA-AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY/FERRARINI

Provvedimento n. 30582

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 aprile 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento CE n. 139/04;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione effettuata dalle società Pini Italia S.r.l. e AMCO – Asset Management Company S.p.A., pervenuta in data 21 febbraio 2023 e successivamente integrata con informazioni necessarie alla valutazione nelle date 14 marzo 2023 e 22 marzo 2023;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Pini Italia S.r.l. (di seguito “Pini”) è una società interamente controllata, per il tramite della Pini Holding S.r.l., da una persona fisica. Pini è un operatore nazionale attivo principalmente nel settore della macellazione delle carni suine. Il fatturato realizzato a livello mondiale da Pini è stato pari, nel 2022, a circa 1,3 miliardi di euro, di cui circa [517-700]* milioni di euro in Italia.

2. AMCO – Asset Management Company S.p.A. (di seguito AMCO) è una società finanziaria controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, iscritta all'Albo Unico di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario e soggetta alla vigilanza regolamentare della Banca d'Italia e al controllo finanziario da parte della Corte dei Conti. Essa è, in particolare, una full-service credit management company che opera sul mercato degli NPE (*Non Performing Exposures*) in Italia ed è altresì emittente di strumenti di debito quotati sul mercato regolamentato.

Il fatturato realizzato da AMCO in Italia è stato pari, nel 2021, a circa [100-517] milioni di euro.

3. Ferrarini S.p.A. (di seguito Ferrarini) è una società attiva principalmente nella produzione e distribuzione di prosciutti crudi, stagionati e cotti, di salumi vari e di prodotti alimentari in genere, tra i quali parmigiano reggiano, aceto balsamico e vini. Il suo capitale sociale è detenuto al 79% circa dalla società Cinque S.A.S. (di seguito Cinque), facente capo a membri della famiglia Ferrarini. Il fatturato realizzato da Ferrarini a livello mondiale è stato pari, nel 2022, a circa 181 milioni di euro di cui circa [100-517] in Italia.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'Operazione comunicata si inserisce in una procedura di concordato preventivo avente ad oggetto Ferrarini. In particolare, nell'ambito di tale procedura è stato stipulato tra Pini e AMCO un "Accordo di Investimento" per l'acquisto del controllo congiunto di Ferrarini, previa acquisizione, rispettivamente, dell'80% e del 20% del capitale di Ferrarini. L'accordo è sospensivamente condizionato all'omologa definitiva del concordato. Sulla base delle informazioni fornite dalle Parti notificanti, l'Operazione sarà articolata come segue.

5. Ad esito dell'ottenimento delle autorizzazioni antitrust, avverrà l'acquisizione da parte di Pini (per il tramite della società veicolo Rilancio Industrie Agroalimentari S.r.l., di seguito RIA), dell'80% del capitale sociale e, per l'effetto, del controllo esclusivo di Ferrarini.

6. Preliminarmente alla realizzazione di tale fase dell'Operazione è previsto il trasferimento temporaneo dell'80% del capitale sociale di Ferrarini (rimanendo il 20% residuo di titolarità dei soci attuali) a un terzo soggetto indipendente che si intesterà la proprietà delle partecipazioni, senza ingerirsi nella gestione, con l'impegno a trasferire tale partecipazione a RIA una volta ottenute le necessarie autorizzazioni antitrust¹. Solo il trasferimento a RIA di tale pacchetto azionario da parte del soggetto indipendente sopra citato comporterà l'acquisizione da parte di Pini dei diritti di *governance* corrispondenti alla partecipazione acquisita e, conseguentemente, del controllo esclusivo di Ferrarini.

7. Successivamente, ad esito dell'ottenimento dell'omologa definitiva del concordato, avrà luogo l'azzeramento del capitale sociale di Ferrarini e la sua contestuale ricostituzione con sottoscrizione riservata a RIA; contestualmente, verrà disposto un aumento del capitale sociale di RIA con azioni divise in categoria A (80%) e B (20%), riservando tale ultima categoria all'acquisto da parte di AMCO, con conseguente modifica della *governance* di Ferrarini in un controllo congiunto da parte di AMCO e Pini. Ciò in forza di un patto parasociale stipulato tra tali società, che assegna ad AMCO diritti di veto su materie che riguardano la strategia commerciale di Ferrarini.

8. Gli accordi tra le Parti prevedono, inoltre, un patto di non concorrenza con i membri della famiglia Ferrarini, limitato al territorio italiano. Esso *[omissis]*.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

9. L'Operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parti di impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. In particolare, essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate dall'Operazione è stato superiore a 517 milioni di euro ed il fatturato realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dalle imprese oggetto di acquisizione è stato superiore a 31 milioni di euro.

¹ A tale riguardo, le Parti hanno precisato che: i) in caso di mancato ottenimento di tali autorizzazioni, la partecipazione sarà ritrasferita ai suoi soci attuali; ii) durante questo periodo interinale, il terzo si intesterà detta partecipazione senza essere soggetto ad alcuna influenza delle Parti.

10. Il temporaneo trasferimento dell'80% del capitale sociale di Ferrarini a un soggetto terzo indipendente è parte integrante dell'Operazione in esame e non comporta, di per sé, un trasferimento di controllo in capo al soggetto indipendente al quale il pacchetto azionario viene trasferito solo temporaneamente, in vista di una successiva retrocessione agli attuali azionisti (in caso di diniego delle autorizzazioni antitrust) oppure di una cessione a Pini.

11. I patti di non concorrenza e di non sollecitazione sottoscritti dalle Parti e descritti nel paragrafo precedente possono essere ritenuti direttamente connessi e necessari alla realizzazione dell'operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionali alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita, a condizione che essi non impediscano ai venditori di acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario e che siano limitati temporalmente a un periodo di due anni².

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

I mercati interessati

12. L'Operazione interessa i seguenti settori merceologici: *i)* la produzione e commercializzazione di prodotti di salumeria, ove operano sia Pini che Ferrarini; *ii)* la produzione, lavorazione e commercializzazione all'ingrosso di carne fresca, ove è presente Pini; *iii)* il settore dell'attività c.d. di "baliatura", consistente nella lavorazione di stagionatura dei prosciutti crudi, ove è presente Ferrarini.

13. Sulla base dei precedenti dell'Autorità³, all'interno del settore della produzione e commercializzazione dei prodotti di salumeria è possibile identificare diversi comparti corrispondenti ai singoli prodotti di salumeria (e.g., salame, bresaola) che, in ragione delle specifiche caratteristiche distintive e della loro diversa percezione da parte dei consumatori, identificano altrettanti mercati rilevanti sotto il profilo merceologico. Per quanto concerne l'ambito geografico, il mercato interessato è stato definito di dimensione nazionale, in ragione dei bassi costi di trasporto dei prodotti in questione e dell'uniformità delle condizioni di concorrenza.

14. Con riferimento al settore della produzione, lavorazione e commercializzazione all'ingrosso di carne fresca, nei propri precedenti, sia la Commissione che l'Autorità hanno ritenuto necessaria, in primo luogo, una distinzione tra i diversi tipi di carne (e.g., suina, bovina), che identificano altrettanti mercati rilevanti distinti⁴. Inoltre, la Commissione ha effettuato un'ulteriore distinzione tra la vendita di carni fresche all'industria di lavorazione e la vendita di carni fresche destinate (direttamente) al consumo umano⁵, mentre l'Autorità ha generalmente considerato un unico mercato nazionale della produzione, lavorazione e commercializzazione all'ingrosso di carne fresca

² Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005.

³ Cfr., *inter alia*, C12436 - ALIMENTARE AMADORI/RUGGER, provv. n. 30111 del 12 aprile 2022; C12143 - UNIBON/GRANDI SALUMIFICI ITALIANI, provv. n. 26959 del 25 gennaio 2018; C11498 - GRANDI SALUMIFICI ITALIANI/GRUPPO ALIMENTARE IN TOSCANA, provv. n. 23376 del 6 marzo 2012.

⁴ Cfr. Dec. Commissione COMP/M.3535 Van Drie/Schils; COMP/M. 3968 Sovion/Südfleisch, del 21 dicembre 2005; n. COMP/M. 3337 Best Agrifund/Nordfleisch, del 19 marzo 2004, nonché il provv. dell'Autorità n. 21153 del 19 maggio 2010 C10565 - VAN DRIE HOLDING/ALPURO HOLDING, in Boll. 20/2010.

⁵ Cfr. tra gli altri: M.8611 - Smithfield/Pini Polonia, dec. del 23 gennaio 2018, M.7868 - Tonnies / Tican, dec del 26.02.2016; M.7565 - Danish Crown / Tican, del 17 luglio 2015.

(suddiviso soltanto in ragione del diverso tipo di carne)⁶. Ai fini della presente valutazione, tuttavia, una più precisa definizione del mercato rilevante sotto il profilo merceologico non appare necessaria in quanto l'Operazione, anche nell'ipotesi di mercato più restrittiva, non genera effetti anticoncorrenziali di rilievo. Sotto il profilo geografico, il mercato può essere considerato di dimensione nazionale, in ragione delle specifiche abitudini e preferenze di consumo di ciascun Paese.

15. Pur costituendo una fase intermedia della lavorazione dei prosciutti destinati alla commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio, l'attività c.d. di "baliatura" è stata sempre identificata come un mercato rilevante a sé stante, che, sotto il profilo geografico, ha dimensione nazionale⁷.

Gli effetti dell'Operazione

16. Preliminarmente si osserva che, poiché AMCO non è attiva (e non detiene partecipazioni in imprese che operano) nei mercati in cui sono presenti le altre Parti, l'acquisizione del controllo congiunto di Ferrarini da parte di Pini e di AMCO non produce effetti concorrenziali diversi e ulteriori e rispetto alla mera acquisizione del controllo esclusivo su Ferrarini da parte di Pini.

17. Sotto il profilo orizzontale, in particolare, l'Operazione in esame comporterà soltanto una limitata sovrapposizione tra le attività di Pini e Ferrarini nel settore della produzione e commercializzazione dei prodotti di salumeria, con particolare riferimento al mercato dei prosciutti crudi, ove la quota di mercato combinata post merger risulterà comunque inferiore al 10%. In tale mercato, sono inoltre presenti numerosi e qualificati concorrenti, tra cui grandi gruppi come Rovagnati, Grandi Salumifici Italiani, Parmacotto, Fiorucci, Citterio e Beretta.

18. Sotto il profilo verticale, l'Operazione genererà un effetto di integrazione, anch'esso limitato, tra le attività di fornitura di carne fresca suina svolta da Pini (mercato a monte) e le attività di "baliatura" e relative alla produzione e commercializzazione di prodotti di salumeria svolte da Ferrarini (mercati a valle). Tuttavia, in tutti i mercati collegati verticalmente, anche nelle ipotesi di definizione merceologica più restrittiva, ciascuna delle Parti detiene quote di mercato inferiori al 5%, circostanza che porta ad escludere in radice la possibilità che l'Operazione possa determinare effetti anticoncorrenziali di preclusione di natura verticale.

19. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza e di non sollecitazione intercorsi tra le parti sono accessori alla presente Operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati;

⁶ Cfr. tra gli altri: C12040 - Inalca/Ramo di azienda di Unipeg - Ramo di azienda di Assofood, provv. 25992 del 28 aprile 2016, C10968 - CREMONINI/INALCA, provv. n. 22224 del 16 marzo 2011.

⁷ Cfr. tra gli altri, C10876B - INDUSTRIA MACELLAZIONE GHINZELLI MARINO/BERTANA, provv. n. 21995 del 5 gennaio 2011.

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS1887 - BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI

Roma, 7 aprile 2023

Agenzia delle Entrate - Divisione Risorse
Direzione Centrale Logistica e
Approvvigionamenti
Settore Approvvigionamenti

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 4 aprile 2023, ha deliberato di esprimere una segnalazione, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con riguardo al bando di gara indetto dall'Agenzia delle Entrate, Divisione Risorse – Direzione Centrale Logistica e Approvvigionamenti – Settore Approvvigionamenti, “*per l'affidamento del servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) dell'Agenzia delle Entrate. CIG LOTTO 1: 9649386D38 - CIG LOTTO 2: 96494122B0 - CIG LOTTO 3: 9649444D15*”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 febbraio 2023. In particolare, l'atto in questione, con cui codesta Stazione Appaltante ha definito le modalità e le condizioni di partecipazione alla procedura di gara *de qua* nonché i criteri di valutazione applicabili, sembra presentare aspetti suscettibili di porsi in potenziale conflitto con i principi di libera concorrenza e parità di trattamento e non discriminazione tra operatori economici.

Più precisamente, ad avviso dell'Autorità, alcune previsioni presenti nella documentazione di gara, congiuntamente considerate, appaiono in grado di incidere sul corretto funzionamento della concorrenza. Si fa riferimento, in particolare, alle seguenti previsioni riportate all'art. 16.1 del Disciplinare di Gara:

i. la ripartizione dell'appalto in tre grandi lotti sovraregionali (Nord, Centro e Sud), con conseguente richiesta tra i requisiti del possesso della licenza speciale di tipo A1 o B1, e della correlata previsione di una copertura territoriale minima, per ognuno dei tre lotti, pari al 60%, con un criterio premiale per l'offerta tecnica che assegna all'operatore un punteggio crescente a fronte di una copertura territoriale più elevata, *i.e.* il criterio premiale n. 1¹;

¹ Il criterio premiale n. 1 - “*COPERTURA CAP (par. 3 “Oggetto” - del Capitolato)*” - assegna un punteggio parametrato alla percentuale di copertura che eccede quella minima prevista pari al 60%, assegnando 4 punti per una copertura offerta maggiore di 60% e fino a 74%, 6 punti per una copertura offerta maggiore di 74% e fino a 88% e 7 punti per una copertura offerta maggiore di 88% e fino al 100%.

ii. la cumulativa valorizzazione, per ciascun lotto, nell'ambito dei criteri premiali nn. 2, 3 e 4², del possesso di punti di giacenza aggiuntivi rispetto a quelli minimi previsti dall'Allegato 4 della Delibera n. 77/18/CONS di AGCOM e delle modalità alternative di consegna degli atti inesitati stabilite nell'allegato 5 della medesima Delibera n. 77/18/CONS.

Con riferimento al primo punto, se da un lato si osserva con favore la suddivisione dell'appalto in lotti e si ritiene che la copertura minima territoriale richiesta dalla Stazione appaltante, per singolo lotto, in via astratta non sia eccessivamente elevata, dall'altro lato non si può non rilevare che ciascun lotto continua ad avere un'estensione geografica eccessivamente ampia, che, soprattutto, non tiene in alcun conto l'elenco aggiornato degli operatori titolari di licenza individuale speciale di tipo A e B, presente sul sito *internet* del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Tale circostanza risulta particolarmente rilevante nella misura in cui influisce sul requisito della copertura territoriale minima, che risulta nel concreto avere un peso maggiore e tale da avvantaggiare il Fornitore del Servizio Postale Universale, Poste Italiane S.p.A. (di seguito, Poste Italiane). L'effetto complessivo risulta poi ulteriormente rafforzato dalla presenza del citato criterio premiale n. 1 - "*COPERTURA CAP (par. 3 "Oggetto" - del Capitolato)*". Solo Poste Italiane, infatti, potrà raggiungere in ciascun lotto, con riferimento al requisito della copertura territoriale, il punteggio massimo di 7 punti (sui 70 totali previsti per l'offerta tecnica), in quanto nessun altro operatore arriverà alla copertura territoriale diretta pari al 100%.

Una ripartizione dell'appalto in lotti di dimensioni minori - e comunque articolati in modo da tenere conto dell'elenco aggiornato degli operatori titolari di licenza individuale speciale di tipo A e B - garantirebbe il rispetto del principio del *favor participationis* e il corretto dispiegarsi delle dinamiche competitive, senza vanificare i benefici derivanti dall'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica.

Con riferimento al secondo punto, la cumulativa valorizzazione, nell'ambito dei citati criteri premiali nn. 2, 3 e 4 per l'attribuzione del punteggio tecnico a ciascuno lotto, sia dei punti di giacenza aggiuntivi rispetto a quelli minimi previsti dall'allegato 4 della Delibera n. 77/18/CONS dell'AGCom, sia delle modalità alternative di consegna degli atti inesitati stabilite nell'allegato 5 della medesima Delibera, appare determinare un vantaggio competitivo sproporzionato in favore di Poste Italiane, favorendola, in qualità di operatore *incumbent*, in maniera non replicabile dai concorrenti.

Nello specifico, per ciascuno lotto, i tre criteri premiali nn. 2, 3 e 4 - "*Punti di giacenza e modalità alternative (par. 7.6 del Capitolato)*" - assegnano fino a 9 punti totali, attribuiti per il 50% ai punti di giacenza aggiuntivi rispetto a quelli minimi e per il restante 50% alle modalità alternative di consegna degli atti inesitati. Considerata la capillarità della rete di Poste Italiane - riconducibile sia a motivi storici sia alla natura di Fornitore del Servizio Universale - che la rende ineguagliabile con

² I tre criteri premiali nn. 2, 3 e 4 - "*Punti di giacenza e modalità alternative (par. 7.6 del Capitolato)*" assegnano i seguenti punteggi:

- il criterio n. 2, per le "Città particolari", 1,5 punti massimi per i punti di giacenza in più rispetto al numero minimo previsto nel suddetto allegato e 1,5 punti massimi per le modalità alternative;
- il criterio n. 3, per i Comuni con popolazione fra i 50.000 e i 200.000 abitanti e i Comuni con popolazione superiore ai 200.000, 1,5 punti massimi per i punti di giacenza in più rispetto al numero minimo e 1,5 punti massimi per le modalità alternative;
- il criterio n. 4, per i Comuni con popolazione fra i 15.000 e i 50.000 abitanti, 1,5 punti massimi per i punti di giacenza in più rispetto al numero minimo previsto e 1,5 punti massimi per le modalità alternative.

particolare riguardo ai punti di giacenza della corrispondenza inesitata, tale operatore è l'unico a possedere punti di giacenza aggiuntivi rispetto a quelli minimi e, pertanto, anche l'unico a poter conseguire l'intero punteggio, pari a 9 punti (sui 70 totali previsti per l'offerta tecnica), *i.e.* 4,5 punti per i punti di giacenza aggiuntivi e 4,5 punti per le modalità alternative di consegna. Gli operatori postali privati potranno acquisire al massimo 4,5 punti con riferimento alle sole modalità alternative. La definizione di criteri premiali nell'offerta tecnica suscettibili di favorire Poste Italiane si traduce, oltre che in un danno per la concorrenza per il servizio oggetto di affidamento, anche in un nocumento per la Stazione Appaltante, consistente nella possibilità per l'incumbent di offrire – in ragione di vantaggi non replicabili – un minor sconto sulla base d'asta, aggiudicandosi comunque il lotto³.

In definitiva, pertanto, la suddetta prevista cumulativa valorizzazione dei punti di giacenza aggiuntivi e delle modalità alternative finisce per attribuire un indebito vantaggio nei confronti di Poste Italiane, unico operatore economico che può indicare nella propria offerta sia i punti di giacenza aggiuntivi sia le modalità alternative. Peraltro, si evidenzia che i punti di giacenza non sono un elemento di qualità del servizio ma indice di scarsa efficienza nella fase di recapito al destinatario che non è andato a buon fine e rende necessario disporre di una rete di *back up* costituita dai punti di giacenza.

I criteri premiali relativi, rispettivamente, ai punti di giacenza aggiuntivi rispetto a quelli minimi e alle modalità alternative di consegna degli atti inesitati dovrebbero, dunque, essere distinti, alternativi e di pari valore, così da attribuire agli stessi effettiva pari importanza, in modo da garantire i principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione tra operatori economici. L'Autorità ritiene, pertanto, che le disposizioni *de quibus* della *lex specialis*, nella misura in cui ostacolano significativamente e in modo ingiustificato la più ampia partecipazione alla procedura, sono suscettibili di porsi in potenziale conflitto con i principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione tra operatori economici, in contrasto con i principi concorrenziali di cui all'articolo 41 della Costituzione e agli articoli 49 e 56 del TFUE, nonché con i principi di matrice europea in materia di evidenza pubblica stabiliti dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti).

L'Autorità auspica, pertanto, che codesta Agenzia modifichi le determinazioni assunte eliminando le distorsioni concorrenziali sopra evidenziate.

L'Autorità invita codesta Agenzia a comunicare entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della presente segnalazione, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte.

³ Infatti, si osservi che ciascun punto tecnico non contendibile dai concorrenti, in quanto attribuito sulla base di vantaggi non replicabili, derivanti dalla veste di Fornitore del Servizio Universale di Poste Italiane, ha un valore economico consistente nel poter offrire, a parità di altre condizioni tecniche, un minor sconto sulla base d'asta.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

AS1888 - AVVISI PUBBLICI PER L'AFFIDAMENTO ESTERNALIZZATO DEI SERVIZI LEGALI

Roma, 7 aprile 2023

Comune di Francavilla al Mare (CH)
Comune di Gioiosa Ionica (RC)
Comune di Grazzanise (CE)
Comune di Loano (SV)
Comune di Marcianise (CE)
Comune di Nettuno (RM)
Comune di Rizziconi (RC)
Comune di Rometta (ME)
Comune di Siziano (PV)
Aggregazione dei Comuni di Mazzano, Nuvolera e Nuvolento (BS)
Centrale Unica di Committenza Costa Tirrenica
Unione dei Comuni Meilogu (SS)
ALER – Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale delle Province di Bergamo-Lecco-Sondrio
ASL-1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila
Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno
CSI Piemonte
Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.
SRM Reti e Mobilità S.r.l.
ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 4 aprile 2023, ha inteso formulare alcune osservazioni ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in relazione alle criticità concorrenziali derivanti da previsioni contenute in avvisi pubblici per l’affidamento esternalizzato dei servizi legali da parte delle stazioni appaltanti in indirizzo¹.

¹ Si tratta, rispettivamente, delle seguenti procedure pubbliche:

* Comune di Francavilla al Mare (CH): *Affidamento dei servizi legali a favore del Comune di Francavilla al Mare per il biennio 2022-2024*;

* Comune di Gioiosa Ionica (RC): *Affidamento servizio di assistenza legale per la gestione del contenzioso del comune di Gioiosa Ionica triennio 2022/2025 (CIG ZA73727E8A)*;

In generale, sia in ipotesi di conferimento di singolo incarico sia in ipotesi di attribuzione di incarico di rappresentanza/difesa/consulenza esteso a un determinato periodo di tempo sia, infine, in ipotesi di costituzione di un albo fornitori, da cui attingere in caso di necessità di natura legale da parte dell'Ente pubblico aggiudicatore, si osserva la presenza del requisito di partecipazione (che, in alcuni casi², diviene anche criterio di valutazione della componente tecnico-professionale dell'offerta) consistente nell'aver maturato una qualificata attività pregressa, nelle materie oggetto del bando, esclusivamente con riferimento a soggetti di natura pubblica/pubblicistica (Pubbliche amministrazioni, Enti locali, Asl, ecc.). In altri casi³ si osserva invece la presenza di vincoli di partecipazione relativi a requisiti impostati su base territoriale (iscrizione all'Albo di un determinato

* Comune di Gioiosa Ionica (RC): *Affidamento servizio di assistenza legale per la gestione del contenzioso del comune di Gioiosa Ionica triennio 2023/2025 (CIG 9542744976)*;

* Comune di Grazzanise (CE): *Avviso di indagine di mercato finalizzata all'affidamento dei servizi legali di cui all'Allegato IX del d.lgs. n. 50/2016*;

* Comune di Loano (SV): *Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'Albo aperto di avvocati esterni per il conferimento di incarichi di assistenza, consulenza e svolgimento del patrocinio in giudizio del Comune di Loano*;

* Comune di Marcanise (CE): *Procedura aperta telematica per l'affidamento dei Servizi legali dell'Ente, comprensivo degli incarichi di patrocinio legale nei giudizi attivi e passivi dinanzi alle diverse Autorità giudiziarie*;

* Comune di Nettuno (RM): *Manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento delle "attività di supporto giuridico – amministrativo – operativo nonché assistenza specialistica al personale degli uffici comunali per le procedure di gara"*;

* Comune di Rizziconi (RC): *Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria per l'affidamento dell'appalto del servizio di "assistenza legale e rappresentanza processuale. anni due" attraverso il MEPA*;

* Comune di Rometta (ME): *Avviso per manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento per la prestazione di servizi legali*;

* Comune di Rometta: *Avviso pubblico per l'istituzione dell'Albo degli avvocati per il conferimento d'incarichi professionali per la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Rometta*;

* Comune di Sizzano (PV): *Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento dell'incarico di consulente legale in favore di persone o nuclei in condizioni di povertà residenti nell'ambito territoriale dell'Alto e Basso Pavese*;

* Aggregazione dei Comuni di Mazzano, Nuvolera e Nuvolento: *Avviso pubblico per l'affidamento di un incarico di consulenza legale stragiudiziale relativo a pratiche inerenti il settore tecnico con particolare riferimento all'edilizia urbanistica – biennio 2023/2024*;

* Centrale Unica di Committenza Costa Tirrenica: *Gara d'appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare ricorrendo al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dei servizi legali dell'Ente per n. 5 anni. CIG: 9191891C67*;

* Unione dei Comuni Meilogu (Banari, Bessude, Bonnannaro, Bonorva, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave, Pozzomaggiore, Semestene, Siligo, Thiesi, Torralba): *Manifestazione di interesse propedeutica all'affidamento del servizio di "servizio di consulenza legale stragiudiziale a carattere generale in favore dei Comuni dell'Unione Meilogu e all'Unione di Comuni"*;

* ALER Province di Bergamo-Lecco-Sondrio: *Avviso di selezione pubblica comparativa per il conferimento di incarico di collaborazione ad esperto in ambito di diritto amministrativo e normativa delle politiche abitative pubbliche*;

* ASL-1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila: *Avviso di indagine di mercato per servizio di attività legale stragiudiziale per la gestione dei sinistri di responsabilità civile RCT/O in S.I.R. della Asl1 e per la partecipazione e supporto al comitato valutazione sinistri aziendale*;

* Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno: *Avviso pubblico per l'individuazione di operatori economici interessati a partecipare alla procedura di affidamento dell'appalto del servizio di assistenza e consulenza legale stragiudiziale in materia di espropriazioni per pubblica utilità finalizzate alla realizzazione di opere idrauliche e di bonifica anno 2023 con opzioni per gli anni 2024 e 2025. SmartCIG Z02380CA47 (pos. tit. 12_5_34)*;

* CSI Piemonte: *Indagine di mercato per individuazione operatori economici per l'affidamento di servizi di consulenza legale stragiudiziale in materia giuslavoristica per il CSI-Piemonte*;

* Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.: *Avviso pubblico n. 1 del 2022 per la formazione di un elenco di avvocati per l'affidamento di servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50*;

* SRM Reti e Mobilità S.r.l.: *Avviso pubblico di manifestazione di interesse per lo svolgimento del servizio di assistenza legale e amministrativa della società SRM Srl - CIG 943352249F*.

² Comune di Gioiosa Ionica (RC), Comune di Marcanise (CE) e Centrale Unica di Committenza Costa Tirrenica.

³ Comune di Rometta, Comune di Sizzano, Aggregazione dei Comuni di Mazzano, Nuvolera e Nuvolento, SRM Reti e Mobilità S.r.l.

Foro geografico, localizzazione dello studio legale del professionista in una certa area geografica, ecc.).

Si tratta di restrizioni concorrenziali che non risultano proporzionate né, comunque, giustificate e necessarie ai fini del perseguimento dell'obiettivo pubblico che deve porsi la stazione appaltante.

Più in particolare, le restrizioni rilevate sono di due tipologie.

Una prima problematica è relativa alla previsione di requisiti di partecipazione (e quindi di fatto di accesso al mercato) che ancora, anacronisticamente, si basano su aspetti di natura territoriale.

In merito a tale fattispecie, l'Autorità è già più volte intervenuta con attività segnalatoria, ricordando come la valutazione di restrittività concorrenziale delle limitazioni su base territoriale dell'accesso a, o dell'esercizio di, attività economico-professionali trovi il suo esplicito fondamento nel D.Lgs. n. 59/2010 che recepisce la Direttiva 2006/123/CE (cosiddetta Direttiva Servizi); al riguardo il legislatore ha considerato limitazioni non giustificate o discriminatorie - e le ha dunque espressamente vietate - quelle discriminazioni su base territoriale legate alla cittadinanza, alla sede dell'impresa o del professionista, alla residenza (articolo 11, lettere a), b) e g))⁴.

Di conseguenza, l'Autorità ha più volte censurato, in numerosi interventi di *advocacy*, previsioni di atti pubblici che introducevano ingiustificati e anacronistici requisiti di accesso/esercizio su base territoriale, evidenziando come la previsione di requisiti di residenza per accedere o esercitare attività economiche (o per ottenere l'autorizzazione all'esercizio ove prescritta) introducesse un criterio ingiustificatamente gravoso per l'effettivo svolgimento delle diverse attività economiche, lesivo di un corretto svolgimento del gioco concorrenziale in quanto idoneo a limitare sensibilmente la possibilità di accesso di operatori concorrenti.

In proposito, l'Autorità ha anche osservato che l'eventuale giustificazione di siffatte previsioni, consistente nell'esigenza della stazione appaltante di poter disporre di un'assistenza immediata del proprio consulente legale, può essere pienamente soddisfatta con modalità alternative (videoconferenze, telefonate, domiciliazioni, ecc.) o anche con l'appoggio presso altri studi o spazi⁵.

La seconda restrizione concorrenziale che emerge dall'analisi condotta è relativa alla formulazione di requisiti di partecipazione alle procedure *de qua* (che, come evidenziato, in tre casi divengono anche criteri di valutazione della parte tecnica dell'offerta presentata dal concorrente-avvocato), i quali, nel richiedere, legittimamente, la dimostrazione di una qualificata competenza sotto forma di esperienza pregressa nelle materie interessate, prevedono che la stessa possa valere solo qualora maturata con Pubbliche amministrazioni o soggetti comunque di natura pubblica/pubblicistica (Enti locali, Enti pubblici, Asl, società a partecipazione pubblica, ecc.).

Ciò si traduce in una evidente e indebita penalizzazione di potenziali concorrenti che, pur disponendo della qualificazione necessaria per poter eseguire l'incarico legale eventualmente affidato loro, abbiano in precedenza lavorato esclusivamente, o anche prevalentemente, difendendo gli interessi giuridici di soggetti privati o di natura privatistica.

⁴ Anche in virtù di successivi interventi di liberalizzazione, gli obblighi di residenza violano i principi sopra esposti (articolo 34 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214).

⁵ Cfr., da ultimo, AS1873 in Bollettino n. 46/2022.

Si tratta quindi di un requisito di partecipazione non giustificato né necessario, atteso che la pregressa qualificata esperienza nelle materie oggetto dei bandi può evidentemente essere maturata nel passato anche in assenza di patrocini prestati in favore di soggetti pubblici⁶.

L'effetto di siffatte previsioni è quello di precludere l'accesso al mercato a numerosi professionisti avvocati e di cristallizzare così il mercato stesso, creando di fatto una riserva in favore dei professionisti già ivi attivi i quali soli, in una sorta di circolo vizioso, sarebbero in grado di maturare (ulteriore) esperienza con committenti pubblici e, quindi, di partecipare a future procedure selettive. Giova poi sottolineare la circostanza che le previsioni contestate vanno a detrimento delle stesse stazioni appaltanti, private di fatto di una fetta di operatori economici che potrebbero essere parimenti qualificati a eseguire gli incarichi oggetto di affidamento; la selezione verrebbe quindi operata su un sottoinsieme di potenziali professionisti, potendosi così pregiudicare il raggiungimento dell'esito ottimale della procedura selettiva in termini di qualità/prezzo del servizio acquistato in esternalizzazione.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, l'Autorità auspica pertanto che le stazioni appaltanti in indirizzo tengano in debito conto quanto sopra precisato, al fine di eliminare le distorsioni concorrenziali rilevate.

L'Autorità invita le stazioni appaltanti in indirizzo a comunicare, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del presente parere, le determinazioni che saranno assunte riguardo alle criticità concorrenziali evidenziate.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

⁶ L'Autorità si è già pronunciata su di una questione analoga, relativa in particolare all'affidamento di incarichi ad avvocati esterni a una Asl (cfr. AS1657 in Bollettino n. 18/2020).

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

IP361 - AGM GROUP-PUBBLICITÀ SUPERBONUS

Provvedimento n. 30602

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 aprile 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO, in particolare, l'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il proprio provvedimento n. 30289 del 4 agosto 2022, con il quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere da parte di AGM Group S.r.l. in relazione ai servizi dalla medesima società offerti con riferimento al c.d. “Superbonus edilizio 110%” (l'agevolazione fiscale disciplinata dall'articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 – cd. Decreto Rilancio), consistente in una rappresentazione ingannevole dei contenuti e delle caratteristiche di tali servizi nonché nell'omissione di informazioni essenziali sulle relative condizioni economiche;

VISTO il proprio provvedimento n. 30406 del 6 dicembre 2022, con il quale l'Autorità ha contestato a AGM Group S.r.l. la violazione dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non avere ottemperato al suddetto provvedimento n. 30289 del 4 agosto 2022;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

Il provvedimento di accertamento di pratica commerciale scorretta (PS12239)

1. Con provvedimento n. 30289 del 4 agosto 2022, notificato in data 9 agosto 2022 ad AGM Group S.r.l. (di seguito anche il “Professionista” o la “Società”), l'Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dalla Società, a decorrere almeno dal mese di ottobre 2020 e consistente, in particolare, in una rappresentazione ingannevole dei contenuti e delle caratteristiche dei servizi dalla medesima società offerti in relazione al cd. Superbonus edilizio 110%. In particolare, sono risultate non rispondenti al vero le informazioni fornite da AGM Group, attraverso il proprio sito *web*, il proprio canale Facebook e alcuni volantini pubblicitari, in merito alla gestione dell'intera pratica relativa al Superbonus (sebbene poi il Professionista si limitasse a rilasciare ai consumatori una relazione per lo studio di fattibilità dei lavori e, in taluni casi, senza

neanche svolgere tale attività) e alla “garanzia” offerta al consumatore di poter usufruire, attraverso i suoi servizi, dei benefici del Superbonus. Inoltre, è stata acclarata l’omissione di informazioni essenziali circa le condizioni economiche dei servizi offerti, per aver rappresentato la cessione del credito fiscale quale unica forma di pagamento dei servizi offerti, omettendo di informare i consumatori della richiesta immediata di un corrispettivo per la verifica di fattibilità dell’intervento.

2. Alla luce di tali considerazioni, l’Autorità ha vietato l’ulteriore diffusione della suddetta pratica commerciale, assegnando alla Società un termine di 60 giorni dalla notifica del citato provvedimento n. 30289 del 4 agosto 2022, per comunicare le iniziative assunte in ottemperanza alla predetta diffida.

Il provvedimento di avvio dell’inottemperanza (IP361)

3. AGM Group S.r.l. non ha trasmesso all’Autorità alcuna comunicazione sulle iniziative assunte dalla Società in ottemperanza alla suddetta diffida, né nel termine di 60 giorni alla medesima assegnato con il citato provvedimento n. 30289 del 4 agosto 2022, né dopo il sollecito trasmesso alla Società con comunicazione del 2 novembre 2022, nella quale anzi essa ha rappresentato che, avendo impugnato avanti al Tar Lazio il provvedimento n. 30289, intendeva sospendere temporaneamente, fino alla definizione del giudizio, l’adempimento di quanto richiesto nel provvedimento.

4. Sulla base delle informazioni acquisite d’ufficio in data 25 novembre 2022, è emersa inoltre la reiterazione della pratica commerciale oggetto del provvedimento sopra citato ed, in particolare, che sul sito *web* della società AGM Group (<https://www.agmgroup.it/>) erano ancora rinvenibili i *claim* “AGM Group segue passo dopo passo il cliente a 360° per la pratica del Superbonus 110%” e “AGM Group si prende cura dei propri clienti nell’arco di tutta la durata della pratica”, ritenuti idonei a rappresentare in maniera ingannevole al consumatore il fatto che AGM Group si occupasse dell’intero *iter* della pratica relativa al Superbonus¹.

5. Pertanto, posto che tale condotta presentava il medesimo profilo di scorrettezza già accertato, con provvedimento del 6 dicembre 2022, n. 30406, comunicato a AGM Group in data 9 dicembre 2022², l’Autorità ha avviato il presente procedimento IP361 per l’eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria prevista all’art. 27, comma 12, del Codice del consumo, contestando al Professionista di aver violato il dispositivo del provvedimento del 4 agosto 2022, n. 30289.

II. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

6. A seguito della comunicazione di avvio del presente procedimento, nel corso dell’audizione del Professionista, tenutasi il 28 febbraio 2023³, quest’ultimo ha dichiarato di aver posto termine alle condotte contestate. In particolare, AGM Group ha affermato che, dopo aver ricevuto la notifica del provvedimento di accertamento della scorrettezza della pratica commerciale, ha provveduto a risolvere i contratti in essere con i propri agenti commerciali responsabili della diffusione delle informazioni oggetto di contestazione e ha incaricato una società esterna affinché provvedesse alle modifiche del proprio sito *web*. Solo a seguito della notifica del provvedimento di avvio del procedimento per inottemperanza, la Società si sarebbe accorta che permanevano nel proprio sito

¹ Doc. 2.

² Doc. 3.

³ Doc. 8.

web i messaggi pubblicitari contestati dall’Autorità e, pertanto, ha provveduto ad un totale oscuramento del sito, che è attualmente in corso di aggiornamento.

7. In data 8 marzo 2023, la Società ha trasmesso la documentazione attestante le attività poste in essere ai fini della cessazione della pratica dichiarata scorretta⁴. In particolare, AGM Group ha prodotto: (i) la richiesta di posizionamento in *stand-by* della pagina del proprio sito *web* inoltrata in data 13 dicembre 2022 all’operatore incaricato di eseguire tale richiesta e la comunicazione del predetto operatore di avvenuta attuazione della richiesta in data 14 dicembre 2022; (ii) le lettere inoltrate nel mese di maggio 2022 ai propri agenti, finalizzate a comunicare l’esecuzione da parte della Società di verifiche aziendali sulle prassi commerciali in corso, con l’avvertenza che in caso di pratiche commerciali non conformi alle direttive aziendali la Società avrebbe adottato gli opportuni provvedimenti e le lettere di recesso della Società dai contratti di agenzia in corso; (iii) la stampa del messaggio di disattivazione del proprio profilo Facebook avvenuta in data 13 dicembre 2022.

8. Sulla base delle informazioni acquisite d’ufficio, è emerso che alla data dell’8 marzo 2023 il sito *web* di AGM Group (<https://www.agmgroup.it/>) risulta effettivamente “in aggiornamento” e pertanto non vi appare alcun contenuto⁵.

III. VALUTAZIONI

9. Alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che il comportamento posto in essere dal Professionista costituisca inottemperanza al dispositivo del provvedimento del 4 agosto 2022 n. 30289, dal momento che la pratica commerciale ritenuta scorretta è continuata successivamente al 9 agosto 2022, data di notifica a AGM Group S.r.l. del citato provvedimento n. 30289.

10. Alla data del 25 novembre 2022 permanevano, infatti, nel sito *web* del Professionista i messaggi ritenuti idonei a rappresentare in maniera ingannevole al consumatore il fatto che AGM Group S.r.l. si occupasse dell’intero *iter* della pratica relativa al Superbonus. Si evince invece che la Società si sia attivata già dal mese di maggio 2022 per evitare che la propria rete di agenti commerciali utilizzasse pratiche non conformi alle direttive impartite dalla stessa, fino ad arrivare all’interruzione di molti rapporti di agenzia. Sulla base delle evidenze fornite dal Professionista, emerge inoltre che il profilo Facebook della Società sia stato disattivato il 13 dicembre 2022 e che il 14 dicembre 2022 il Professionista ha provveduto a posizionare in *stand-by* la pagina del proprio sito *web*, che risulta attualmente in corso di manutenzione e non presenta, pertanto, alcun contenuto.

11. Pertanto, la violazione del dispositivo del provvedimento del 4 agosto 2022 n. 30289 ha avuto inizio in data 9 agosto 2022 e risulta cessata in data 14 dicembre 2022.

IV. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

12. Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

⁴ Doc. 10.

⁵ Doc. 9.

13. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

14. La gravità della violazione va apprezzata, in primo luogo, con riferimento alla natura dell'infrazione, che nel caso di specie consiste nella mancata rimozione dal sito *web* della Società di alcuni messaggi pubblicitari ritenuti idonei a rappresentare in maniera ingannevole al consumatore il fatto che AGM Group si occupasse dell'intero *iter* della pratica relativa al Superbonus. Rileva altresì l'opera svolta dalla Società per eliminare tale infrazione, consistente nell'aver provveduto tempestivamente, nel corso del presente procedimento di inottemperanza, all'oscuramento del predetto sito *web*, rimuovendo in tal modo i messaggi pubblicitari in questione.

15. In relazione alla durata dell'infrazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la condotta integrante la mancata ottemperanza al provvedimento del 4 agosto 2022 n. 30289 sia stata posta in essere da AGM Group a decorrere dal 9 agosto 2022, data di notifica del provvedimento n. 30289 e che sia cessata in data 14 dicembre 2022, data in cui è stato eseguito l'oscuramento del sito *web* del Professionista.

16. In merito alla dimensione economica di AGM Group, in base all'ultimo bilancio disponibile emerge che la Società ha realizzato, nel 2020, ricavi pari a 377.774 euro.

17. Considerati tali elementi, si ritiene di determinare l'importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a AGM Group S.r.l. nella misura di 40.000,00 € (quarantamila euro).

18. In considerazione della situazione economica del professionista, che presenta condizioni economiche non positive con una perdita dell'esercizio per un valore pari a -15.814 euro e con un margine operativo lordo negativo per un valore pari a -8.106 euro, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a AGM Group S.r.l. nella misura di 20.000 € (ventimila euro).

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

a) che il comportamento della società AGM Group S.r.l., consistito nell'aver violato il dispositivo del provvedimento del 4 agosto 2022 n. 30289, costituisce inottemperanza a quest'ultimo;

b) di irrogare alla società AGM Group S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000,00 € (ventimila euro).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o

da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet www.agenziaentrate.gov.it*.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. *b*), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

IP364 - ITAL GROUP-VENDITA PRODOTTI VARI PORTA A PORTA

Provvedimento n. 30603

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 aprile 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni, da ultimo, tramite il Decreto Legislativo n. 26 del 7 marzo 2023 (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO in particolare l'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*", adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA il proprio provvedimento n. 30296 del 6 settembre 2022 adottato all'esito del procedimento PS12315, con il quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere da parte della società ItalgrouP S.r.l.s. nella propria attività di vendita di prodotti tramite agenti porta a porta, realizzata attraverso la visita a domicilio per l'asserita consegna di cataloghi, buoni e/o tessere per ottenere sconti, in realtà finalizzata ad indurre il consumatore a sottoscrivere inconsapevolmente un contratto di ingente importo per l'acquisto di prodotti vari;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

ItalgrouP S.r.l.s. (d'ora in avanti, ItalgrouP), con sede legale in Milano, in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del Consumo. La società è attiva nella vendita porta a porta di prodotti vari mediante agenti.

II. IL PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ DEL 6 SETTEMBRE 2022

Con provvedimento n. 30296 del 6 settembre 2022, notificato al professionista in data 12 settembre 2022, l'Autorità ha deliberato che la pratica commerciale descritta al punto II del provvedimento medesimo, posta in essere da ItalgrouP, costituisca una pratica commerciale scorretta, ai sensi degli articoli 21, 22, 24 e 25, comma 1, lettera *d*), del Codice del Consumo e un comportamento in violazione degli articoli 49, lettera *h*) e 50, commi 1 e 2, del medesimo Codice.

Il professionista, nell'attività di vendita porta a porta tramite agenti, ha posto in essere una pluralità di condotte risultate scorrette. I consumatori venivano contattati dagli agenti del Professionista, quasi sempre telefonicamente, allo scopo di fissare un appuntamento presso le rispettive abitazioni, fornendo come motivazione la possibilità di ottenere sconti (p. es. la consegna di una tessera gratuita o di buoni sconto) e la presentazione di un catalogo di prodotti a prezzi convenienti. In alcuni casi è stata proposta la partecipazione ad un sondaggio, mentre in altri i consumatori sono stati avvicinati con la proposta di entrare a far parte della rete di vendita del Professionista. Nel corso degli appuntamenti, gli agenti facevano apporre ai consumatori la propria firma su un modulo, all'asserito fine di provare la consegna di un catalogo e l'effettuazione della visita per poter ottenere la provvigione. Gli agenti, a fronte delle preoccupazioni espresse dai consumatori riguardo le conseguenze dell'apposizione della firma, fornivano rassicurazioni circa l'assenza di obblighi di spesa derivanti dalla sottoscrizione. Diversamente dalle predette rassicurazioni, Italgroun riteneva vincolati i consumatori all'acquisto, nell'arco di tre anni, di prodotti presenti nel catalogo della società, per un minimo di 3.990 euro fino a un massimo di 6.990 euro, con l'obbligo di effettuare comunque acquisti ogni anno.

Alla luce di quanto precede, l'Autorità ha vietato l'ulteriore diffusione della pratica commerciale, assegnando ad Italgroun un termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento, per comunicare le iniziative assunte dalla società in ottemperanza alla predetta diffida.

III. GLI ULTERIORI ELEMENTI EMERSI

Non essendo pervenuta alcuna comunicazione da parte di Italgroun nel termine assegnato, ed essendo pervenute, tra i mesi di novembre e dicembre 2022, diciannove nuove segnalazioni da parte di consumatori che lamentano da parte degli agenti del Professionista i medesimi comportamenti sanzionati con il citato provvedimento del 6 settembre 2022, in data 7 febbraio 2023 l'Autorità ha sollecitato la società affinché comunicasse le misure adottate al fine di ottemperare a quanto stabilito nel provvedimento n. 30296 del 6 settembre 2022 ed ha chiesto chiarimenti in merito alle nuove segnalazioni pervenute.

Le nuove segnalazioni lamentano i medesimi comportamenti - da parte degli agenti del Professionista - sanzionati con il citato provvedimento del 6 settembre 2022. In particolare, nel corso di visite a domicilio, l'omessa informazione sulle finalità della richiesta dell'apposizione della firma su moduli sottoposti ai consumatori, apparentemente, per la consegna di un catalogo di prodotti; inoltre, la richiesta a distanza di pochi giorni dalla firma del modulo, con modalità aggressive e minacce, di effettuare acquisti di prodotti informando i consumatori, solo in quella sede, della circostanza il modulo firmato per la consegna del catalogo sarebbe stato in realtà un contratto che obbligava i firmatari ad effettuare acquisti per ingenti importi.

In data 27 febbraio 2023 la Italgroun ha chiesto una proroga di 20 giorni per rispondere, che è stata accordata.

In data 17 marzo 2023, Italgroun - in riscontro al predetto sollecito - ha fatto genericamente presente: di aver “[...] *provveduto a richiedere ai call center da cui acquistiamo gli appuntamenti di non generarli più mediante un'unica telefonata ma di effettuarne una seconda finalizzata ad una scrematura in modo da raffinare la qualità dell'appuntamento intesa come interesse reale alle nostre proposte commerciali*”; di aver predisposto con gli agenti “*incontri [nel corso dei quali] sarà*

presente un avvocato che andrà a mantenere aggiornati gli stessi agenti su quanto prevede il codice al consumo e su tutto quanto concerne i corretti approcci commerciali in termini di legge. Al netto di tali incontri si terranno riunioni settimanali ove scaglionare gli agenti in modo da poterli vedere ogni 15 giorni per mantenere aggiornate le corrette modalità commerciali”.

Infine, Italgroupp ha fatto presente di proporre ai consumatori, tramite catalogo, prodotti di qualità superiore *“grazie alle partnership aziendali, spazia tra tutto ciò che può servire in una abitazione, dalle batterie di pentole alla cucina intesa come arredamento, dalla camera da letto alla caldaia a condensazione di nuova generazione, dal divano all’impianto fotovoltaico con accumulatore; tutti prodotti di qualità superiore, alcuni di nicchia, come si confà ad una vendita diretta”.*

A fronte delle affermazioni sopra citate, la società non ha fornito alcun tipo di riscontro, né gli estremi dei *call center* che si occupano delle telefonate né il testo di eventuali *script* o indicazioni da cui sia possibile evincere il tenore delle telefonate effettuate ai potenziali clienti per fissare gli appuntamenti.

Non è stata indicata la sede degli incontri né sono state fornite indicazioni in merito al tenore degli incontri stessi o agli avvocati che se ne occupano.

Non è stato fornito alcun riscontro in merito alle cd. *partnership*, né riguardo alla consistenza della rete di agenti né è stato fornito alcun riscontro riguardo alle diciannove segnalazioni per le quali è stato chiesto di chiarire cosa sia successo.

Dall’insieme degli elementi acquisiti e sopra descritti, emergerebbe il mancato rispetto, da parte della società Italgroupp, del divieto di continuare ad adottare modalità di vendita tramite agenti porta a porta che integrano la pratica ritenuta scorretta. Dalle evidenze documentali, infatti, risulta che la pratica è continuata successivamente al 12 settembre 2022.

Ricorrono, pertanto, i presupposti per l’avvio del procedimento previsto dall’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, volto all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro.

RITENUTO, pertanto, che i fatti sopra descritti potrebbero integrare una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell’Autorità n. 30296 del 6 settembre 2022, ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo;

DELIBERA

a) di contestare a Italgroupp S.r.l.s. la violazione di cui all’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell’Autorità n. 30296 del 6 settembre 2022;

b) l’avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo;

c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Paola Quaranta;

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Manifatturiero Agroalimentare Farmaceutico e Distribuzione Commerciale del Dipartimento per la tutela del consumatore 2 dell’Autorità, dai legali rappresentanti di Italgroupp S.r.l.s., ovvero da persone da essa delegate;

e) che entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;

f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

Ai fini della quantificazione dell'eventuale sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, si richiede a ItalgrouP S.r.l.s. di fornire copia dell'ultimo bilancio ovvero idonea documentazione contabile attestante le condizioni economiche nell'ultimo anno.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PS12018 - FINECO-GIACENZE OLTRE 100MILA EURO

Provvedimento n. 30604

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 aprile 2023;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTO il proprio provvedimento n. 29885 del 9 novembre 2021, adottato nell'ambito del procedimento "*PS12018 – FINECO-Giacenze oltre 100mila Euro*" con il quale l'Autorità ha deliberato di rendere obbligatori nei confronti della società Fineco Bank S.p.A. (di seguito anche "Fineco" o la "Banca"), ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Regolamento, gli impegni proposti dal suindicato professionista, senza accertare l'infrazione;

CONSIDERATO che i predetti impegni erano volti a porre rimedio alla possibile scorrettezza di una pratica commerciale relativa alle nuove condizioni economiche del conto corrente offerto da Fineco, comunicate tramite l'invio a tutti i correntisti, in data 18 marzo 2021, di una lettera a firma dell'amministratore delegato avente ad oggetto "*Proposta di modifica unilaterale di contratto ai sensi dell'articolo 118 del Decreto Legislativo n. 385/93 (TUB)*", in cui la Banca comunicava la modifica dell'articolo 26 delle Condizioni Generali di Contratto, introducendo la propria facoltà di recedere dal rapporto di conto corrente, in presenza di una giacenza sul conto corrente stesso di liquidità maggiore a 100.000 euro e in assenza di investimenti o finanziamenti collegati;

VISTA la comunicazione del 20 marzo 2023 con la quale Fineco ha chiesto di poter integrare le modalità attuative degli impegni resi vincolanti dal citato provvedimento, con particolare riferimento all'Impegno 2, consistente in un processo di segnalazione alla clientela con giacenza inutilizzata superiore ai 100.000 euro della presenza delle tre condizioni al ricorrere delle quali la Banca avrebbe potuto recedere dal contratto di conto corrente, ai sensi dell'art. 26 delle Condizioni Generali del Contratto di Fineco, a fronte di un Tasso Euribor 1M negativo, al fine di scongiurare il rischio di uno squilibrio economico per la Banca;

VISTO che, al fine di offrire un'informativa coerente con il contesto economico esistente, attualmente caratterizzato da un Tasso Euribor 1M positivo, Fineco propone un'integrazione delle modalità attuative dell'Impegno 2, consistente nell'invio di una nuova e unica comunicazione finalizzata a informare la clientela che la Banca, dato il mutato contesto macro-economico, non eserciterà la propria facoltà di recesso finché il Tasso Euribor 1M si manterrà positivo e sino a diversa comunicazione, posto che in siffatti contesti economici non vi è per Fineco il rischio di uno squilibrio economico;

VISTO, altresì, che, in coerenza con la descritta integrazione dell'Impegno 2, per lo scenario in cui il Tasso Euribor 1M sia positivo la Banca ha rappresentato che anche le opzioni per ridurre l'ammontare delle giacenze inutilizzate di cui all'Impegno 3 risulteranno superflue e che, in presenza di un Tasso Euribor 1M positivo, Fineco propone anche la temporanea sospensione dell'invio della comunicazione con cui si invita la clientela a dichiarare l'eventuale presenza o assenza di ulteriori rapporti di conto corrente intrattenuti con istituti di credito terzi, di cui all'Impegno 4, in quanto essa risulterebbe assorbita dalle precedenti comunicazioni in cui la Banca avrebbe già espressamente manifestato al cliente l'intenzione di non esercitare la propria facoltà di recesso;

VISTO che la Banca ha comunque rappresentato che, in caso di ritorno del Tasso Euribor 1M a valori negativi, l'attuazione degli impegni avverrà secondo le modalità originariamente previste;

CONSIDERATO che la richiesta si fonda, oltre che sul mutato contesto economico, attualmente caratterizzato da tassi d'interesse positivi, sulla volontà di Fineco di adottare modalità attuative degli Impegni di cui al provvedimento n. 29885 del 9 novembre 2021 tali da garantire, a prescindere dai possibili mutamenti del contesto macro-economico, il necessario livello di trasparenza informativa in favore di consumatori e preservare, al contempo, il carattere di concretezza ed efficacia degli Impegni;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà delle modifiche proposte dal professionista Fineco Bank S.p.A. con riguardo agli Impegni 2, 3 e 4, ai sensi degli art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento;

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

di rendere obbligatorie, per la società Fineco Bank S.p.A., le modifiche apportate nei termini sopra descritti agli Impegni 2, 3 e 4 del provvedimento n. 29885 del 9 novembre 2021 ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PS12165 - INTESA SANPAOLO-PREAMMORTAMENTO TECNICO MUTUI IMMOBILIARI

Provvedimento n. 30605

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 aprile 2023;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 28 ottobre 2022, integrata in data 17 e 29 novembre 2022, con la quale la società Intesa Sanpaolo S.p.A. ha presentato impegni ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento;

VISTA la propria delibera del 31 gennaio 2023, con la quale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Intesa Sanpaolo S.p.A. in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del Consumo (di seguito, anche "il Professionista" o "la Banca"). Il Professionista è attivo nei settori bancario e creditizio, in particolare nei mercati della raccolta e degli impieghi.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal Professionista nell'ambito della commercializzazione di contratti di mutuo immobiliare di prima erogazione per i consumatori, consistente nel non fornire in maniera chiara informazioni in merito alle modalità di calcolo della durata del periodo di preammortamento tecnico, che costituisce un elemento di costo del mutuo¹.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

1) L'iter del procedimento

3. In relazione alla condotta sopra descritta, secondo le informazioni acquisite dall'Autorità ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo e quelle trasmesse dal medesimo Professionista, in

¹ Il periodo di preammortamento tecnico è il periodo che precede l'inizio del pagamento del piano di rimborso del mutuo (cd. piano di ammortamento) e serve ad allineare l'inizio del pagamento del piano di ammortamento al primo giorno di calendario di un mese. Il preammortamento tecnico deve essere distinto dal preammortamento non tecnico che può essere concesso dalla Banca su richiesta del cliente per un determinato periodo di tempo (anche annuale o pluriennale), in presenza di esigenze economiche del richiedente interessato a rinviare il pagamento della prima rata completa, pur avendo ricevuto il finanziamento completo (nel preammortamento non tecnico il cliente rimborsa soltanto gli interessi).

data 19 settembre 2022 è stato comunicato a Intesa Sanpaolo S.p.A. l'avvio del procedimento istruttorio n. PS12165². In tale sede è stato ipotizzato che la condotta del Professionista fosse suscettibile di integrare una violazione degli articoli 20, comma 2, e 22 del Codice del Consumo, in quanto l'omessa informativa relativa al metodo di calcolo della durata del periodo di preammortamento tecnico, nei mutui immobiliari di prima erogazione, avrebbe potuto indurre i consumatori a prendere decisioni commerciali che altrimenti non avrebbero assunto, quali lo stesso acquisto del mutuo ovvero la fissazione di una data diversa per la stipula del contratto di mutuo, allo scopo di maturare un periodo di preammortamento tecnico più breve con conseguente esborso di minori interessi di preammortamento tecnico.

4. In data 22 settembre 2022³ è stata accolta l'istanza di partecipazione al procedimento presentata dall'Associazione CODICI in data 20 settembre 2022⁴ e ne è stata data comunicazione al Professionista⁵.

5. In data 11 ottobre 2022⁶ il Professionista ha fornito le informazioni e la documentazione richieste nella comunicazione di avvio del procedimento.

6. In data 28 ottobre 2022 il Professionista ha presentato impegni, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento, al fine di rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale contestata⁷. Tali impegni sono stati integrati in data 17 e 29 novembre 2022, nella versione definitiva consolidata⁸.

7. In data 7 novembre 2022⁹ si è svolta l'audizione del Professionista, dal medesimo richiesta con istanza del 19 ottobre 2022¹⁰.

8. In data 20 gennaio 2023¹¹ è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

9. In data 1° febbraio 2023¹² è stata comunicata alle Parti la proroga del termine di conclusione del procedimento adottata dall'Autorità in data 31 gennaio 2023.

10. In data 28 febbraio 2023¹³ è pervenuto il parere di Banca d'Italia.

2) *Gli elementi acquisiti*

11. Con riferimento alle condotte analizzate nell'ambito del procedimento, gli elementi acquisiti hanno messo in rilievo quanto segue:

² Doc. 10.

³ Doc. 13.

⁴ Doc. 11.

⁵ Doc. 14.

⁶ Doc. 16.

⁷ Doc. 18.

⁸ Doc.ti 23 e 24.

⁹ Doc. 21.

¹⁰ Doc. 17.

¹¹ Doc.ti 27 e 28.

¹² Doc.ti 30 e 31.

¹³ Doc. 34.

- la durata del periodo di preammortamento tecnico praticata da Intesa Sanpaolo S.p.A. è pari a una “*frazione di bimestre*” e con tale espressione il Professionista intende indicare che il periodo di preammortamento tecnico decorre dalla data di erogazione del mutuo (solitamente coincidente con la data di stipula, potendo in casi eccezionali anche essere differita) fino all’avvio dell’ammortamento del mutuo fissato il primo giorno del secondo mese successivo a quello di erogazione;

- il tasso di interesse di preammortamento tecnico applicato dalla Banca nei mutui a tasso fisso corrisponde al tasso di interesse di ammortamento dello stesso mutuo; diversamente, il tasso di interesse di preammortamento tecnico nei mutui a tasso variabile non corrisponde al tasso di interesse di ammortamento del mutuo stesso, ma, in funzione di determinate caratteristiche del mutuo (finalità, piano di rimborso, livello del *Loan To Value*), il tasso di preammortamento tecnico applicato è più alto di quello applicato nel piano di rimborso del mutuo a tasso variabile;

- la grande maggioranza dei mutui erogati dalla Banca è stipulata negli ultimi 15 giorni del mese.

12. Con riferimento a quanto riportato nei documenti precontrattuali e contrattuali utilizzati da Intesa Sanpaolo S.p.A. nel processo di commercializzazione dei mutui per i consumatori, è emerso che:

(i) nel Foglio Informativo per i mutui a tasso fisso e nel Foglio Informativo per i mutui a tasso variabile, con riguardo alla durata del preammortamento tecnico, la Banca riporta che: “*Il periodo di preammortamento tecnico è pari a frazione di bimestre*”. Inoltre, nelle pagine che riguardano i costi del mutuo che compongono il TAEG non è indicato il costo degli interessi di preammortamento tecnico;

(ii) nell’Offerta non vincolante personalizzata, in corrispondenza della “durata” del mutuo, un asterisco rinvia alla nota in cui si afferma: “*Si prevede un periodo di preammortamento tecnico pari alla frazione di bimestre compresa tra la data di erogazione del mutuo e la data iniziale del periodo di ammortamento ovvero di preammortamento qualora il prodotto lo preveda. Gli interessi applicati in tale periodo sono calcolati, in caso di tasso fisso, al medesimo tasso previsto per il periodo di preammortamento e per il periodo di ammortamento (come indicato nella medesima offerta), in caso di tasso variabile al tasso di interesse di preammortamento tecnico indicato nella documentazione di trasparenza sulle Informazioni Generali sul credito immobiliare mutui ipotecari Domus a tasso variabile, nella sezione ‘Dettaglio condizioni economiche’*”. In tale documento viene anche riportato il TAEG del mutuo e i costi che lo compongono, e tra questi non è indicato il costo degli interessi di preammortamento tecnico;

(iii) nelle tre versioni del Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES) previste da Intesa Sanpaolo S.p.A., consegnate ai clienti in fasi diverse del processo di commercializzazione dei mutui, sono contenute le medesime informazioni e frasi in merito agli interessi di preammortamento tecnico. In particolare:

- nella sezione 2 dei tre PIES, per i mutui a tasso fisso e a tasso variabile, viene indicato che: “*E’ previsto un periodo di preammortamento tecnico che intercorre tra l’erogazione del mutuo e l’inizio del suo ammortamento*” e “*Durante il periodo di preammortamento tecnico maturano gli interessi al tasso contrattuale*”;

- nella sezione 3, relativa al TAEG del mutuo, tra le voci di costo che lo compongono non sono inclusi gli interessi di preammortamento tecnico, né gli stessi sono menzionati tra i “*costi non noti al finanziatore*”;

- nella sezione 5 è riportato l'importo della prima rata con la precisazione che è "*comprensiva di quota interessi di preammortamento calcolati alla data odierna*". Al riguardo, il Professionista ha rappresentato che, non essendo nota la data di stipula effettiva del mutuo, gli interessi di preammortamento tecnico, nei tre PIES, sono calcolati ipotizzando, quale data di stipula, la data di predisposizione del documento.

3) Gli impegni del professionista

13. Gli impegni presentati da Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 28 ottobre 2022 e successivamente integrati in data 17 e 29 novembre 2022, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento – che nella loro versione definitiva sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante – prevedono l'adozione delle seguenti misure:

Impegno 1: allineamento del tasso di interesse di preammortamento tecnico a quello applicato all'ammortamento del mutuo per i mutui a tasso variabile (analogamente a quanto già avviene per i mutui a tasso fisso).

Impegno 2: riduzione del periodo di preammortamento tecnico ad un massimo di 31 giorni, per i mutui sia a tasso fisso, sia a tasso variabile.

Impegno 3: aggiornamento della documentazione precontrattuale di tutti i mutui (Offerta non vincolante, PIES e Informazioni Generali dei mutui) mediante:

a) riformulazione della descrizione delle modalità di calcolo della durata del preammortamento tecnico, anche tenuto conto delle innovazioni introdotte con l'attuazione dell'impegno 2. A titolo esemplificativo, si riporta la formulazione che sarà adottata, salvi gli adattamenti testuali connessi al contesto del documento in cui tale indicazione sarà fornita: "*Il contratto di credito prevede un periodo di preammortamento tecnico che decorre dalla data di stipula e termina l'ultimo giorno del medesimo mese (per una durata massima di 31 giorni). Dal primo giorno del mese successivo alla stipula inizia l'ammortamento del mutuo. Qualora il contratto di credito preveda che lo svincolo sia differito, vale a dire che la messa a disposizione dell'importo al cliente avvenga in una data successiva alla data di stipula, il periodo di preammortamento tecnico decorre dal giorno dello svincolo e termina l'ultimo giorno del medesimo mese (per una durata massima di 31 giorni). Dal primo giorno del mese successivo allo svincolo inizia l'ammortamento del mutuo. Gli interessi maturati nel periodo di preammortamento tecnico sono calcolati al tasso nominale annuo applicato all'ammortamento del mutuo e sono pagati unitamente alla prima rata di rimborso del mutuo*";

b) indicazione che gli interessi conteggiati nel corso del preammortamento tecnico concorrono ai fini del calcolo del TAEG. Le note esplicative dei costi compresi nel calcolo del TAEG saranno integrate con la seguente indicazione:

b.1) per i mutui a tasso variabile:

"*Il TAEG applicabile a questo contratto di credito è X% e comprende:*

- *Tasso nominale annuo (TAN) variabile pari al X% ottenuto dalla somma di:*

- *Indice di riferimento: Euribor a 1 mese (base 360) arrotondato allo 0,05 superiore. Attualmente l'indice di riferimento è pari a X%;*

- *Spread fisso di X punti percentuali annui;*

Il TAN può variare in base all'andamento dell'indice di riferimento. Ai fini del calcolo del TAEG occorre ipotizzare (non potendosi prevedere le puntuali variazioni) che il TAN rimanga invariato per tutta la durata del contratto. In tale ipotesi, gli interessi di:

- *preammortamento tecnico sono pari a X euro:*
- *ammortamento sono pari a X euro:*

- *Spese una tantum: (...)*
- *Spese periodiche: (...)*”;

b.2) per i mutui a tasso fisso:

“Il TAEG applicabile a questo contratto di credito è X% e comprende:

- *Tasso nominale annuo (TAN) fisso pari al X%.*

Ciò comporta che gli interessi di:

- *preammortamento tecnico sono pari a X euro:*
- *ammortamento sono pari a X euro:*

- *Spese una tantum: (...)*
- *Spese periodiche: (...)*”

c) indicazione che la prima rata di ammortamento comprende gli interessi calcolati nel corso del preammortamento tecnico.

Impegno 4: con riferimento alla documentazione precontrattuale e contrattuale relativa ai soli mutui a tasso variabile (Offerta non vincolante, PIES, Informazioni Generali, Precontratti e Contratti), inserimento dell’indicazione che il tasso di preammortamento tecnico è determinato con le stesse modalità adottate per il tasso di ammortamento, in coerenza con le modifiche introdotte dall’attuazione dell’impegno 1, come di seguito rappresentato:

“Il tasso di interesse è calcolato periodicamente come somma:

- *dell’indice di riferimento Euribor 1 mese (base 360) arrotondato allo 0,05 superiore rilevato a cura dell’European Money Markets Institute (EMMI) il penultimo giorno lavorativo bancario del mese antecedente la data di decorrenza di ciascuna rata. Per il periodo di preammortamento tecnico, tale valore è rilevato il penultimo giorno lavorativo bancario del mese antecedente la data di stipula;*

- *dello spread (determinato come indicato nella sezione 3)”.*

14. La Banca ha allegato - a titolo esemplificativo – la bozza di PIES redatto in coerenza con gli impegni 3 e 4.

15. L’attuazione degli impegni sarà completata entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di chiusura del procedimento con accettazione degli stessi.

IV. PARERE DELLA BANCA D’ITALIA

16. Poiché la pratica oggetto del presente provvedimento è stata posta in essere da un operatore attivo nel settore bancario e creditizio, in data 2 febbraio 2023 è stato richiesto il parere a Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo.

17. Con parere pervenuto in data 28 febbraio 2023, la suddetta Autorità ha comunicato che gli impegni proposti non presentano profili di incoerenza rispetto a quanto previsto dalla normativa settoriale di trasparenza e correttezza.

V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

18. L'Autorità ritiene che gli impegni proposti dal Professionista siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 19 settembre 2022. Le misure descritte, infatti, risultano idonee a eliminare, in modo concreto ed efficace, le carenze informative riscontrate nei documenti precontrattuali e contrattuali relativamente agli interessi di preammortamento tecnico dovuti dai consumatori nell'acquisto di un mutuo immobiliare di prima erogazione, producendo anche importanti benefici per i consumatori.

19. In particolare, si osserva che gli impegni risultano idonei a risolvere efficacemente le criticità relative agli interessi di preammortamento tecnico, consentendo ai consumatori di disporre non solo di informazioni puntuali sul conteggio del periodo di preammortamento tecnico ma anche di un risparmio economico sulla voce di costo del mutuo immobiliare costituita dagli interessi di preammortamento tecnico.

20. Con il primo impegno, infatti, la Banca equiparerà il tasso di interesse di preammortamento tecnico al tasso di interesse di ammortamento applicato al contratto di mutuo a tasso variabile (come già avviene per i mutui a tasso fisso), mentre attualmente, sulla base delle informazioni fornite dalla Banca, il tasso di interesse di preammortamento tecnico applicato è più alto di quello applicato nel piano di rimborso del mutuo a tasso variabile.

21. Con il secondo impegno la Banca introdurrà una nuova regola per determinare la durata del periodo di preammortamento tecnico, in base alla quale tale periodo risulterà più breve, con effetti favorevoli, anche sotto questo profilo, per i consumatori, che dovranno versare minori interessi di preammortamento tecnico. Il preammortamento tecnico non durerà più, infatti, secondo la vigente regola della "frazione di bimestre", da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 60 giorni, bensì durerà per un periodo inferiore, da un minimo di 1 giorno al massimo di 31 giorni, e decorrerà dalla stipula del contratto di mutuo o dell'erogazione della somma mutuata (se differito rispetto alla stipula) fino all'ultimo giorno dello stesso mese della stipula/svincolo.

22. Con riferimento alla trasparenza delle condizioni applicate da Intesa Sanpaolo S.p.A. in relazione agli interessi di preammortamento tecnico, risultano determinanti le misure oggetto degli impegni 3 e 4, con i quali la Banca ha inteso provvedere all'aggiornamento della documentazione precontrattuale e contrattuale in merito al predetto profilo.

23. In particolare, nei vari documenti precontrattuali e contrattuali utilizzati dalla Banca nel processo di acquisto del mutuo immobiliare, sarà indicata con chiarezza la nuova modalità di determinazione del tasso di preammortamento tecnico per i mutui a tasso variabile (oggetto di modifica in virtù dell'impegno 1) unitamente alla nuova regola della durata del periodo di preammortamento tecnico (oggetto di modifica in virtù dell'impegno 2); il costo degli interessi di preammortamento tecnico sarà espressamente indicato tra le voci di costo del TAEG del mutuo, unitamente alla modalità di calcolo di tali interessi, spiegando che essi sono calcolati alla data di emissione del relativo documento. In tal modo, il consumatore sarà reso edotto che la fissazione

della data di stipula incide sull'ammontare degli interessi di preammortamento tecnico, durando di più il relativo periodo, con conseguenti esborsi maggiori, se la stipula è fissata all'inizio del mese.

24. Pertanto, le misure suesposte rimuovono le criticità rilevate in sede di avvio del procedimento, assicurando al consumatore, adeguatamente informato, di poter minimizzare il tempo e il costo connesso alla fase intercorrente tra erogazione del finanziamento (con preammortamento tecnico) e inizio del rimborso del mutuo.

25. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Intesa Sanpaolo S.p.A. nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Intesa Sanpaolo S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Intesa Sanpaolo S.p.A., ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni dalla stessa società proposti in data 17 e 29 novembre 2022 in via definitiva, come descritti nel Formulario allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento;

c) che la società Intesa Sanpaolo S.p.A., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

a) il professionista non dia attuazione agli impegni;

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

***Autorità garante
della concorrenza e del mercato***

Bollettino Settimanale
Anno XXXIII- N. 16 - 2023

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Valerio Ruocco, Michela, Vaselli, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Direzione gestione documentale, protocollo e servizi
statistici
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
